

==== ANNO XXIV =====

==== N. 1 - GENNAIO 1925 =====

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

==== DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE =====

:: :: :: :: ROMA :: :: :: ::

:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::

====

<i>L'emigrazione italiana nel Brasile e l'opera del Commissariato generale</i>	Pag. 1
Notizie sulla emigrazione e sul lavoro	20
<i>Società delle Nazioni.</i> — La XXV Sessione del Consiglio Internazionale del Lavoro (20).	
<i>Italia.</i> — Il compito della « Dante » (23). — L'emigrazione negli Stati Uniti nelle raccomandazioni del Comitato Nazionale dell'A. C. (23).	
<i>Austria.</i> — L'emigrazione (24).	
<i>Belgio.</i> — La mano d'opera straniera (24).	
<i>Polonia.</i> — L'emigrazione polacca nel Brasile (25).	
<i>Russia.</i> — La colonizzazione (26).	
<i>Svizzera.</i> — La nuova legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (26). — L'emigrazione (27). — Tre problemi dell'emigrazione (27).	
<i>Ungheria.</i> — Concessione per il trasporto degli emigranti (28).	
<i>Brasile.</i> — Una legge d'immigrazione nello Stato di Bahia (29). — La coltivazione del caffè e i coloni stranieri (29).	
<i>Canada.</i> — L'immigrazione nel 2° trimestre del 1924 (30).	
<i>Equatore.</i> — La politica sociale (30).	
<i>Guatemala.</i> — L'immigrazione cecoslovacca (30).	
<i>Messico.</i> — Adagio coll'emigrazione! (31).	
<i>Paraguay.</i> — L'immigrazione (31).	
<i>Angola.</i> — La colonizzazione (31).	
<i>Giappone.</i> — L'emigrazione per il Brasile (32).	
Azione del Commissariato	34
<i>Condizioni dei Mercati esteri del lavoro al 31 gennaio 1925</i> (34). — Per l'emigrazione intellettuale-professionale (42)	
I Corpi Consultivi dell'Emigrazione	45
Consiglio superiore dell'emigrazione (45).	
I problemi dell'Emigrazione dinanzi al Parlamento	69
<i>Camera dei Deputati.</i> — Discorso di S. E. Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, sull'emigrazione agricola nel sud-ovest della Francia (69).	
<i>Senato del Regno.</i> — Accordo italo-francese per la Tunisia (70).	

Movimento dell'emigrazione italiana. Pag. 74

- A) Emigrazione complessiva (74).
- B) Emigrazione transoceanica (78).
- C) Emigrazione non transoceanica (85).
- Comento ai dati statistici dell'anno 1924 (99).

Leggi straniere e Accordi internazionali » 102

- Francia.* — Decreto presidenziale 26 ottobre 1924, che regola il soggiorno degli stranieri in Francia (102).
- Jugoslavia.* — Regolamento 9 luglio 1924, concernente la protezione degli operai nel Regno del Serbi, Croati e Sloveni (104).

Atti Ufficiali » 109

- Leggi e Decreti.* — Decreto reale 18 dicembre 1924, che modifica la costituzione del Consiglio Superiore dell'emigrazione (109). — Regio Decreto 14 novembre 1924, N. 2267: Ripartizione degli Uffici nel Ministero degli affari esteri (111). — Decreto ministeriale 15 dicembre 1924, col quale sono estese a favore del personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni di cui al R. D. L. 25 ottobre 1924, N. 1944, ed al R. D. 20 novembre 1924, N. 1945, contenente disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato alloggi a condizioni favorevoli per mezzo dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati (113).
- Atti di Amministrazione.* — Disposizioni varie riguardanti il personale di ruolo (122).
- Circolari* (124).

Bibliografia » 130

L'EMIGRAZIONE ITALIANA NEL BRASILE E L'OPERA DEL COMMISSARIATO GENERALE

Criteri direttivi.

Dalla entrata in vigore della legge sull'emigrazione (1901), la politica dell'emigrazione nei riguardi del Brasile si mantenne costantemente sulla linea di alcuni criteri direttivi, ai quali il Commissariato generale dell'emigrazione informò la sua attività. Tali criteri si possono così riassumere :

1) lasciare libera l'emigrazione in Brasile a coloro che intendono recarvisi con mezzi propri, in seguito ad una determinazione individualmente e liberamente presa, calcolando i vantaggi ed i rischi dell'espatrio ;

2) subordinare l'autorizzazione di espatriare per coloro che intendono recarsi a scopo di lavoro in Brasile con viaggio gratuito alla presentazione, col visto del R. Console generale a San Paolo, di un « atto di chiamata » da parte di stretti parenti ;

3) impedire ogni forma di emigrazione artificiosamente provocata col miraggio del viaggio gratuito e con altri allettamenti, in quanto tali mezzi viziano la libera determinazione della volontà di emigrare ed il retto apprezzamento della convenienza economica dell'espatrio da parte di individui ignari delle condizioni del paese straniero e facilmente portati a lasciarsi sedurre da ingannevoli promesse.

Questi criteri trovarono la loro espressione in due provvedimenti che disciplinarono l'emigrazione verso il Brasile.

Il primo provvedimento fu quello che impropriamente è conosciuto col nome di « Decreto Prinetti » : cioè il Decreto 26

marzo 1902 del Commissario generale dell'emigrazione, che, revocando le licenze già date, vietò « ogni operazione per l'arruolamento di emigranti da trasportarsi con viaggio gratuito al Brasile ».

A questo provvedimento, limitatosi a disciplinare le operazioni di arruolamento, seguì il Decreto 2 febbraio 1906, emanato, di concerto col Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, per limitare l'uso dei biglietti di chiamata per il Brasile.

Tale decreto stabiliva, fra le altre, le norme seguenti :

ART. 1. — Per motivi d'ordine pubblico, i contadini, giornalieri, braccianti ed in genere le persone addette a lavori di campagna, qualora intendano emigrare al Brasile, valendosi di biglietti di chiamata, o preparati, dovranno, per ottenere il passaporto, provare che i biglietti stessi provengono da ascendenti o discendenti, o dal coniuge o da fratelli o sorelle, già stabiliti nel Brasile; e ciò mediante presentazione al sindaco di un certificato rilasciato da un regio console o vice-console in detta Repubblica, dal quale risultino le generalità del chiamante, la sua occupazione, la precisa località ove si trova, e l'indicazione delle persone di famiglia che intende chiamare presso di sé. I sindaci del Regno completeranno i certificati, attestando il grado di parentela tra chiamante e chiamato, se il regio console o vice-console non siasi trovato in grado di attestarli.

ART. 4. — Il Regio Commissariato dell'emigrazione potrà, in base a speciali contratti di lavoro ed a relative garanzie, autorizzare la partenza pel Brasile di agricoltori soli o con famiglia, chiamati colà, con offerta della gratuità del viaggio, da proprietari di piantagioni o di fattorie, nel qual caso il sindaco farà menzione nel nulla osta e l'autorità prefettizia nel passaporto, dell'autorizzazione medesima.

Naturale conseguenza di tali provvedimenti fu una diminuzione notevole del movimento emigratorio verso il Brasile, che negli anni successivi al 1903 oscillò tra i 10 ed i 20 mila emigranti: poichè in realtà, quando si asserisce che l'emigrazione « gratuita » fu dal decreto Prinetti sospesa, si esprime con una formula impropria un fatto inesistente.

Nel periodo postbellico.

Il problema del collocamento all'estero della mano d'opera eccedente ai bisogni nazionali assunse una particolare importanza, sia per la crisi economica generale, sia per la diminuita e quasi annullata capacità di assorbimento di alcuni Paesi,

verso i quali prima della guerra si dirigeva una notevole corrente di emigrazione italiana. In tali condizioni, l'attività del Governo, e quindi del Commissariato generale dell'emigrazione, si svolse nel senso di avviare trattative con Paesi esteri per concludere convenzioni di lavoro e di emigrazione, le quali, assicurando ai lavoratori italiani le necessarie garanzie circa il trattamento giuridico ed economico, allargassero e migliorassero le possibilità di collocamento all'estero di lavoratori nostri.

Fra i Paesi, coi quali occorreva studiare tale possibilità di accordi, non poteva trascurarsi il Brasile, la cui domanda di mano d'opera continuava ad essere intensa e verso il quale si svolgevano con speciale insistenza la opinione pubblica e il mondo parlamentare.

La questione venne sottoposta all'esame ed al parere del Consiglio superiore dell'emigrazione, che, nella seduta del 25 luglio 1920, dopo un'ampia discussione, approvò all'unanimità, il seguente ordine del giorno, proposto dagli On. Jacini, Piemonte, Bodio e Pantano :

« Il Consiglio superiore dell'emigrazione, udita la relazione del Commissario generale e la discussione seguitane intorno alla emigrazione italiana nel Brasile, approva le direttive di massima espresse dal Commissario generale e gli dà mandato di proseguire nella propria azione, ritenendo necessario che la pronta stipulazione di un soddisfacente trattato di lavoro consenta una normale politica di emigrazione nei riguardi del Brasile ».

In conformità a tale parere dell'organo tecnico consultivo in materia di emigrazione, il Governo, che già aveva iniziato trattative col Governo federale del Brasile, aprì i negoziati per la conclusione di una Convenzione di emigrazione e lavoro fra i due Paesi.

Tali negoziati si svolsero attraverso uno scambio di progetti e controprogetti e si chiusero infine con la firma della Convenzione 8 ottobre 1921.

Per quanto il *Bollettino dell'emigrazione* si sia occupato a più riprese di detta Convenzione, la quale fu oggetto di una diffusa disamina, si ritiene opportuno richiamarne le linee generali.

Lo scopo e l'oggetto della Convenzione sono nettamente precisati nel suo preambolo : essa non vuole essere se non un

primo accordo parziale e provvisorio, il quale anticipi il trattato generale di emigrazione e lavoro, che i due Governi dichiarano di riservarsi di negoziare.

Le disposizioni della Convenzione si distinguono in due categorie per la materia che regolano e per la loro efficienza pratica: da una parte, alcune disposizioni aventi effetto immediato circa il trattamento giuridico dei lavoratori italiani in Brasile; e dall'altra, alcune disposizioni che pongono le premesse indispensabili di uno sviluppo del movimento emigratorio italiano verso il Brasile.

Alla prima categoria appartiene l'art. 1 della Convenzione, che regola, sulla base della uguaglianza di trattamento coi nazionali, il diritto dei lavoratori di ciascuno dei due paesi e dei loro superstiti in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro subiti nell'altro Paese. La legge federale brasiliana 15 gennaio 1919, a differenza della nostra legge, stabilisce che i superstiti di uno straniero, morto per infortunio nel Brasile, godranno delle indennità previste dalla legge soltanto se essi risiederanno nel Brasile al momento dell'infortunio. La Convenzione elimina questa condizione di sfavore, che colpiva, escludendoli da ogni diritto ad indennità, i superstiti residenti in Italia di un italiano morto per infortunio in Brasile, e consacra nella sua pienezza il principio della incondizionata parità di trattamento coi nazionali. Il provvedere a tale situazione era un evidente interesse degli italiani già immigrati in Brasile, e perciò non sarebbe stato opportuno rinviare il regolamento di questo problema ad un futuro trattato generale di emigrazione e lavoro. Gli art. 5, 6 e 7 della Convenzione contengono pure disposizioni, che riguardano la generalità dei lavoratori italiani già residenti in Brasile. In particolare l'art. 6 stabilisce a favore degli immigranti italiani in Brasile la clausola della nazione più favorita, per la quale ad essi saranno estese tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero in avvenire accordati dal Brasile agli immigranti di altri paesi.

Il secondo gruppo di disposizioni concerne invece il movimento dell'emigrazione in Brasile e la sua disciplina. La Convenzione, a questo riguardo, si limita a fissare alcuni principi,

che costituiscono una premessa giuridicamente necessaria e, nel medesimo tempo, a provvedere i mezzi per una possibile efficace tutela dell'emigrazione italiana nei vari Stati del Brasile.

L'obbiettivo che s'intese dare alla Convenzione 8 ottobre 1921, per la parte che concerne l'emigrazione, fu, dunque, questo: stabilire col Governo federale del Brasile alcune disposizioni di carattere generale, che dessero la possibilità di disciplinare ed ottenere le necessarie garanzie per l'emigrazione italiana nei vari Stati del Brasile mediante due mezzi fra loro connessi: contratti di lavoro ed accordi speciali fra il Commissariato dell'emigrazione e le amministrazioni competenti dei singoli Stati. Le disposizioni degli art. 2 e 3 costituiscono, sotto tale aspetto, la parte caratteristica della Convenzione. Essi stabiliscono appunto *l'intelaiatura giuridicamente necessaria* per tessere gli accordi speciali ed i contratti di lavoro e per mettere così in grado il Commissariato di disporre di mezzi idonei ad ottenere, per l'emigrazione italiana, concrete garanzie commisurate realisticamente alle situazioni speciali delle varie località d'impiego dei lavoratori italiani.

L'art. 2 della Convenzione stabilisce che i contratti di lavoro, individuali e collettivi, conclusi in Italia dai lavoratori italiani e da eseguirsi in Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico. Per valutare le ragioni e l'importanza pratica di tale disposizione, apparentemente astratta, è da tenersi presente che una disposizione fondamentale del Codice civile federale brasiliano stabilisce il principio che i contratti stipulati in paese straniero, quando sono eseguibili in Brasile, sono regolati in via assoluta ed esclusiva dalla legge brasiliana. La Convenzione 8 ottobre 1921, approvata dal Parlamento brasiliano, viene a derogare a questa disposizione della legislazione federale e rende possibile che, per i contratti di lavoro stipulati in Italia con le cautele volute dalla legislazione italiana, si possa esigere in Brasile la tutela giurisdizionale ed amministrativa.

L'art. 3 della Convenzione, d'altra parte, regola le modalità secondo le quali le amministrazioni competenti dei singoli Stati del Brasile potranno stipulare accordi col Commissariato dell'emigrazione per l'avviamento e le condizioni di impiego

di lavoratori italiani. Il Governo federale del Brasile assume l'impegno verso il Governo italiano di facilitare non solo la conclusione di tali accordi, ma anche la loro esecuzione da parte dei Governi statali.

Con le disposizioni degli art. 2 e 3, la Convenzione ha preordinato gli strumenti, per mezzo dei quali potrà in concreto provvedersi ad ottenere per gli emigranti italiani le garanzie indispensabili circa il loro trattamento: cioè i contratti di lavoro stipulati in Italia previa approvazione del Commissariato dell'emigrazione ed aventi piena efficacia in Brasile, e gli accordi speciali fra il Commissariato dell'emigrazione ed i singoli Stati del Brasile. Tali strumenti, per il loro stesso carattere, sono eminentemente flessibili, e perciò idonei ad adattarsi alle diverse situazioni ed a regolare in concreto il trattamento degli emigranti italiani secondo i luoghi e le circostanze del loro collocamento in Brasile.

Approvata la Convenzione 8 ottobre 1921 dal Congresso brasiliano, essa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (28 dicembre 1922), veniva ratificata anche da parte dall'Italia, ed il 7 marzo 1923, con l'avvenuto scambio delle ratifiche, entrava in vigore.

La Convenzione 8 ottobre 1921 (e in ciò consiste la sua caratteristica) veniva a regolare la possibilità di accordi speciali da conchiudersi direttamente fra il Commissariato generale dell'emigrazione ed i singoli Stati del Brasile.

Le trattative con lo Stato di San Paolo.

In base a tale disposizione, il Governo dello Stato di San Paolo fece pervenire al Commissariato generale dell'emigrazione la proposta di avviare le trattative per la conclusione di un accordo relativo all'avviamento ed alle condizioni di impiego dei lavoratori italiani nello Stato di San Paolo. Avendo il Governo dello Stato di San Paolo presentato un progetto di accordo non ritenuto accettabile, il Commissariato elaborò un controprogetto e tali negoziati furono comunicati al R. Ambasciatore a Rio de Janeiro, perchè esprimesse il suo parere.

Il Governo dello Stato di San Paolo, avuto il controprogetto del Commissariato, non parve disposto a proseguire le trattative sulla base di esso ; onde i negoziati rimasero sospesi. Ma, sul finire del 1923, l'Ambasciatore del Brasile a Roma invitava il Ministro degli affari esteri ad esaminare la opportunità che fra il Commissariato generale dell'emigrazione ed il Presidente dello Stato di San Paolo si riprendessero le trattative per la conclusione di un accordo.

Le trattative, così riprese, portarono, anzitutto, a ritenere concordemente opportuno di separare ciò che doveva per sua natura costituire materia dell'accordo fra il Commissariato e il Governo dello Stato di San Paolo, da ciò che riguardava più direttamente la disciplina dei rapporti contrattuali fra proprietari e coloni.

In conformità a tale criterio, si formulò un nuovo schema di accordo fra Commissariato generale dell'emigrazione e Governo di San Paolo, accompagnato da uno schema di contratto-tipo, sulla base del quale i proprietari di San Paolo avrebbero dovuto fare le richieste di lavoratori italiani. I due schemi furono consegnati all'Ambasciatore del Brasile e comunicati al R. Ambasciatore a Rio de Janeiro il 10 marzo 1924.

Le trattative, così impostate, ebbero un ulteriore svolgimento per l'intervento di un fiduciario del Presidente dello Stato di S. Paolo (il Gr. Uff. Rodolfo Crespi, industriale italiano residente in S. Paolo), il quale potè esporre personalmente a Roma le idee ed i propositi del Presidente de Campos. Il risultato di queste conversazioni fu la redazione di uno schema di accordo e di contratto-tipo, in qualche articolo diversi da quelli consegnati all'Ambasciatore del Brasile nel mese di marzo 1924. Occorre notare che il « contratto-tipo » è stato comunicato per semplice notizia, poichè il Commissariato intende riservarsi facoltà di modificarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Questi schemi furono comunicati nel mese di agosto 1924 tanto al R. Ambasciatore a Rio, quanto, ufficiosamente, al Presidente de Campos : il primo fu richiesto del suo parere perchè di esso si potesse tener conto nelle trattative ufficiali defi-

nitive. Si seppe, poi, che il Presidente dello Stato di S. Paolo era favorevole alla conclusione dell'accordo sugli schemi comunicati, e che di seguito si riproducono.

SCHEMA DI ACCORDO PREPARATO FRA IL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E IL PRESIDENTE DELLO STATO DI SAN PAOLO DEL BRASILE. ANNESSO CONTRATTO-TIPO.

Il Commissario generale della emigrazione in Italia e il Presidente dello Stato di S. Paolo del Brasile,

in applicazione dell'art. 3 della Convenzione italo-brasiliana di emigrazione e lavoro, conclusa in Roma l'8 ottobre 1921,

hanno convenuto quanto segue :

ART. 1. — Il proprietario agricolo (fazendeiro), che desidera impiegare famiglie di lavoratori italiani nelle colture delle sue proprietà, dovrà presentare all'Ufficio di lavoro della Casa degli immigranti in San Paolo la relativa richiesta accompagnata da una proposta del contratto di lavoro, nella quale, oltre le clausole generali prescritte dalla legge, saranno specificate tutte le clausole che dovranno regolare i rapporti tra il proprietario ed il colono in conformità al contratto tipo adottato dal Commissariato generale dell'emigrazione italiano.

La proposta di contratto deve essere approvata dall'Ufficio del lavoro predetto e dal Rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione nello Stato di S. Paolo. Ove queste autorità lo ritengano necessario, esse avranno la facoltà di recarsi a visitare la fazenda in questione al fine di accertare le condizioni di essa.

Approvata dal suo Rappresentante la proposta di contratto, il Commissariato generale dell'emigrazione procederà, sulla base di essa, e nel modo che riterrà più opportuno, all'arruolamento dei lavoratori richiesti ed all'invio di essi.

La domanda di famiglie di lavoratori agricoli italiani, quando la relativa proposta di contratto sia stata approvata dal Rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione, implica l'obbligo da parte del proprietario richiedente di assumere, sulla base della proposta di contratto, le famiglie che saranno inviate dal Commissariato generale dell'emigrazione in conformità all'art. 3 del presente accordo.

ART. 2. — Il R. Commissariato generale per tutta la durata del presente accordo si impegna a concedere alle Compagnie vettrici di emigranti in relazione all'art. 18 del vigente T. U. della legge italiana sull'emigrazione, il trasporto dei lavoratori arruolati per lo Stato di S. Paolo con trasporto gratuito ed in conformità con le disposizioni del presente accordo.

Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna ad accordare ai Rappresentanti e Delegati del Commissariato tutte le necessarie facilitazioni per disimpegnare il mandato ad essi affidato, e ad autorizzarli a rivolgersi diret-

tamente alle competenti Segreterie di Stato per qualsiasi eventuale reclamo o proposta.

ART. 3. — Il Governo dello Stato di San Paolo si impegna a ricevere i lavoratori inviati dal Commissariato che siano :

a) in condizioni fisiche atte a proficuo lavoro e di buona condotta morale e civile, debitamente attestata da certificati rilasciati dalle competenti Autorità dell'ultimo luogo di residenza dei lavoratori stessi ;

b) agricoltori di mestiere abituati al lavoro diretto della terra, costituiti in regolari famiglie di almeno tre persone idonee al lavoro e in età dai 12 ai 50 anni.

Alle famiglie di agricoltori, composte di marito, moglie e figli potranno essere aggregati i genitori, suoceri e fratelli del capo di famiglia, di qualunque età, come pure i figli adottivi e nepoti di età inferiore ai 21 anni.

A ciascuna spedizione di agricoltori che superi le 500 persone complessivamente, potrà essere aggregato un quantitativo non superiore al 5 % di artigiani, come muratori, falegnami, ecc., purchè appartenenti alle famiglie imbarcate.

ART. 4. — Il R. Commissariato si impegna a non inviare nello Stato di S. Paolo emigranti considerati come non desiderabili o pericolosi all'ordine pubblico, secondo le norme della legislazione brasiliana.

ART. 5. — Il Governo dello Stato di S. Paolo, in conformità della vigente legislazione brasiliana, si impegna di assumere a suo carico le spese di viaggio e di primo ricovero degli emigranti italiani, nella forma seguente :

a) Rimettendo al R. Commissariato dell'emigrazione l'importo delle spese per il trasporto ferroviario delle famiglie e dei rispettivi bagagli dal Comune di residenza dei lavoratori al porto d'imbarco e per i documenti di uscita del Regno. L'importo di tali spese resta fissato in Lit. 100 per persona.

b) Provvedendo gratuitamente al trasporto marittimo dei lavoratori dai porti italiani d'imbarco fino al porto di Santos, in conformità della vigente legislazione statale paulista.

c) Provvedendo gratuitamente allo sbarco delle famiglie e dei loro bagagli nel porto di Santos.

d) Provvedendo al trasporto dei lavoratori stessi da Santos al luogo di destinazione e, dove ciò non sia possibile, alla Casa degli immigranti in San Paolo, mediante vagoni di 2^a classe della Ferrovia *S. Paulo Railway*, nonchè al trasporto dei loro bagagli, i quali saranno immediatamente sdoganati sia presso la Dogana di Santos, sia presso il magazzino della Dogana stessa, istituito nella predetta Casa degli immigranti, purchè contengano soltanto effetti d'uso, utensili domestici e strumenti da lavoro.

e) Provvedendo, ove occorra, all'alloggio dei lavoratori e famiglia per un periodo massimo di 6 giorni, salvo casi di forza maggiore, nella Casa degli immigranti e procurando loro in caso di malattia l'assistenza medica, farmaceutica e ospitaliera, l'alimentazione e le cure, secondo le tabelle approvate dal Governo dello Stato di S. Paolo.

f) Provvedendo, infine, al trasporto ferroviario gratuito delle famiglie e dei loro bagagli fino alla stazione prossima al luogo di destinazione

definitiva, fornendo loro il vitto per il viaggio e preavvisando telegraficamente della partenza degli emigranti i proprietari delle fazende di destinazione.

Oltre che da funzionari dello Stato di S. Paolo, i lavoratori potranno essere ricevuti allo sbarco nel porto di Santos, ed accompagnati alle fazende di destinazione, anche da fiduciari del R. Console generale di S. Paolo e da delegati di locali Associazioni italiane di Patronato, di Assistenza e simili, riconosciute dal R. Commissariato generale dell'emigrazione e dal Governo dello Stato.

ART. 6. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a provvedere a spese dello Stato al rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie dalla fazenda fino ai Comuni di residenza in Italia, provvedendo al passaggio gratuito fino al porto di sbarco nel Regno e fornendo loro il denaro occorrente per il viaggio da questo fino al Comune di destinazione, nei casi di invalidità o morte dei genitori dei coloni, previsti dalla vigente legislazione statale paulista e dalla Convenzione italo-brasiliana 8 ottobre 1921.

In conformità delle leggi organiche statali, il Governo predetto si impegna a provvedere che i lavoratori italiani siano efficacemente garantiti nei loro diritti civili riguardanti la libertà, la proprietà e l'onore, e ad assicurare con opportune cautele che il colono possa fare utilmente e tempestivamente valere il suo diritto ad essere pagato con il privilegio sul prodotto dell'annata.

A questo proposito il Governo stesso si impegna a studiare la possibilità e l'opportunità di elevare il limite della competenza dei Tribunali rurali recentemente istituiti nello Stato.

Il Governo stesso s'impegna ad estendere ai coloni ricevuti per effetto del presente accordo, senza pregiudizio delle facilitazioni in questo contenute, tutte le ulteriori facilitazioni che esso eventualmente accordasse in favore di coloni brasiliani o di altre nazionalità.

ART. 7. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a concedere ai lavoratori italiani ricevuti in forza del presente accordo tutti i benefici stabiliti dalla vigente legislazione federale e statale paulista relativa al lavoro, alla protezione dei lavoratori, alla previdenza sociale, all'assistenza, all'istruzione generale o professionale e alla libertà di riunione, di associazione e di organizzazione professionale, nella stessa misura nella quale tali benefici sono accordati ai cittadini brasiliani.

Il predetto Governo vigilerà alla rigorosa ispezione periodica del lavoro e disporrà accertamenti periodici compiuti dai suoi funzionari nella fazenda dove sono impiegati lavoratori italiani.

A queste ispezioni sarà invitato ad assistere il Rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione od un suo Delegato.

ART. 8. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a facilitare l'organizzazione e il funzionamento delle società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e simili iniziative di carattere associativo e cooperativistico tra i lavoratori agricoli italiani, accordando loro tutte le possibili agevolazioni.

ART. 9. — La casa del colono costituisce domicilio a tutti gli effetti della inviolabilità sancita dalla Costituzione brasiliana, ancorchè egli non ne sia nè proprietario, nè affittuario.

ART. 10. — Il Governo dello Stato di S. Paolo accorderà ai medici laureati in Italia il termine di 5 anni dalla data dell'arrivo per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio professionale nello Stato di San Paolo, autorizzandoli per tale periodo ad esercitare liberamente la professione con i connazionali.

ART. 11. — Le case necessarie nella fazenda per l'istruzione elementare ai figli dei coloni saranno aperte e mantenute a cura dei *fazendeiros*.

L'istruzione sarà impartita secondo il programma ufficiale brasiliano integrato dall'insegnamento della lingua italiana e di elementi di storia e di geografia d'Italia.

L'insegnante dovrà ricevere il gradimento dell'autorità scolastica statale, e, per quanto riguarda l'insegnamento dell'italiano, del Delegato del Commissariato.

ART. 12. — Ferme restando le disposizioni di legge circa il Patronato agricolo dello Stato di S. Paolo, nei contratti di lavoro sarà stabilito che le controversie sorte fra il colono ed il proprietario in dipendenza del contratto di lavoro saranno deferite all'arbitrato di una persona designata di comune accordo fra il Governo dello Stato di S. Paolo e il Rappresentante del Commissariato, salvo, tuttavia, il diritto del colono di ricorrere, ove lo preferisca, ai Tribunali rurali.

ART. 13. — L'Autorità designata nel presente accordo come rappresentante del Commissariato è il Delegato del Patronato (italiano) degli emigranti di San Paolo.

ART. 14. — Allo scopo di facilitare agli italiani al Brasile la continuazione dei benefici delle assicurazioni vigenti in Italia, e non ancora introdotte in Brasile, il Governo dello Stato di San Paolo, autorizza l'istituzione in quello Stato di Agenzie e Succursali degli Istituti italiani per le assicurazioni sociali e sulla vita, con esenzione da ogni imposta o tassa speciale per le operazioni di assicurazioni di emigranti italiani.

ART. 15. — Il Governo dello Stato di S. Paolo si impegna a favorire nella più grande misura possibile la concessione gratuita di terre ai lavoratori italiani nelle località ove più facile e più rapida ne riesca la messa in valore, ed a facilitare con esonero di tasse e con altre agevolazioni, l'acquisto di quelle concesse a pagamento, nonchè la fornitura dei mezzi ed attrezzi di lavoro.

Il Governo predetto si impegna altresì ad assicurare che ogni azienda o impresa agricola nella quale siano impiegati più di 500 lavoratori italiani sia collegata con strada ordinaria alla più vicina stazione ferroviaria e sia dotata di un regolare servizio di polizia.

Per la costruzione di tali strade come per l'esecuzione di altre opere pubbliche saranno preferite nella concessione degli appalti le cooperative di lavoro all'uopo costituite fra lavoratori italiani, riservandosi il Governo di compensare in tutto o in parte il lavoro compiuto o collaudato colla con-

cessione di terre demaniali da colonizzare entro il termine di 20 anni, trascorso il quale torneranno, se non colonizzate, in possesso dello Stato.

La terra demaniale sarà valutata a questo fine in ragione non superiore ai 15 milreis l'ettaro.

ART. 16. — Il presente accordo sarà sottoposto all'approvazione del Governo italiano e del Governo federale brasiliano. Esso avrà la durata di tre anni e si intenderà indi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia fatta tre mesi prima della scadenza.

CONTRATTO-TIPO PER COLONI ITALIANI

CHE DEBBANO LAVORARE NELLE FAZENDE DELLO STATO DI SAN PAOLO.

Il contratto sarà munito di una copertina che conterrà le indicazioni seguenti :

Quadernetta n.
 pel colono proveniente da
 arrivato il 192 contratto dal
 Sig. proprietario della fazenda denominata . . .
 situata nel Comune di Stazione di
 i quali, nella loro qualità di contrattanti, dichiarano presso questa Agenzia
 ufficiale di accettare tutte le condizioni indicate nell'annesso contratto,
 sia generali che particolari, e promettendo di adempiere fedelmente a
 tutte le stipulazioni.

Dichiarano altresì di convenire che i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalle stipulazioni dell'annesso contratto.

Firma del proprietario contrattante

Firma del colono contrattante

Certifico che tutte le condizioni del contratto suddetto, tanto generali come particolari, furono accettate dai contrattanti come risulta dalla « Richiesta di coloni » n. . . . e dalla ricevuta di « quadernetta » n. . . documenti, questi, archiviati in questa Agenzia.

San Paolo

Il Direttore del Dipartimento statale del lavoro

Bollo federale
da \$5000

Bollo dello Stato

In nome e per delega del Commissariato generale dell'emigrazione approvo la proposta di contratto qui acclusa firmata dal Signor e dichiaro che l'ingaggio del colono richiesto avrà corso nel Regno d'Italia secondo le disposizioni dell'accordo firmato a Roma il

*Il Rappresentante del R. Commissariato generale
della emigrazione italiana*

Testo del contratto.

ART. 1. — Saranno forniti gratuitamente al colono, dal proprietario della fazenda, i mezzi di trasporto per sè, famiglia e bagagli dalla stazione prossima alla fazenda e la casa di abitazione composta di un numero di ambienti, oltrechè della cucina (la quale sarà provveduta di un camino per l'uscita diretta del fumo), non inferiore al numero dei componenti la famiglia diviso per tre.

La casa di abitazione verrà consegnata al colono in perfetto stato di conservazione e di pulizia, sarà provveduta di tetto di tegole e pavimento di mattoni e verrà imbiancata una volta l'anno a cura e spese del proprietario a cui carico andranno tutte le necessarie riparazioni per guasti non imputabili al colono.

Sarà cura del proprietario osservare le prescrizioni del Codice sanitario dello Stato di S. Paolo per quanto si riferisce all'igiene nella fazenda e proprietà agricola in generale, ed in modo speciale alla fornitura dell'acqua potabile alla colonia.

È obbligo del colono mantenere la propria casa in buone condizioni di pulizia.

Il proprietario rispetterà e farà rispettare dai suoi amministratori ed impiegati i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi brasiliane e riguardanti il domicilio e la residenza del colono. L'eventuale inosservanza di questa disposizione potrà essere considerata dal colono come causa giustificata di abbandono della fazenda prima della scadenza del contratto.

ART. 2. — Il colono si obbliga a coltivare le piante di caffè a lui affidate in modo da conservarle sempre in terreno pulito, a ripiantare quelle che eventualmente venissero a mancare durante la validità del contratto, a trattare molto bene i ripianti, a togliere tutte le vegetazioni parassitarie che nascessero tra le piante di caffè, ad eseguire la pulitura, il raccolto, lo spargimento delle bucce (cisco) e dei mucchi di terra, nel modo e nel tempo che gli verranno indicati dal proprietario o dall'amministratore e purchè i detti lavori possano compiersi prima della scadenza del presente contratto nel caso che il colono od il proprietario non lo rinnovino per un nuovo periodo annuale.

ART. 3. — Il proprietario non eseguirà alcun anticipo, oltre ai versamenti mensili o bimestrali stabiliti in ragione del numero delle piante di caffè assegnate al colono, tranne quelli necessari in occasione dell'entrata del colono in fazenda o di malattie dello stesso o di componenti la sua famiglia.

ART. 4. — Il colono è obbligato a curare il pascolo della colonia, a mantenere in buono stato la cinta dello stesso, ad estinguere gli incendi nei boschi, nelle cinte e nelle case.

Saranno prestati gratuitamente i servizi necessari al pascolo della colonia quando lo stesso serva esclusivamente per gli animali dei coloni. Negli altri casi sarà corrisposta al colono la mercede giornaliera stabilita nel presente contratto.

Art. 5. — Il colono potrà allevare porci o capre, nonchè l'altro bestiame consentitogli, in pascoli adatti, da esso preparati e conservati, in località all'uopo destinate dal proprietario, essendo responsabile del danno che, eventualmente, gli animali stessi potessero causare.

Art. 6. — Se il proprietario non adempirà alle disposizioni del presente contratto, oppure se, prima della sua scadenza, licenzierà il colono senza causa giustificata, gli pagherà il doppio di quanto esso avrebbe dovuto guadagnare nell'anno pel servizio di coltivazione del caffè assegnatogli.

Sono considerate cause giuste pel licenziamento :

- a) malattia prolungata,
- b) sregolatezza e continuata negligenza in servizio,
- c) ubbriachezza abituale,
- d) insubordinazione,
- e) inadempienza della clausole del presente contratto.

Art. 7. — Il colono che, senza causa giustificata, si ritirasse dalla fazenda prima della scadenza del presente contratto, perderà la metà di quanto avrà guadagnato nell'anno pel servizio di coltivazione del caffè assegnatogli.

Sono considerate cause giustificate per ritirarsi :

- a) infermità che gli impedisca di lavorare,
- b) cattivi trattamenti da parte del proprietario, amministratore od impiegati dipendenti,
- c) inadempienza da parte del proprietario delle clausole del presente contratto,
- d) trasferimento in altra fazenda dello stesso proprietario quando questo provvedimento non sia giustificato dall'aver il colono trasferito turbato la tranquillità degli altri lavoratori.

Art. 8. — Il proprietario che vorrà dispensare il colono dal servizio allo scadere del contratto, dovrà avvertirlo trenta giorni prima della scadenza. In mancanza di questo avviso, e qualora il proprietario non rinnovi il contratto colonico per l'anno seguente il colono uscendo dalla fazenda avrà diritto all'indennizzo stipulato nell'art. 6.

Art. 9. — Il colono che vorrà ritirarsi dalla fazenda allo scadere del contratto è obbligato ad avvertire il proprietario, o l'amministratore, trenta giorni prima della scadenza. In mancanza di questo avviso, e qualora esso intenda di abbandonare ugualmente la fazenda allo scadere del contratto, incorrerà nel disposto dell'art. 7 del presente contratto.

Art. 10. — Gli animali, i prodotti e le piantagioni del colono costituiscono la garanzia del suo debito verso il proprietario, anche se sono detenuti da terze persone. Sono esclusi da questa garanzia di debito i mobili, gli utensili domestici e gli strumenti da lavoro di proprietà dei coloni.

Art. 11. — Fermo restando il diritto del colono di acquistare dove crederà più opportuno i generi dei quali ha bisogno (obbligandosi il proprietario ad effettuare sempre in denaro, con esclusione di qualunque specie di buoni, i pagamenti rateali ed il pagamento finale dell'annata), qualora il proprietario fornisca direttamente al colono generi alimentari, articoli di

vestiario, utensili domestici e strumenti da lavoro, i prezzi addebitati al colono dovranno essere quelli della fattura di acquisto accresciuti delle sole spese di trasporto ferroviario.

ART. 12. — Le scritturazioni relative alla situazione di debito e di credito del colono saranno curate dal proprietario in conformità del disposto negli articoli 324 e seguenti del Decreto n. 2400 relativi al Patronato agricolo.

La quadernetta è proprietà del colono.

ART. 13. — Il proprietario promuoverà l'istituzione e il funzionamento (sotto il regime della legge del Patronato agricolo) di Cooperative tra lavoratori agricoli per l'assistenza medica e farmaceutica e nei casi di infortunio sul lavoro.

ART. 14. — Sarà agevolato dal proprietario il funzionamento di scuole nelle quali si impartisca gratuitamente agli italiani nati in Italia, ed in età scolastica, l'insegnamento primario italiano.

ART. 15. — Ferme restando le disposizioni di legge circa il Patronato agricolo dello Stato di S. Paolo, nei riguardi dell'opera di tutela allo stesso affidata, le controversie sorte per effetto o a proposito dell'applicazione del presente contratto saranno deferite all'arbitrato di una persona designata di comune accordo tra il Governo dello Stato di S. Paolo e il rappresentante del Commissariato.

È, però, salvo il diritto al colono di ricorrere, ove lo preferisca, ai Tribunali rurali.

ART. 16. — Nessuna ritenuta, indennizzo o multa potrà essere imposta al colono se non sarà espressamente stabilita nel contratto (art. 329 del Decreto 2400).

Le multe disciplinari non potranno eccedere i 5\$000 ed il loro importo andrà a beneficio della cooperativa della fazenda o, mancando la cooperativa, di quell'Istituto di Previdenza o di Beneficenza che verrà indicato di comune accordo tra il fazendeiro ed il Rappresentante del Commissariato (stesso art. di legge).

ART. 17. — Sono nulli i patti che intervenissero tra coloni e proprietari, dopo la firma del presente contratto, in deroga allo stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI.

ART. 18. — Al colono sono assegnate, per la coltivazione N° piante di caffè di cui

Per ogni 1000 piante verrà corrisposto il salario annuo di

Il salario incomincerà a decorrere dal giorno dell'arrivo del colono in fazenda, quando il *cafezal* gli viene consegnato pulito.

Qualora, invece, fosse subito necessaria una pulitura (*carpa*), questo lavoro sarà pagato a giornata oltre il salario più sopra indicato.

Al colono giunto durante il raccolto, e che non verrà retribuito col salario stabilito per la coltivazione delle piante, sarà versato, in più del

prezzo stabilito pel raccolto nel seguente art. 19, quanto sarà stabilito nel comma e) dell'articolo stesso.

ART. 19. — Il raccolto del caffè sarà compensato come segue :

a) in ragione di \$ per ogni « *Alqueire* » di 50 litri esatti quando il « *derrubamento* » dei grani dalla pianta ed il raccolto effettivo degli stessi entro i sacchi avvienne contemporaneamente, ed il caffè viene dal colono consegnato, insaccato, sul limitare del *cafezal* (*careador*).

b) in ragione di \$ per ogni 50 litri esatti quando « *derrubamento* » e raccolto del caffè da terra hanno luogo in giorni diversi.

c) pel solo lavoro di « *derrubamento* » del caffè si corrisponderà un compenso di \$ per ogni pianta.

d) per solo raccolto in sacchi del caffè già « *derrubato* » sarà corrisposto un compenso di \$ per ogni 50 litri esatti.

e) pei coloni che giungeranno durante il raccolto, e che non percepiranno il salario per la coltivazione delle piante, i compensi stabiliti nei paragrafi precedenti verranno aumentati di

Il fazendeiro darà *gratis* i panni e sacchi necessari al colono pel raccolto del caffè. Questi panni e sacchi saranno restituiti dal colono alla fine del raccolto nello stato e condizione in cui si troveranno dopo il normale uso fattone.

ART. 20. — Per ogni giornata di lavoro fornita dal colono sarà corrisposto un salario di \$ a secco.

Le multe non saranno valide se non saranno comunicate al colono e registrate sulla quadernetta (dichiarando il motivo che le determinò), il giorno stesso della loro imposizione (stesso articolo di Legge).

Dovendosi procedere ad indennizzare il fazendeiro per danni a lui causati dal colono, ed in caso di mancato accordo tra il proprietario e il colono circa la reale consistenza ed effettivo ammontare del danno, si procederà in conformità del precedente art. 15.

ART. 21. — I pagamenti saranno effettuati come segue :

a) ogni mese, od al massimo ogni due mesi, sarà versata al colono una somma eguale ad un dodicesimo, oppure ad un sesto (rispettivamente) del salario annuale pattuito pel trattamento delle piante di caffè ;

b) ogni mese, durante il tempo del raccolto, sarà versato al colono, oltre la quota di compenso di cui alla lettera a), anche un anticipo equivalente ai due terzi del guadagno spettantegli pel caffè raccolto, sempre che il colono non sia in debito col proprietario.

c) il pagamento delle giornate di lavoro fornite dal colono sarà effettuato sempre in occasione dei pagamenti parziali di cui la lettera a) ;

d) la data del pagamento finale, e quella di scadenza del presente contratto, è il giorno 30 novembre di ogni anno.

All'uopo il fazendeiro disporrà che le bucce (cisco) del caffè sieno distribuite nelle piantagioni non appena terminato il lavoro del raccolto.

ART. 22. — Sarà consentito al colono di piantare, tra i filari del caffè i seguenti prodotti che rimarranno di sua proprietà :

Verrà concessa al colono, fuori del caffè e alla distanza di Km.

dalla sua casa di abitazione, un'area di terra della superficie di
sulla quale il colono potrà allevare animali e seminare prodotti che rimarranno
tutti di sua proprietà.

ART. 23. — In occasione dell'entrata del colono in fazenda, gli ver-
ranno forniti i seguenti animali :

Gratis

A prezzo di costo

Ed i seguenti generi di vitto :

Gratis

A prezzo di costo

ART. 24. — Il colono avrà diritto al servizio medico per sè e famiglia
mediante una ritenuta mensile di \$

OSSERVAZIONI E AGGIUNTE.

.
.
.

Vantaggi reali dell'accordo.

Il congegno creato da questo accordo si può così riassumere :

1. — Il Commissariato (contrariamente a quanto è successo
anche dopo l'applicazione del Decreto Prinetti, che ha lasciato
in vigore le « chiamate » di parenti e le partenze spontanee) ha
il pieno controllo su tutta l'emigrazione di lavoratori per le
fazende dello Stato di San Paolo, in quanto i proprietari per
ottenere lavoratori italiani devono passare attraverso il Com-
missariato. Tutte le domande di lavoratori devono essere fatte
con una proposta di contratto conforme ad un contratto-tipo,
in cui sono indicate alcune clausole generali e comuni nell'inter-
esse dei coloni. Per ogni singolo contratto, poi, il Commissa-
riato ha il potere di controllare le condizioni specifiche relative
alle *mercedi*, restando pienamente libero di negare l'arruolamento
di lavoratori italiani se non può ottenere condizioni le quali,
caso per caso, siano ritenute sufficientemente remunerative o
soddisfacenti.

È da osservare che il contratto-tipo è suscettibile di essere
sostituito, ogni qual volta sia preferibile, da un contratto di

mezzadria, o da condizioni particolari, come la cointeressenza nel raccolto, sempre che sieno volute od accettate, volta per volta, dal rappresentante del R. Commissariato.

Per rendere efficace il controllo preventivo sui contratti di lavoro offerti dai singoli proprietari, il Commissariato ha la facoltà di far visitare le fazende dal suo Rappresentante a San Paolo, onde avere direttamente i necessari elementi di giudizio. L'arruolamento dei lavoratori in Italia è poi fatto esclusivamente a cura del Commissariato, in modo da escludere ogni pressione artificiosa.

2. — Il Governo dello Stato di San Paolo si impegna a facilitare ai rappresentanti del Commissariato l'esercizio delle attribuzioni ad essi conferite dall'accordo per il controllo preventivo sulle proposte di contratto di lavoro e per l'assistenza agli emigranti italiani; si impegna a provvedere al trasporto gratuito dei lavoratori e delle loro famiglie dal paese di origine alla stazione prossima al luogo di destinazione definitiva, assicurando ad essi allo sbarco e durante il viaggio le condizioni di trattamento determinato nell'accordo; si impegna, inoltre, a vigilare sulla regolare esecuzione dei contratti di lavoro, procedendo a periodiche ispezioni nelle fazende con l'assistenza del Rappresentante del Commissariato e ad assicurare altre garanzie circa le condizioni di assistenza degli immigrati.

3. — I rapporti fra il colono ed il proprietario sono definiti mediante un contratto scritto, che deve uniformarsi ad un contratto-tipo adottato dal Commissariato, al quale spetta di esaminare, caso per caso, le proposte di contratto. Il contratto di lavoro contiene alcune clausole generali, che precisano i rispettivi diritti ed obblighi delle parti, in modo che la situazione del colono verso il proprietario sia fissata con alcune garanzie essenziali relative alle condizioni di vita, di libertà e di sicurezza. In ogni contratto, poi, devono essere specificate alcune condizioni particolari, dirette a precisare chiaramente il contenuto economico del rapporto, fissando la misura dei salari e dei compensi per i diversi lavori, le modalità di pagamento, la misura delle ritenute per eventuali servizi che l'azienda si assume di fornire ai coloni.

Solo sulla base di un contratto, che risponda a tali condizioni, e nel quale le mercedi siano fissate in misura ritenuta equa dal Commissariato, potrà aver luogo l'espatrio di lavoratori italiani per le fazende di San Paolo.

La situazione attuale.

Il progetto di accordo, sostanzialmente accettato tanto dal Commissariato generale dell'emigrazione quanto dal Governo dello Stato di San Paolo, avrebbe dovuto essere firmato dalle due parti ed approvato poi dal Governo italiano e dal Governo federale brasiliano.

Il Governo italiano aveva a suo tempo fatto sapere al Governo federale brasiliano (10 marzo 1924) che intendeva subordinare la sua approvazione dell'accordo con lo Stato di San Paolo alla condizione che fra i due Paesi, in attesa di un trattato di commercio, si regolassero i rapporti commerciali sulla base della clausola della nazione più favorita.

Non avendo il Governo federale brasiliano fatto ufficialmente conoscere la sua decisione a tale riguardo, la firma e l'approvazione dell'accordo fra il Commissariato generale dell'emigrazione ed il Governo dello Stato di San Paolo sono rimasti in sospenso.

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

La XXV Sessione del Consiglio Internazionale del Lavoro. — Ha avuto luogo a Ginevra dall'8 al 10 gennaio, sotto la presidenza del sig. Fontaine, presidente, Delegato del Governo Francese.

Vi sono intervenuti i delegati di dodici Governi, fra i quali il Cav. di Gr. Cr. De Michelis, per l'Italia, sei delegati padronali, fra i quali l'On. Olivetti, e sei delegati operai, con i relativi supplenti, tra cui l'On. D'Aragona per l'Italia.

L'ordine del giorno era il seguente:

1. Approvazione dei processi verbali della 84ª sessione.
2. Rapporto del direttore.
3. Ordine del giorno della Conferenza del 1926.
4. Costituzione del Comitato d'Emigrazione.
5. Modifiche al regolamento della Conferenza (rapporto della Commissione del regolamento).
6. Modifiche al regolamento del Consiglio d'amministrazione (rapporto della Commissione del Regolamento).
7. Resoconto della riunione del Comitato di corrispondenza per l'igiene industriale.
8. Rapporto del Comitato del bilancio.
9. Rapporto della sottocommissione della costruzione edile.
10. Data e luogo della prossima sessione.

La prima discussione si è svolta circa le varie questioni sollevate dal rapporto del Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, Albert Thomas. Notevole il dibattito sulla libertà sindacale, e quello sulla ammissione del Messico tra gli Stati aderenti alla Organizzazione del Lavoro.

La parte del rapporto relativa alla ratifica delle convenzioni, ha dato luogo come al solito, a lunghe discussioni. Il delegato operaio inglese Poulton, al quale si è unito il delegato operaio francese Jouhaux, ha criticato la ratifica delle convenzioni fatte da alcuni paesi sotto la condizione che avesse luogo la ratifica stessa da parte di altri Stati. Essi hanno sostenuto il principio della necessità delle ratifiche incondizionate; il delegato del Governo italiano, De Michelis, è intervenuto nel dibattito per sostenere, invece, il punto di vista che le ratifiche condizionate sono dei propulsori della legislazione sociale e che devono essere preferite alla astensione pura e semplice. Accennando alla ratifica condizionata della convenzione per la giornata di otto ore di lavoro fatta dall'Italia, ha detto che in questo caso la condizione posta dal nostro

Paese aveva due moventi di grande importanza ; il primo, di carattere economico, per cui la ratifica veniva resa impossibile qualora si fosse stabilito nei paesi vicini, con l'adozione di una giornata lavorativa più lunga, un regime di concorrenza industriale ; il secondo, di carattere internazionale, consistente nell'esercitare una cortese pressione sui governi dei paesi industriali, perchè non rimangano indifferenti nè alle richieste dei lavoratori, nè alle decisioni delle Conferenze internazionali del lavoro. Il delegato italiano ha invitato i delegati operai a rivolgere la loro attività verso un'azione di propaganda e di orientamento dell'opinione pubblica, nei rispettivi paesi, affinchè questi mettano le nazioni che, come l'Italia, hanno già ratificato la convenzione, in condizione da applicare la ratifica. Infatti, il miglior modo di annullare le condizioni poste sarà proprio quello della ratifica della convenzione da parte dei grandi Stati industriali.

Il Direttore Albert Thomas ha eloquentemente illustrato lo stesso punto di vista espresso dal delegato italiano dimostrando che l'organizzazione del lavoro trae maggior profitto dalle ratifiche condizionate che non dal ritardo nelle ratifiche stesse.

Nella seconda seduta è stato deciso che venga costituita una Commissione tecnica per l'Emigrazione composta di esperti e che le funzioni amministrative della Commissione siano disimpegnate dall'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio.

È stata questa la sola proposta transazionale che abbia potuto raccogliere l'adesione del gruppo dei paesi d'immigrazione anglo-sassoni, i quali avevano fatto tutti gli sforzi per impedire la costituzione di una Commissione composta di persone che avessero nella materia speciale competenza.

La lista degli esperti dovrà essere approvata dal Consiglio in una prossima sessione.

Il Consiglio ha ripreso, poi, l'esame delle questioni da mettere all'ordine del giorno della Conferenza del 1926, dopo aver stabilito che essa sarà divisa in due sessioni, una delle quali sarà specialmente dedicata alle questioni marittime, l'altra alle questioni generali.

Nella prima, saranno poste all'ordine del giorno le seguenti questioni :

1) Codificazione internazionale delle regole relative al contratto d'arruolamento dei marinai ; 2) principi generali d'ispezione del lavoro dei marittimi. Una terza questione, quella della fissazione della giornata di lavoro nella marina mercantile, non è stata definitivamente iscritta : il Consiglio si è riservato di esaminare in altra sessione la opportunità di porla in discussione davanti alla Conferenza.

Quindi il Consiglio Internazionale del Lavoro ha esaminato l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza

del 1926 — sessione generale — anche una questione concernente l'emigrazione fra quelle che erano state proposte dal Governo italiano, e cioè ispezione degli emigranti a bordo delle navi.

Il rappresentante padronale inglese, colonnello Lisgow, che è anche uno dei più grandi armatori britannici, ha parlato a lungo contro l'iscrizione di tale argomento, sostenendo il punto di vista inglese della incompetenza dell'Ufficio del lavoro basandosi anche sulla tesi che i passeggeri una volta a bordo dei piroscafi non sono più emigranti. Egli ha detto che in ogni caso la competenza spettava al Comitato marittimo internazionale.

Il delegato italiano De Michelis ha validamente combattuto, uno ad uno, gli argomenti contrari alla proposta avanzata dalla delegazione italiana ed ha difeso, con il principio della competenza, anche la concezione liberale trasfusa già nella legislazione italiana, e cioè che l'emigrante non può perdere la sua qualità specifica, neppure durante la traversata marittima.

Dopo un lungo dibattito è stato deciso, a maggioranza, di iscrivere la questione dell'ispezione a bordo, all'ordine del giorno della Conferenza generale del 1926.

Il Consiglio ha poi stabilito una lista di esperti per la Commissione di igiene industriale nelle sezioni di fisiologia del lavoro e della prevenzione degli infortuni. In questa lista sono stati inclusi per l'Italia il professore Patrizi e l'ing. Massarelli.

Il Consiglio ha anche lungamente esaminato le proposte di modifica di alcuni articoli del Regolamento della Conferenza e del Consiglio. Una di tali proposte si riferiva alla esclusione dal seno delle Commissioni della Conferenza annuale di delegati appartenenti ai gruppi padronali ed operai. La Commissione del Regolamento ha proposto, per mezzo del suo Presidente Prof. Mahaim, delegato belga, di mantenere lo « statu quo » per cui si riconosce ai gruppi la più completa autonomia attribuendo loro anche la facoltà di esclusione di determinati delegati dal seno delle Commissioni.

Il rappresentante governativo italiano, De Michelis, ha parlato in senso contrario, sostenendo la tesi che una siffatta interpretazione della autonomia dei gruppi è lesiva del regolare e logico funzionamento delle Commissioni, le quali sono in realtà gli organi funzionali ed essenziali della Conferenza. Essa può permettere atti di eccessivo esclusivismo che annullano lo spirito equitativo del trattato di pace. A sostegno di questa sua tesi il delegato italiano ha richiamato parecchi dichiarazioni fatte in varie occasioni, su questioni analoghe, dal delegato operaio francese Jouhaux. Il Prof. De Michelis ha, poi, dichiarato che sosterrà tale punto di vista davanti alla Conferenza ed ha aggiunto che, ove occorra, potrà essere promosso sulla questione il parere della Corte Suprema dell'Aia.

Infine, su rapporto dello stesso delegato italiano De Micheli, il Consiglio ha approvato quasi senza discussione le proposte che quegli ha fatto a nome del Comitato di bilancio, di cui è relatore, circa la gestione amministrativa e contabile dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, tanto per il 1924 quanto, in preventivo, per il 1925.

Il Consiglio internazionale del Lavoro, dopo aver approvato il rapporto della Sottocommissione per la nuova sede dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ha deciso di tenere la sua prossima riunione a Ginevra il 2 del prossimo aprile, ed ha chiuso la sua venticinquesima sessione.

ITALIA.

Il compito della « Dante ». — In questa pubblicazione si è sempre avuto cura di segnalare e porre nel debito rilievo la nobilissima azione che spiega la *Dante Alighieri* in difesa dell'italianità nel mondo.

A complemento di quanto fu altre volte scritto, è opportuno riprodurre il seguente squarcio di un discorso pronunciato a Fiume dal Sen. Salvatore Barzilai, che all'Associazione ha dato e dà ancora tanto fervido appoggio di fede e di entusiasmo :

« Si sono finalmente ottenuti dei confini strategici ; ma essi debbono essere valorizzati e presidati ; così bisogna vigilare nelle zone etniche di confini per una sempre alacre tutela della civiltà italiana in contrasto con ogni forma di propaganda straniera.

« Dobbiamo compiere una politica di assidua e cosciente difesa contro queste forze allogene che hanno dietro di sé grandi masse di popoli e di interessi non ancora disposti a disarmare.

« La *Dante Alighieri*, quindi, non ha perduto il suo ufficio ; ha ancora un lungo cammino da compiere ; anche perchè un paese di sovrappopolazione come il nostro, costretto a esportare l'esuberanza della sua mano d'opera, delle sue classi lavoratrici, ha bisogno che questi suoi figli siano non solo oggetto di previdenza economica e igieniche da parte del Commissariato della Emigrazione, ma trovino anche nei centri di lavoro, oltre i confini della Patria, la scuola, la biblioteca, tutte quelle istituzioni che possano giovare a mantenere in esse il carattere nazionale e a farle ancora e sempre coefficiente di irradiazione italiana.

« Questo, il compito che le resta da assolvere ».

L'emigrazione negli Stati Uniti nelle raccomandazioni del Comitato Nazionale dell'A. C. — Il Presidente del Comitato Nazionale, dell'Associazione dei Combattenti, on. Viola, ha inviato alle Federazioni la seguente lettera :

Crediamo opportuno richiamare la vostra attenzione sull'acclusa circolare [Circolare N. 39 - vedi *Bolettino* - giugno 1914, pag. 561] del Commissario di Emigrazione.

Vi saremo assai grati se vorrete rendere odotte le Sezioni e conseguentemente i fratelli d'arme che vivono nella vostra giurisdizione, delle condizioni in cui siamo, relativamente alle possibilità di nostro esodo negli Stati Uniti in seguito al « Johnson Bill » restrittivo della nostra emigrazione, e delle possibilità emigratorie negli altri Paesi (che vi sarà facile desumere dai dati ufficiali e dalle pubblicazioni degli Enti che si occupano di emigrazione).

In proposito preghiamo vivamente di non raccomandare e di non inviare a questi Uffici (senza un preventivo esame da cui emerga che il caso rientri in quelli contemplati dal 1° cap. di detta circolare) domande o solleciti di emigranti o loro famiglie intese ad ottenere l'imbarco per gli Stati Uniti.

Ciò varrà a indirizzare i nostri emigranti verso più accessibili vie di emigrazione, e ad evitare il danno che illusioni e delusioni producono in loro, conducendoli a perdere fede nella nostra solidarietà, nella efficacia del nostro aiuto, e del nostro interessamento.

In genere vi preghiamo di procedere ad un sommario giudizio di deliberazione delle pratiche relative ad emigrazione, dando il vostro interessamento e richiedendo il nostro, solo per quelle che abbiano almeno un'apparente consistenza di buon diritto ».

L'agglomerarsi in questi uffici di pratiche intese ad ottenere irraggiungibili scopi, o a sollecitare da noi un'azione che non possiamo spiegare per ragioni di competenza, pratiche automaticamente rimesse per il vostro tramite, da Sezioni e da ex-combattenti singoli, per solo carico di corrispondenza, dà a voi ed a noi un inutile aggravio di lavoro e danneggia i combattenti che meritano che a loro si dedichi quel tempo che invece ci si fa perdere.

Per tali motivi vi preghiamo anche di voler provvedere perchè le istanze di emigrazione siano trasmesse direttamente ai competenti organi del Commissariato d'Emigrazione e non ai nostri Uffici, perchè le trasmettano e ne seguano e ne curino il sollecito disbrigo: stimiamo che sia di più pratico effetto, e ci permettiamo di consigliarvelo, che voi curiate invece che ci sia inviata, quando ne sia il caso, comunicazione dell'inoltro e copia dell'istanza, perchè noi possiamo provvedere di conseguenza.

AUSTRIA.

L'emigrazione. — Nella Commissione del bilancio il Cancelliere Ramek, rispondendo ad un'interrogazione, dichiarò essere il problema dell'emigrazione uno dei più difficili della vita economica austriaca. La quasi completa chiusura del mercato di lavoro Nord americano, ha orientato l'emigrazione austriaca verso il Sud America, ove tuttavia essa non trova delle condizioni di esistenza che le consentano di vivere adeguatamente. Fra i Paesi europei, quelli dove gli emigranti austriaci trovano un'accoglienza migliore, sono la Francia e il Belgio, che hanno soprattutto bisogno di mano d'opera qualificata. Anche nei predetti paesi, tuttavia, gli emigranti austriaci sono lungi dal trovare quell'accoglienza e quel trattamento che sarebbe augurabile vi trovassero.

L'emigrazione austriaca per i paesi transoceanici, che negli anni 1919 e 1920 complessivamente era di 5009 persone, fu negli anni 1921, 1922 e 1923 rispettivamente di 5176, 10579, 15497 persone. Nell'anno 1924, l'emigrazione, invece, si è notevolmente contratta.

BELGIO.

La mano d'opera straniera. — Il Belgio continua a ricorrere largamente all'impiego di mano d'opera straniera per le sue miniere ed officine.

Pel solo comune di Marchienne-au-Pont, che conta una popolazione di 20.000 abitanti, una statistica del mese di novembre

segnala la presenza di 2294 stranieri (cioè l'11,5 % della popolazione locale), così distinti: italiani, 994; olandesi, 81; spagnoli, 63; tedeschi, 9; francesi, 626; polacchi, 128; svizzeri, 22; portoghesi, 25; cecoslovacchi, 14; egiziani, 3; arabi, 1; inglesi, 14; venezuelani, 1; marocchini, 10; lussemburghesi, 14; ungheresi, 12; africani del Sud, 2; rumeni, 13; greci, 1; canadesi, 3; etiopi, 1; siriani, 1; irlandesi, 1; messicani, 2; australiani, 7; austriaci, 2; estoniani, 2; paraguaiani, 1; persiani, 1; brasiliani, 1; senegalesi, 1; cinesi, 13; cileni, 12; armeni, 5; peruviani, 6; argentini, 1; americani degli Stati Uniti, 7; russi, 37.

Si ritiene che nel distretto di Charleroi, che conta un mezzo milione di abitanti, gli stranieri ammontino a cinquantamila.

POLONIA.

L'emigrazione polacca nel Brasile. — È risaputo che la Polonia, paese di fortissima natalità, ha bisogno di trovare collocamento fuori dei suoi confini ad oltre 100.000 lavoratori agricoli, assolutamente esuberanti per la sua economia rurale. La riforma agraria, che è in corso di sviluppo e si basa sulla divisione dei latifondi, è da molti considerata un grave errore, poichè le grandi proprietà agricole sono bene amministrate e condotte, mentre le piccole proprietà, che sono destinate a succedere a quelle, non possono contare su un personale tecnicamente competente e fornito di abbondanti risorse finanziarie per la migliore valorizzazione del suolo.

Durante il 1924 passarono in Francia 59.000 emigranti polacchi, dei quali 29.000 destinati all'agricoltura; pel 1925 si prevede che ve ne passeranno circa 30.000, prevalentemente agricoltori. Ma si tratta di un esodo insignificante, se si pensa che la popolazione polacca, come la nostra, aumenta ogni anno di 450.000 persone.

Recentemente il Governo polacco ha inviato un suo funzionario al Brasile per studiare le possibilità di collocamento di un forte contingente di emigranti polacchi. I progetti in vista, che sono ora esaminati a Varsavia, si ridurrebbero a due: uno per lo stato di San Paolo e l'altro per gli stati di Paranà e di Santa Catharina.

Secondo il primo, conformemente a quanto si praticerebbe per l'immigrazione giapponese, i coloni verrebbero impiegati durante due anni nelle *fazendas* ed in più del salario riceverebbero, a 100 km. dalla più vicina linea ferroviaria, un lotto di 25 ettari da disboscare e da coltivare per loro conto.

Per gli stati di Paranà e Santa Catherina, si seguirebbe un identico processo di colonizzazione, senza però, transitare per la *fazenda*: colonizzazione diretta fondata sulla coltivazione dell'erba *mate*, che si ritiene tanto redditizia da permettere in due anni il riscatto integrale del terreno.

Com'è noto, la colonizzazione diretta polacca esiste da anni in Santa Catharina, e soprattutto nel Paranà, dove costituisce, anzi, l'elemento colonico numericamente prevalente. Se, dunque, i progetti attualmente allo studio, dovessero tradursi in atto, il contingente emigratorio polacco nel Sud del Brasile, si accrescerebbe sensibilmente.

Vaste estensioni di terra adatta alla coltivazione del *mate* esistono nel Paranà e in Santa Catharina, specie nella zona attraversata dalla ferrovia da S. Paolo a Rio Grande, ma sono generalmente in mano di concessionari, tra i quali la stessa compagnia ferroviaria.

RUSSIA.

La colonizzazione. — Un tentativo di colonizzazione in Russia si è avuto nella primavera scorsa, da parte degli operai organizzati della frazione socialista di sinistra di Zurigo. Un certo numero di famiglie emigrò per formare una colonia agricola a Nowa Lawa. L'iniziativa era dovuta al noto comunista svizzero Fritz Platten. A giudicare dalle notizie pubblicate ora dai giornali, il risultato non deve essere stato felice. Infatti, si sta facendo una colletta in seno alle organizzazioni sindacali svizzere a favore dei lavoratori emigrati in Russia. Nell'appello per la colletta si affermerebbe, a stare alle notizie della stampa, che occorrono dei viveri per gli emigrati, perchè gli europei occidentali non si possono facilmente adattare al modesto tenore di vita del contadino russo. Si aggiunge che anche condizioni di clima e di intemperie avrebbero frustrate nel corso del primo anno le aspettative dei coloni. Si ritiene infine che fra breve Fritz Platten ritornerà a Zurigo.

SVIZZERA.

La nuova legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. — Sotto il titolo di « legge federale del 17 ottobre 1924 concernente l'allocatione di sovvenzioni per l'assicurazione contro la disoccupazione » è stata recentemente promulgata la legge che, qualche tempo fa, le Camere federali avevano approvato.

Detta legge tende a favorire lo sviluppo dell'assicurazione contro la disoccupazione a mezzo dell'azione autonoma dei cantoni dei comuni e delle associazioni padronali e operaie. Essa non introduce un sistema obbligatorio, ma si limita a incoraggiare coll'attribuzione di sussidi federali l'assicurazione volontaria praticata dalle casse di disoccupazione e private.

Tale sistema applicato finora a titolo provvisorio (poichè la concessione di una sovvenzione alle casse richiedeva ogni anno un

voto speciale delle Camere) è reso definitivo dalla nuova legge che istituisce una sovvenzione permanente e regolare a favore delle varie casse.

Le principali modificazioni subite del progetto originale si riferiscono, da una parte, all'ammontare della sovvenzione federale, e, dall'altra, al tasso delle indennità.

La sovvenzione uniforme, prevista dal progetto per tutte le categorie di casse e fissata al 30 per cento della totalità delle indennità quotidiane versate da queste conformemente al disposto del loro statuto, sarà da ora in poi del 40 per cento di tali indennità per le casse pubbliche e le casse private a gestione paritaria, e del 30 per cento per le altre casse private. Inoltre l'assemblea federale può temporaneamente elevare il tasso della sovvenzione del 10 per cento al massimo.

Per quanto riguarda le indennità, la legge chiarisce le disposizioni del progetto, stabilendo la distinzione fra i disoccupati celibi e quelli che hanno un obbligo legale d'assistenza e disponendo che l'indennità di questi ultimi debba sorpassare quelle degli altri, almeno del 10 per cento della perdita di guadagno normale.

Il limite massimo resta fissato al 60 per cento.

L'assicurazione si applica ugualmente alla disoccupazione parziale e la legge stabilisce a questo riguardo che l'indennità deve essere calcolata in modo che, accresciuta del guadagno realizzato dal disoccupato parziale, non raggiunga più del 70 per cento o del 90 per cento del salario normale integrale a seconda che si tratti di un celibe o di un disoccupato con famiglia a carico.

Promulgata il 22 ottobre 1924, la legge doveva entrare in vigore il 20 gennaio 1925, se nel frattempo, non si fosse fatto corso al diritto di *referendum*, di cui all'art. 89 della costituzione federale.

L'emigrazione. — La diminuzione della emigrazione transoceanica dalla Svizzera, avveratasi quest'anno in confronto del 1923, seguita anche nel mese di settembre. Infatti, nel settembre 1924 emigrarono 569 persone in confronto di 841 nel settembre 1923, cioè con una diminuzione di 272 persone.

Dal principio dell'anno fino a tutto settembre la cifra è di 2760 emigranti nel 1924, in confronto di 6.202 nello stesso periodo del 1923: la diminuzione nei primi nove mesi raggiunge adunque la cifra di 3442 emigranti.

Tre problemi dell'immigrazione. — È stata tenuta recentemente, a San Gallo, una conferenza dal dott. Roshmund, capo dell'Ufficio Federale della Polizia degli stranieri, sul tema della immigrazione in Svizzera.

Il Roshmund, premesse notizie retrospettive sul movimento di emigrazione e di immigrazione svizzera e sui mezzi legali usati per disciplinarla, ha esposto la necessità attuale del limite alla superpopolazione straniera illustrando i vari congegni giuridico-economici con i quali dovrebbe raggiungersi lo scopo, e, come conclusione della sua dissertazione, che sembra rappresentare l'opinione delle Autorità svizzere, ha presentato le seguenti tesi :

La superpopolazione straniera costituisce un pericolo per lo sviluppo economico, culturale e politico della Svizzera. Per combatterla debbono essere prese in considerazione le misure seguenti :

1°) Introduzione della naturalizzazione in base al *ius soli* ;
 2°) Regolamento per la legge federale del soggiorno e del domicilio degli stranieri e garanzia della più completa libertà per la loro ammissione ;

3°) Creazione di una base legale per gli uffici pubblici di collocamento ;

4°) Trasformazione delle maestranze che eccedono i bisogni in alcune professioni per prepararle per quelle altre professioni ove esiste una deficienza, preparazioni delle giovani maestranze per queste professioni mediante sviluppo dell'orientamento nella scelta della professione e sviluppo della preparazione professionale ;

5°) Raggruppamento e bonifica delle terre per aumentare l'occupazione nell'agricoltura.

Soltanto con l'applicazione di tutte queste misure si potrà combattere efficacemente la superpopolazione. In considerazione dell'importanza nazionale di questa questione è da sperare (ha concluso il R.) che tutte le parti presteranno il loro concorso per una estesa applicazione dei postulati che precedono.

UNGHERIA.

Concessione per il trasporto degli emigranti. — Il Ministro degli Affari Interni con sua ordinanza N. 251.335, 1924 B. M. XII. ha prolungato per un anno, cioè fino al 31 dicembre 1925, la concessione governativa a 13 Società di Navigazione estere per il trasporto degli emigranti ungheresi. Secondo nazionalità le Società si dividono come segue : 3 inglesi, 3 americane, 2 italiane, 2 tedesche, 1 olandese, 1 francese, 1 belga. Tra le Società concessionarie si trovano la Navigazione generale italiana di Genova e la Cosulich di Trieste. Le Società hanno ottenuto l'autorizzazione al trasporto di emigranti anche per paesi di destinazione che non fossero eventualmente enumerati nel documento originale di concessione.

BRASILE.

Una legge d'immigrazione nello Stato di Bahia. — Lo Stato di Bahia ha promulgato, in data 23 agosto 1924, una nuova legge sull'immigrazione. Essa autorizza il governo dello Stato a organizzare un ufficio di colonizzazione allo scopo di favorire l'installazione, nel suo territorio, di cittadini brasiliani e stranieri. Il Governo potrà, ove occorra, espropriare delle terre dietro indennizzo ai proprietari per fini di colonizzazione. Per quanto è possibile, le colonie dovranno essere composte di persone di varie nazionalità e comprendere dei brasiliani, e il governo dello Stato provvederà perchè i coloni ottengano tutti i vantaggi che sono accordati dal Governo federale e dai governi locali. Gli immigranti saranno esentati dal pagamento delle imposte.

Si procederà infine alla sistemazione di un asilo dove essi possano essere temporaneamente alloggiati finchè non siano in grado di sfruttare le terre che loro sono destinate.

La coltivazione del caffè ed i coloni stranieri. — Secondo una recente statistica compilata con i dati del ricupero dell'imposta sopra le piante del caffè (*cafeeiros*), esistevano, nel 1923, nello stato di San Paolo, 32.486 aziende agricole con 793.537.604 piante di caffè già formate. Su tale somma 13.197 proprietà, con 236 milioni e 382.301 piante di caffè, ossia il 29 % del totale, appartenevano a stranieri. Tenevano il primo posto fra questi ultimi gli italiani, con 9.759 proprietà e 141.344.301 *cafeeiros*.

Notasi che i figli degli stranieri, in detta statistica, già figurano come brasiliani, in conformità colle disposizioni della Confederazione rispetto alla cittadinanza. Inoltre è da rilevarsi che in essa non sono calcolati i *cafeeiros* nuovi, non ancora sottoposti a tributo.

I nuclei di proprietà italiana con più di un milione di *cafeeiros* si trovano nei seguenti *municípios* (in ordine alfabetico) dello Stato di San Paolo:

Amparo: 125 p. (2.470.100 c.); Araraquara: 104 p. (2.788.900 c.); Ariranha 75 p. (1.845.500 c.); Bariry: 260 p. (3.145.900 c.); Bebedouro: 99 p. (2.503.139 c.); Butacutá: 169 p. (1.970.000 c.); Brotas: 105 p. (1.561.960 c.); Campinas: 244 p. (2.628.340 c.); Catanduva: 58 p. (1.607.500 c.); Descalvado: 84 p. (2.233.202 c.); Dois Corregos: 118 p. (1.382.200 c.); Ibitinga: 94 p. (1.257.500 c.); Itajoby: 89 p. (2.056.000 c.); Itapolis: 366 p. (4.956.500 c.); Itatiba: 125 p. (1.634.600 c.); Itú: 142 p. (1.798.000 c.); Jaboticabal: 419 p. (5.853.500 c.); Jahú: 210 p. (2.243.400 c.); Jundiary: 112 p. (1.556.000 c.); Limeira: 186 p. (1.411.365 c.); Matão: 198 p. (4.573.800 c.); Mogy-Mirim: 240 p. (1.343.310 c.); Monte Alto: 431 p. (8.384.000 c.); Olympia: 203 p. (5.193.000 c.); Orlandia: 64 p. (1.199.000 c.); Pirajubi: 21 p. (1.049.000 c.); Piraju: 92 p. (1.215.000 c.); Pedrinheiras: 113 p. (1.012.800 c.); Rio Claro: 113 p. (2.401.525 c.); Rio das Pedras: 88 p. (1.319.300 c.); Rio Preto: 335 p. (6.750.000 c.); Santa Adelia: 125 p. (2.469.600 c.); S. Cruz do Rio Pardo: 57 p. (1.266.000 c.); São Carlos: 139 p. (2.818.450 c.); S. José do Rio Pardo: 90 p. (1.547.712 c.); São Manoel: 156 p. (2.301.958 c.); Serra Negra: 270 p. (3.444.000 c.); Sertãozinho: 217 p. (1.807.500 c.); Taquaritinga: 316 p. (8.300.000 c.); Tieté: 432 p. (1.766.000 c.).

CANADÀ.

L'immigrazione nel secondo trimestre del 1924. — Sono giunti al Canadà nel secondo trimestre del 1924, n^{ro} 53.245 immigranti, così ripartiti:

provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda:	28.459;
» dagli Stati Uniti:	5.742;
» da altri paesi:	19.314.

EQUATORE.

La politica sociale. — Prendendo possesso della sua carica, Gonsalo Cordova, nuovo presidente della Repubblica dell'Equatore, pronunziava recentemente un discorso nel quale esponeva soprattutto il programma sociale che ha intenzione di svolgere durante il suo mandato.

Egli si espresse in questi termini:

« La legislazione sociale non è ancora stata studiata fra noi in modo organico che risponda alle aspirazioni degli operai agricoli. Poichè non abbiamo un codice del lavoro, tutte le riforme sociali che abbiamo adottato, specialmente in materia di infortuni sul lavoro, restano senza applicazione pratica. Inoltre, noi non abbiamo ancora legiferato sulle malattie professionali, sull'invalidità, sulla questione dell'alloggio, sul lavoro delle donne e dei ragazzi e sulla partecipazione dei benefici.

« Io ritengo che urge emanare una legge che disponga il frazionamento della grande proprietà e assicuri garanzie ai produttori. È pure indispensabile sfruttare la ricchezza nazionale in un modo più razionale. Bisogna, infine, che i coloni, che hanno lavorato più di due anni in Equatore e che hanno incorporato al loro patrimonio delle terre fino ad allora non dissodate, possano diventarne proprietari ».

GUATEMALA.

L'immigrazione cecoslovacca. — Il Governo della Repubblica del Guatemala, allo scopo di incoraggiare la valorizzazione delle risorse naturali del paese, ha fatto appello a un centinaio di famiglie cecoslovacche, a disposizione delle quali sono state messe terre libere di ogni imposta per dieci anni. Dette famiglie riceveranno, inoltre, il materiale necessario per l'agricoltura, esente da ogni spesa doganale.

Il Governo della Repubblica del Guatemala si propone di sollecitare il concorso di altre famiglie cecoslovacche; ma prima sarà da vedersi quale esito avrà il primo esperimento.

MESSICO.

Adagio coll'emigrazione! — Nel fascicolo di settembre u. s. *Il Bollettino Ufficiale mensile della Camera di Commercio Italiana di Messico*, scrive quanto segue:

Se applaudiamo senza riserve l'opera che si sta svolgendo per intensificare i traffici commerciali tra i due Paesi [Italia o Messico], dobbiamo anche coscienziosamente desiderare, *per il momento*, l'arrivo dall'Italia solo di viaggiatori, di rappresentanti di Case da campionarci uniti a quantitativi di merce, e di uomini d'affari.

Messico non si trova, attualmente, in condizioni di assorbire vantaggiosamente emigranti alla rinfusa.

Non cento connazionali, ma uno solo che arrivi a Messico, si troverà alle prese con difficoltà enormi, non diciamo a trovare un modesto lavoro, che gli permetta giustamente di fare anche le sue piccole economie, ma bensì che gli dia i soli e ben miseri mezzi di vita.

Casi pietosi e senza speranza di poterli riparare, dobbiamo purtroppo verificarli giornalmente, ed è per questo che ci siamo decisi di uscire dal riserbo, e di compiere così il dovere di parlare chiaro a tutti in Patria. Saremo felici se da qualche parte ci arriverà una smentita.

Ce lo auguriamo di cuore per i nostri connazionali.

PARAGUAY.

L'immigrazione. — Il Consiglio dell'immigrazione ha sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica un progetto per il miglioramento delle condizioni fatte agli immigranti e per l'adozione di misure atte a favorire lo sviluppo di correnti emigratorie dai paesi dell'Europa centrale verso il Paraguay.

ANGOLA.

La colonizzazione. — Quando si parla di possibilità di imprese colonizzatrici nell'Angola, occorre distinguere e precisare un po' mediante tante distinzioni, quante le possibili imprese colonizzatrici, quante le categorie dei coloni, quante le località speciali in un territorio ampio quattro volte l'Italia.

Non tutti i distretti sono favorevoli per gli Italiani. Il distretto del Congo all'estremo nord, quello di Lunda a nord-est, ed il distretto di Loanda nella parte settentrionale costiera, sembrano i meno adatti, per ragioni di latitudine. Di fatto, nel quadro comparativo delle attività odierne dell'Angola, quei distretti vengono all'ultimo posto. Di essi non attirano l'attenzione degli europei che le lontane località interne, in generale.

L'osservazione della latitudine porterebbe ad una deduzione negativa anche per la parte centrale, o gran parte del distretto di Benguella, tra i paralleli 10° e 13°. Ma è risaputo che questa latitudine sul versante ovest del continente africano è spostabile verso la zona temperata, agli effetti climatici, di parecchi gradi

perchè vi sono gli effetti di una corrente oceanica fredda, che sale. Di fatto, nel quadro delle attività coloniali dell'Angola, il distretto di Benguella viene al primo posto, da tutti i punti di vista, ed è quello che richiama di più l'attenzione degli europei.

Per questa considerazione il distretto di Mossamedes, che è il più meridionale, dovrebbe dirsi tra i più adatti per coloni della zona temperata. Ed ecco che conta già 30-40 anni di vita coloniale molto promettente, ad opera di Boeri e di Portoghesi.

Questa distinzione, riguardante i territori, è particolarmente importante, perchè ci mette a contatto con la prima realtà.

Dove, infatti, le condizioni di clima e di ambiente sono meno favorevoli per coloni italiani, ivi maggiori, al presente, sono le possibilità per coloni dell'ultima ora; viceversa, per luoghi dove le condizioni di clima e di ambiente sono più favorevoli: in questi, le possibilità per coloni dell'ultima ora sono minori.

Il distretto di Mossamedes, sul confine della già Africa tedesca del sud-ovest, è il luogo dove si appuntano le aspirazioni dei boeri. Pionieri boeri sono sull'altipiano dell'Huilla già dal 1880, e vi prosperano in più migliaia. Vi è poi nel Mossamedes la grande Compagnia portoghese dell'Angola, che ha prerogative sovrane su di un'area di 23 milioni di ettari.

Alla loro volta accaparratori del distretto di Benguella sembrano gli inglesi. Dal porto di Lobito alla *British Central Africa* è tutta una serie di posti inglesi, disseminati, ma con direzione equatoriale. Inglese è la ferrovia; inglese è il territorio, che la fiancheggia con zone già occupate, come quella di Joubert Pensar, ampia ha. 48.564, e che la ferrovia attraversa per una lunghezza di 30 Km.; inglese è la *Zambesia Explorating Co. Ltd.*, che vi ha occupato ha. 263 mila nella zona limitrofa alla Rhodesia di nord-ovest. Inglese è la *Chartered*; il gruppo *Williams*; la *Tanganica Concession Ltd.*; e la *Union minière*, tutte più o meno cointeressate alla ferrovia del Benguella, come alle ferrovie dell'Unione sud-africana della Rhodesia, della già Africa tedesca del Sud-ovest, delle miniere del Catanga, ecc.

GIAPPONE.

L'emigrazione per il Brasile. — Il Giappone si preoccupa, come è noto, di trovare sempre nuovi sbocchi alla sua popolazione esuberante.

Nel marzo 1924, il direttore dell'Ufficio del Lavoro fu mandato in America del Sud, per ricercarvi i paesi che per le loro condizioni si presterebbero meglio ad un vasto movimento di immigrazione giapponese, e la sua scelta si posò sul Brasile.

Egli ritornò al Giappone nei primi di novembre. Ma sulle sue

informazioni il Governo giapponese, fin dal mese di luglio, aveva organizzato e sussidiato una compagnia denominata *International Development Company*. Prima di separarsi, le Camere dettero la loro approvazione a questo provvedimento e votarono un primo credito di 600.000 yen per cominciare le operazioni.

Il Governo si propone di chiedere alla prossima sessione alle Camere crediti molto più considerevoli.

Pertanto sono già partiti due convogli: di 244 coloni, il primo, imbarcatosi a Kobe sul *Mexico Maru* dell'O. S. K., per San Paolo; di 300 persone, il secondo, che ha preso posto sul *Aua Maru*, della N. Y. K.

Il totale degli emigranti previsto fino al marzo p. v. è di 3000. Così sarà esaurito il primo credito di 300.000 yen, poichè ad ogni emigrante adulto è attribuita una somma di 200 yen pel suo trasferimento.

Secondo il giornale *Hoschi*, si conta di far partire più di 10.000 lavoratori. Attualmente sono al Brasile circa 36.000 giapponesi. Nel 1920, il numero degli emigranti verso quel paese fu di 810; nel 1922, di 965; nel 1923, di 891. Alla fine di dicembre 1924 essi, per l'anno in corso, ammontavano a circa 4000.

Gli emigranti giapponesi diretti al Brasile sono soltanto dei lavoratori rurali, di cui la repubblica americana ha grande bisogno per mettere in valore le immense distese del suo territorio.

Si ritiene che questi nuovi coloni andranno certamente ad aggrupparsi attorno alla piccola colonia d'Iguape, che è in floride condizioni. Questo centro esclusivamente giapponese conta circa 12.000 anime, ed il Governo brasiliano, desiderando di vedere sviluppare la cultura del riso su quella costa dello Stato di San Paolo, gli ha dato una concessione di 12 milioni di *acri* d'un terreno favorevole. Il raccolto ha finora superato tutte le speranze. Inoltre i coloni giapponesi si sono dedicati alla cultura del thè, che era in assoluta decadenza al Brasile.

Nella colonia di Iguape i giapponesi hanno i loro giornali, le loro scuole e sono quasi tutti in condizioni d'agiatazza. Vi è posto per nuovi emigranti e la risicoltura offre ancora in quella regione vaste possibilità.

Non è da credere, tuttavia, che i giapponesi residenti al Brasile si dedichino soltanto alla cultura del riso e del thè. Vi sono anche molte migliaia di domestici nelle migliori famiglie del paese, e i loro servizi sono molto apprezzati.

L'opinione pubblica brasiliana comincia ad allarmarsi di questo afflusso di gialli e auspica una ripresa intensa d'immigrazione bianca. Quanto agli asiatici, si vorrebbe, se mai, che essi prendessero la via della vallata dell'Amazonas, di cui il clima è sfavorevole agli europei.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Condizioni dei mercati esteri del lavoro al 31 gennaio 1925.

STATO	NOTIZIA
-------	---------

EUROPA

Albania	Le condizioni del mercato di lavoro albanese si mantengono sfavorevoli. A sconsigliare ogni e qualsiasi emigrazione si aggiungono le incerte condizioni politiche e il periodo rivoluzionario non ancora chiuso.
Austria	Le condizioni del mercato di lavoro in Austria continuano ad essere non buone, data la situazione economica finanziaria in seguito alla quale è notevolmente aumentata la disoccupazione nel paese. La possibilità di collocamento di mano d'opera straniera è quasi nulla.
Belgio	Nel Belgio, le condizioni generali del mercato di lavoro si mantengono buone, specie se si considerano in rapporto a quelle degli altri Stati europei. Viene sempre data la preferenza alla mano d'opera italiana (manovalanza in ispecie) che seguita a trovare facile impiego nelle miniere di carbone, nelle costruzioni edilizie e nei lavori di specialità.
Danimarca	Il mercato del lavoro in Danimarca, già poco florido, non ha mostrato alcuna tendenza a migliorare. L'industria versa in condizioni poco favorevoli. Unicamente per lavori in mosaico e stuccomarmo vi è una tenuissima richiesta di mano d'opera. Perdura l'ostilità delle organizzazioni operaie locali contro l'immigrazione di lavoratori stranieri.

STATO

NOTIZIA

Francia

Il mercato di lavoro in Francia continua a mantenersi buono. I salari risultano lievemente tendenti all'aumento. Nonostante il notevole afflusso di mano d'opera straniera, in molte regioni l'offerta ha sufficientemente corrisposto alla domanda. In diversi Dipartimenti vi è stata richiesta di muratori, stuccatori, decoratori e manovali, come nel dipartimento de la Drôme; in qualche altro, come nella Loira, vi fu attivissima ricerca di domestici, di manovali e di operai addetti all'industria dei metalli, all'industria chimica e alle imprese di costruzioni. Sempre attiva è la richiesta di minatori e manovali per le miniere della Mosella. In alcune zone, però, si è verificato qualche licenziamento d'operai, come nel nord, dove l'attività industriale si è ristretta a causa della stagione inoltrata. Nel complesso il mercato del lavoro in Francia risulta favorevole all'immigrazione dei nostri lavoratori in genere, che continua ad essere una necessità per lo sviluppo economico di quel paese.

Germania

Le condizioni del mercato in Germania sono sempre poco floride. Vi sarebbe una tendenza da parte di molte ditte a ricercare la nostra mano d'opera, soprattutto specializzata in lavori di cemento e marmo, e nel taglio dei boschi, ma non riesce facilmente possibile ottenere il consenso delle autorità tedesche che tendono a proteggere la mano d'opera indigena.

Gran Bretagna ed Irlanda.

Perdura la grave crisi industriale e commerciale, specie a causa della costante diminuzione nelle esportazioni del carbone, e del non meno costante ribasso nel prezzo di quest'ultimo. La disoccupazione è sempre rappresentata da una cifra molto alta, specie nei distretti minerari. Il movimento dell'immigrazione è quasi nullo. Un rigidissimo controllo è posto dalle autorità locali alla immigrazione degli stranieri di ogni nazione, fino al punto che, spesso, i permessi di immigrazione rilasciati dalle autorità irlandesi, non sono riconosciuti validi da quelle inglesi.

Grecia

Le condizioni finanziarie commerciali e industriali permangono poco floride. La vita è costosissima. Nessuna richiesta di mano d'opera straniera. I profughi dell'Asia Minore, tuttora senza lavoro, sono più che sufficienti a colmare la deficienza, momentanea-

STATO	NOTIZIA
<i>Segue</i> GRECIA	mente verificatasi, nella categoria dei minatori e manovali. L'immigrazione in Grecia è sconsigliabile anche per la difficoltà di trovare alloggi convenienti.
Jugoslavia	Le condizioni generali del mercato di lavoro in Jugoslavia possono dirsi discrete, specie se messe a confronto con quelle degli altri paesi balcanici. In linea generale si dà la preferenza alla mano d'opera indigena, per cui, sia nelle industrie che nella agricoltura, gli operai di altre nazioni non trovano facilmente lavoro: e particolarmente gli italiani.
Lussemburgo	Il mercato del lavoro può considerarsi relativamente discreto. La quasi totalità dei nostri lavoratori, ai quali fa una concorrenza non indifferente la mano d'opera tedesca, è occupata nelle grandi industrie minerarie, metallurgiche e nell'edilizia. Nelle industrie agricole sono invece di massima preferiti i tedeschi.
Norvegia	Il paese, sebbene possieda delle notevoli ricchezze naturali e una grande flotta mercantile, non ha ancora superato la crisi finanziaria del dopoguerra. Il costo della vita si mantiene alto. La Norvegia non ha industrie che presentino speciali condizioni di favore per i nostri operai. La mano d'opera indigena, che è fortemente organizzata, si mostra continuamente ostile all'immigrazione di lavoratori stranieri.
Olanda	Le condizioni generali del mercato del lavoro olandese non sono buone. Il costo della vita è molto elevato e continua ad aumentare mentre i salari tendono a diminuire. Esistono limitate possibilità di collocamento per minatori, muratori e mosaicisti per pavimenti, sempre, però, in seguito a chiamata degli imprenditori.
Polonia	Perdurano sfavorevoli le condizioni generali del mercato del lavoro in Polonia. Si rileva qualche richiesta di operai italiani nell'industria delle cave di pietra, e delle ceramiche. La disoccupazione crescente nell'elemento indigeno non permette però di chiamare operai stranieri in Polonia: gli stessi disoccupati locali sono, anzi, costretti ad emigrare, specialmente in Francia.
Romania	Si nota in Romania una generale crisi di lavoro dovuta in gran parte alla deficienza di medio circolante. Il costo della vita è aumentato notevolmente e i salari si mantengono bassi.

STATO	NOTIZIA
Spagna	Paese esso stesso di emigrazione. Le condizioni del mercato non consentono alcuna immigrazione di lavoratori stranieri.
Svezia	Le condizioni generali del mercato del lavoro in Svezia risultano assai migliorate. La disoccupazione si può dire quasi del tutto scomparsa specialmente per il forte impiego di mano d'opera nei lavori agricoli e per la ripresa dei lavori edilizi. I nostri connazionali possono avere una qualche probabilità d'impiego in qualità di stuccatori, terrazzieri, camerieri d'albergo e venditori.
Svizzera	Il mercato di lavoro della Svizzera segue un costante incremento al miglioramento. I lavoratori italiani trovano facile occupazione nelle costruzioni edilizie, nelle fabbriche di ricami, nelle tessiture e filature. In generale, per gli operai non qualificati, il mercato di lavoro svizzero continua ad essere poco favorevole. Invece gli operai qualificati e specializzati incominciano a difettare: in vari rami e mestieri si dovette far ricorso agli operai dell'estero.
Turchia	Le condizioni generali del mercato del lavoro in Turchia sono sfavorevoli. La richiesta di mano d'opera è andata diminuendo negli ultimi mesi, ciò che ha portato di conseguenza un aumento di cifra nella disoccupazione, mentre il costo della vita è andato sempre aumentando.

ASIA

Arabia	Mercato di lavoro negativo per la mancanza quasi completa di industrie e per lo stato primitivo dell'agricoltura. Riesce d'altra parte difficilissimo l'impiego di lavoratori non musulmani.
Cina	La crisi finanziaria, commerciale e politica, è tale da escludere ogni e qualsiasi possibilità di immigrazione in quella Repubblica. La mano d'opera indigena è sovrabbondante e i salari sono bassissimi, mentre il costo della vita è elevatissimo. La situazione è aggravata dal perdurare dei movimenti rivoluzionari.

STATO	NOTIZIA
Giappone	Il mercato del lavoro è puramente ed esclusivamente giapponese, non esistendo più alcuna immigrazione o possibilità qualsiasi di attecchimento della medesima con la partecipazione della mano d'opera occidentale. La domanda della mano d'opera s'affievolisce ognor più con graduale e pernicioso riflesso sulla crescente disoccupazione.
Siria	I salari tendono a diminuire mentre il costo della vita si mantiene altissimo. Vi è grande abbondanza di mano d'opera locale, alla quale si aggiungono numerosi profughi armeni provenienti dalla Cilicia e da altre regioni interne dell'Asia Minore. Devesi quindi sconsigliare ogni e qualsiasi emigrazione per la Siria dove i nostri operai non troverebbero lavoro.

AFRICA

Abissinia	Il mercato di lavoro in Abissinia non è favorevole all'immigrazione di lavoratori stranieri. L'industria è limitatissima; soltanto coloro che dispongono di capitali possono trovare da guadagnare dedicandosi al piccolo commercio.
Algeria	Condizioni generali poco soddisfacenti. Si verifica, anzi, una continua emigrazione, sebbene temporanea, degli indigeni che vanno in Francia dove hanno probabilità di essere retribuiti con salari più alti di quelli che possano percepire nel loro paese. Vengono richiesti dall'Italia operai segantini di lungo, marinai e pescatori, ma in misura limitata.
Congo Belga.	Durante l'anno 1924 nel Congo Belga vi è stata richiesta ed impiego di mano d'opera straniera, altamente specializzata, necessaria per le costruzioni edilizie e ferroviarie. Vi è stata anche, sebbene in piccolo numero, ricerca di medici, di ingegneri e di qualche altro professionista.
Marocco.	I salari sono bassi e il costo della vita è alquanto elevato. I nostri operai potrebbero trovare una certa probabilità di collocamento nei lavori edilizi.

STATO	NOTIZIA
Tunisia	Crisi assoluta per il cattivo raccolto e per la mancanza di grandi lavori. Varie società e ditte occupano esclusivamente la mano d'opera indigena. Nostri operai vengono limitatamente richiesti come segantini per la lavorazione di traversine ferroviarie, come muratori e manovali nelle costruzioni edilizie e come marinai e pescatori: tutti, però, in seguito a regio are chiamata della Ditta.
Unione Sud-Africana e Rhodesia	La situazione economica del paese attraversa un periodo di depressione tale da sconsigliare l'immigrazione di elementi isolati stranieri. Né d'altra parte v'è richiesta di mano d'opera, quella locale essendo sufficiente e contentandosi di basse mercedi.
AMERICA	
Antille	Nessuna richiesta di mano d'opera né italiana né di altre nazionalità. L'elemento indigeno è più che sufficiente ai lavori locali.
Argentina	Permangono stazionarie le condizioni del mercato del lavoro. Sebbene si vi stata una buona annata, non si sono manifestate ancora iniziative di lavori straordinari. Le autorità argentine si dimostrano particolarmente soddisfatte dell'immigrazione italiana, che, a differenza di altre correnti immigratorie, continua ad affluire soprattutto nelle regioni agricole dell'interno del paese. Non trovano occupazione gli impiegati in genere e i commessi di commercio; possono invece trovare lavoro, ma in limitata misura, oltre ai contadini, giacchè la principale fonte di ricchezza dell'Argentina è l'agricoltura, anche gli operai addetti alle costruzioni edilizie e portuario. Sono anche consigliabili — per chi conosca bene la lingua e l'ambiente — imprese di colonizzazione con capitali e mezzi tecnici adeguati.
Brasile	Le condizioni generali del mercato di lavoro sono stazionarie e non troppo buone. Il Brasile attraversa da tempo una crisi acutissima di lavoro, ad aggravare la quale hanno contribuito i recenti moti rivoluzionari negli Stati di San Paolo, del Paraná e del Rio Grande do Sul. Ad eccezione degli agricoltori per

STATO

NOTIZIA

Segue BRASILE

Le *fazendas* di S. Paolo, non esiste, pel momento, possibilità di collocamento per operai di altre categorie, i quali dovrebbero — nella migliore ipotesi — lottare con la concorrenza dell'elemento brasiliano che si accontenta di mercedi basse e di un tenore di vita meno esigente. Il paese si presta molto bene per imprese agricole da parte di piccoli capitalisti.

Canada

Le condizioni generali del mercato di lavoro sono buone: giornalieri agricoli, minatori, boscaioli, pescatori trovano facilmente da occuparsi. La richiesta di mano d'opera è continua, soprattutto nell'agricoltura. Nostri operai potrebbero essere occupati in quasi tutti i rami dell'industria, ma la cosa è ostacolata dalle norme restrittive della legge canadese.

Cile

Le condizioni generali del mercato di lavoro sono stazionarie; e cioè piuttosto scarsa, attualmente, la richiesta di mano d'opera, data l'abbondanza e le miti pretese di quella locale. Nel campo agricolo sarebbero possibili imprese dirette di colonizzazione, ma occorrono capitali e mezzi adeguati.

Colombia

Le condizioni dell'industria sono poco buone; quelle dell'agricoltura sono invece discrete. Ma non v'è alcuna richiesta di mano d'opera straniera, che d'altronde non potrebbe sostenere la concorrenza di quella indigena, la quale accetta salari bassissimi.

Costarica

Le condizioni economiche del paese e quelle generali del mercato del lavoro non sono favorevoli alla mano d'opera europea. Le coltivazioni di piante di caffè e di canna da zucchero sono esercitate su larga scala, ma i proprietari preferiscono servirsi della mano d'opera indigena, e dei negri che chiamano dalle Antille, i quali sopportano con più facilità il clima tropicale e si contentano di mercedi infime.

Guatemala

Le condizioni del clima non troppo favorevoli, e la grave situazione politico-finanziaria, per cui non è possibile promuovere né attuare progetti per lavori di utilità pubblica, sconsigliano qualsiasi avviamento di operai.

STATO	NOTIZIA
Equatore	Paese eminentemente agricolo e ricco di risorse naturali che potrebbero essere sfruttate mediante iniziative collettive con impiego di capitali. Per ora il principale prodotto è il cacao, e non esistendo industrie, e quella agricola essendo ancora allo stato primitivo, la domanda di mano d'opera è quasi nulla.
Messico	Bassi si mantengono i salari; lieve è sempre il costo della vita. Non vi è richiesta di mano d'opera per mancanza assoluta di lavori e di progetti. Le lavorazioni agricole sono generalmente affidate agli indigeni. Si può consigliare, con cautela, l'emigrazione di gruppi di agricoltori che dispongano però del capitale necessario per l'acquisto di terre e per le spese d'impianto e di esercizio.
Nicaragua	Le condizioni generali del mercato del lavoro sono poco buone. Non esistono importanti imprese che offrano garanzie di proficua e continua occupazione. La mano d'opera locale è più che sufficiente.
Panama	Le condizioni finanziarie, commerciali e sanitarie poco buone e il crescente costo della vita sconsigliano in modo assoluto l'invio sia di contadini che di operai. I progetti di colonizzazione e di lavori stradali, nel Panomó, d'iniziativa privata non danno, per il momento, fondato affidamento.
Paraguay	Il paese è ricco di risorse prevalentemente agricole, ma non può utilizzare le sue ricchezze naturali perché sforniti di industrie, di mezzi di comunicazione e di capitali. L'emigrazione e la colonizzazione potrebbero aver luogo solo se appoggiate da imprese fornite di forti capitali.
Perù	I nostri connazionali sono ben visti nel Perù; ma per il momento la richiesta di mano d'opera è pressoché nulla. Non sarebbe però da escludere la convenienza di un avviamento emigratorio di agricoltori qualora fosse bene organizzato e sorretto da capitali.
Salvador	Paese di notevoli risorse agricole e minerarie, si vale, a preferenza, di mano d'opera indigena, molto a buon mercato.

Stati Uniti d'America.

Si è manifestato nel 2° semestre del 1924 un sensibile peggioramento nelle condizioni generali del mercato del lavoro e nel costo della vita, che non tende a decrescere. Non è il caso di fare assegnamento — per ora e finchè duri l'imperio della legge restrittiva della emigrazione — sulle larghe occasioni di impiego che si offrirebbero alla nostra mano d'opera nella grande repubblica nord-americana.

Uruguay

L'alto valore del « peso » uruguayano, la mancanza di lavori e la crisi economica non solo sconsigliano l'emigrazione nell'Uruguay, ma rendono in quello Stato financo poco favorevoli la permanenza e la sussistenza dei nostri recenti immigrati. Sono allo studio, da parte di privati, progetti di colonizzazione, i quali però non offrono ancora sicuri affidamenti per la mancanza di congrui finanziamenti.

OCEANIA**Australia e Nuova Zelanda**

Il Governo australiano non incoraggia in alcun modo l'immigrazione di lavoratori stranieri, alla quale si oppongono anche le organizzazioni operaie locali che temono la concorrenza e l'eventuale ribasso dei salari correnti. Nella Nuova Zelanda si richiede mano d'opera, ma tutte le agevolazioni sono fatte per la razza anglo-sassone. In Australia l'emigrazione italiana non può essere occupata su vasta scala: ma vi può accedere sotto determinate condizioni, in piccolo numero e con buone prospettive.

Per l'emigrazione intellettuale o professionale. — Il Commissariato generale dell'emigrazione, sin dall'immediato dopoguerra, si è interessato vivamente al problema della disoccupazione della classe intellettuale e ha incaricato le Regie rappresentanze diplomatiche e consolari ed i propri organi all'estero di accertare le condizioni dei singoli Stati rispetto alla possibilità di accogliere i nostri giovani i quali, specie dopo la smobilitazione, si trovarono in gran numero privi di posizione corrispondente agli studi percorsi, alle previsioni giustificate dalla situazione precedente ed ai sacrifici compiuti per la Patria.

I nostri funzionari nei vari Stati, consapevoli della importanza della questione, hanno dovuto prospettare la situazione in senso generalmente non favorevole all'avviamento dei nostri laureati ed anche commercianti, soprattutto se completamente sprovvisti di capitale. Nè questo tono di risposta può meravigliare se si considerano le analogie fondamentali che presenta la situazione del dopoguerra nei diversi Paesi del mondo intero.

Ad ogni modo il Commissariato generale dell'emigrazione ha istituito e adunato una Commissione composta degli elementi più competenti del problema, per vagliare e coordinare l'azione che riuscisse possibile svolgere da parte dello Stato in questa materia.

Dai margini di disponibilità che lasciano oggi i principali Paesi si rileva come la pleora dei laureati può trovare, nel Regno come altrove, rimedio soltanto mediante la seria selezione dei giovani che seguono gli studi universitari, come il Governo Italiano sta energicamente provvedendo.

Quando si sarà diffusa in tutte le classi la convinzione che la gioventù italiana, come quella dei Paesi più prosperi, si deve indispensabilmente specializzare sia nelle professioni che nei mestieri, il problema si risolverà, in gran parte, automaticamente. Infatti chi possiede una attitudine qualsiasi e l'ha coltivata nella maggior misura possibile, trova e troverà sempre modo di rendersi utile in tutti i mercati di lavoro esistenti, senza dire che potrà contribuire all'aumento della produzione e della domanda di lavoro nei mercati stessi.

La attuale fase, scabrosa per gli intellettuali, sembra quindi superabile mediante il buon volere degli italiani che dagli insegnamenti forniti dall'aspra realtà del dopoguerra vorranno trarre il necessario rapido giudizio di scelta sulla via da far seguire alla generazione che matura.

Per quanto riguarda il commercio, va favorevolmente considerata la possibilità di facilitare gli sbocchi dell'industria italiana specie in America e nel prossimo Oriente, mediante rappresentanti che conoscano le lingue dei Paesi dove siano inviati, nonchè i prodotti italiani che debbono piazzare con tanto vantaggio per la Patria.

Il possesso di un capitale, il cui minimo è variabile secondo l'attività da sorvegliare e la situazione economica dei diversi Paesi, è evidentemente condizione pressochè indispensabile per l'inizio di qualsiasi operosità all'estero. Dato il numero relevantissimo di persone che desiderano produrre fuori dei nostri campi, lo Stato non può provvedere il necessario finanziamento se non nei casi che presentino garanzie di successo. Per attuare i progetti che risultassero pratici ed opportuni, è sorto l'Istituto Nazionale per il lavoro italiano all'estero (I. C. L. E.), sotto gli auspici del Commissariato generale dell'emigrazione.

A titolo di esperimento e sempre per iniziativa del Commissariato generale, è stato istituito il Patronato per l'emigrazione, eretto in ente morale nel dicembre 1923, che ha creato una ventina di prestiti gratuiti sull'onore, di ventimila lire ciascuno, per coloni pionieri che diano affidamento di capacità e serietà nello sfruttamento di terreni incolti o mal coltivati o nell'impianto di culture specifiche. I primi beneficiati si sono recati nell'Argentina settentrionale o in altri Stati del Sud America, per esempio nella Repubblica dell'Equatore.

Gli insegnamenti tecnici impartiti dal Commissariato stesso per la preparazione di tali preziosi elementi nazionali, usciti sia dalle Facoltà universitarie di Agraria, sia dalle Scuole Medie di Agricoltura, o Secondarie fornite di corsi di agrimensura del Regno, sono riusciti la migliore forma di avviamento della gioventù meritevole. Dopo i primi corsi del 1923, quarantatré allievi su quarantanove ottennero il diploma di Colono Pioniere.

Oltre questi coraggiosi provvedimenti la funzione dello Stato sta essenzialmente nel fornire informazioni sulle richieste di lavoro, intellettuale o direttivo, che il Commissariato generale dell'emigrazione diffonde mediante il proprio Bollettino mensile, nonchè nel dare assistenza agli espatriati, opera cui i Regi Agenti diplomatici e consolari e gli Ispettori di emigrazione si dedicano attivamente. È evidente che quanto più è elevata la capacità redditizia degli emigranti, tanto più efficace è l'interessamento degli organi dello Stato quando ne sono richiesti, in loro favore.

Troppo è ancora radicata negli italiani la presunzione che lo Stato mediante i propri Uffici possa creare favorevoli condizioni di lavoro in territorio straniero. Certamente molto si può fare e molto si fa nel rendere l'ambiente proclive ad accogliere le diverse forme dell'attività italiana. Ma questa non si può imporre che facendo valere i propri elementi di superiorità nelle competizioni internazionali, che non sono molto aperte per gli intellettuali provenienti da Paesi di emigrazione in quanto che quasi tutti gli Stati di immigrazione limitano, in un modo o nell'altro, l'ammissibilità degli stranieri all'esercizio delle professioni nel loro territorio.

Il Commissariato generale dell'emigrazione ha fiducia che i migliori elementi della nostra borghesia lavoratrice, consapevoli delle alte esigenze del prestigio italiano nel mondo, considereranno seriamente la eventualità di portare all'estero le proprie energie guidate da sani intenti patriottici. Si renderanno così i più sicuri fattori delle proprie fortune, facilitate dalla proficua e imminente opera del Commissariato, diretta ad indicare, preparare e agevolare loro le vie dell'aspra vita moderna.

I CORPI CONSULTIVI DELL'EMIGRAZIONE

Consiglio Superiore dell'emigrazione.

SEDUTA E DISCORSI INAUGURALI. — Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, recentemente ricostituito, si è riunito, in sessione ordinaria, il 22 gennaio a Palazzo Chigi.

Erano presenti i Consiglieri:

On. Rava prof. Luigi, Senatore, Presidente; On. Rossoni Edmondo, Deputato, Vice Presidente; Signora Novi-Scanni Giuseppina, Vice Presidente; S. E. De Micheli Cav. Gr. Cr. Prof. Giuseppe, Commissario Generale dell'emigrazione; Ingianni Cav. Gr. Cr. Giulio, Direttore Generale della Marina Mercantile; Miraglia Gr. Cr. Nicola, Direttore Generale del Banco di Napoli; Medolaghi Comm. Prof. Paolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali; Messa Gr. Uff. Dott. Alessandro, Direttore Generale della Sanità Pubblica; On. Bottai Dott. Giuseppe, Deputato; Racheli Comm. Mario, Deputato, in rappresentanza della Corporazione dei lavoratori della terra; Giannitelli Cav. Lamberto, in rappresentanza della Confederazione italiana dei lavoratori; Chiri Comm. Avv. Ercolo, in rappresentanza della Confederazione cooperativa italiana; Valente Comm. Dott. Giovanni Battista, in rappresentanza della Confederazione della Mutualità e delle Assicurazioni sociali; Sanminiatielli Conte Cav. Gr. Cr. Donato, in rappresentanza della Società Nazionale Dante Alighieri; Cafassi Francesco, in rappresentanza delle istituzioni di assistenza per gli emigranti riconosciute dal Commissariato Generale dell'emigrazione; On. Morpurgo Barone Gr. Cr. Elio, Senatore; On. Sanarelli Gr. Cr. Prof. Giuseppe, Senatore; On. Libertini Gr. Cr. Dott. Gesualdo, Senatore; On. Dudan Avv. Alessandro, Deputato; On. Gentile Giuseppe, Deputato; On. Barbaro Avv. Michele, Deputato; Ciancarelli Gr. Uff. Bonifazio, Delegato del Ministero degli Affari Esteri; Paolucci de' Calboli Barone Marchese Giacomo, Consigliere di Legazione.

Scusarono la loro assenza alla riunione i Consiglieri: Marolla Gr. Uff. Avv. Guido, Direttore Generale del Lavoro e della Previdenza Sociale; Bargoni Gr. Uff. Foscolo, Direttore Generale della Cassa nazionale per le Assicurazioni Sociali.

Non intervennero i Consiglieri: On. Cappa Avv. Innocenzo, Deputato; On. Postiglione Comm. Gaetano, Deputato; On. D'Aragona Lodovico, Deputato; Quaglino Felice; Cabrini Angiolo; Gallarati Scotti Duca Tommaso; On. Jacini Conte Stefano, Deputato.

Assistevano i Segretari del Consiglio Comm. Russo, Comm. Genco e Comm. Arena.

S. E. Mussolini ha inaugurato la seduta pronunciando il seguente discorso:

« Sono lieto di porgere il mio saluto augurale al Consiglio Superiore dell'emigrazione ricostituito in conformità alle disposizioni legislative, che ne hanno in parte modificata la composizione, e al suo Presidente che, da questo momento, ho il piacere di insediare nella carica affidatagli.

Con questa sessione il Consiglio, insieme al complesso degli organi speciali per i servizi dell'emigrazione nel quale si inserisce

come Congresso consultivo, entra nel 25° anno di vita. Venticinque anni costituiscono un periodo di esperienza, che ha il suo valore. E bisogna riconoscere che questa esperienza è a tutto favore della legge fondamentale del 1901, dalla quale furono gettate le basi dell'organizzazione dei servizi dell'emigrazione. Il tempo e la pratica, anzichè farla apparire invecchiata o sorpassata o inadatta, hanno fatto apprezzare lo spirito di quella legge, che fu meditata con chiara intelligenza della realtà sociale e formulata in modo da attuare l'intento di tutela sociale a cui si ispira senza cadere nella pesantezza burocratica e nella demagogia.

La legge del 1901 — una delle prime leggi organiche del mondo che abbiano disciplinato l'emigrazione nel suo complesso — deve la sua vitalità a quella che può chiamarsi la felice intuizione, alla quale si è informata. Essa ha costituito un sistema di organi speciali che permette di curare i complessi bisogni dell'emigrazione con una visione unitaria, ha dato a questi organi una costituzione appropriata alle loro funzioni tecniche ed ha risolto il problema di assicurare i mezzi finanziari per i servizi di tutela specifica degli emigranti con una procedura che essenzialmente si ispira ad un criterio mutualistico.

Ecco perchè anche nel riordinamento delle amministrazioni dello Stato, compiutosi in questi due anni, il Governo ha voluto lasciare intatti i cardini fondamentali dell'organizzazione creata dalla legge del 1901. Io sono convinto che sarebbe un errore distruggere un'organizzazione tecnica che in venticinque anni di esperienza è venuta dimostrando la sua efficacia e che altri paesi hanno sentito il bisogno di copiare quando si proposero di organizzare efficacemente i loro servizi della emigrazione.

Col coordinare in un organo unitario i servizi dell'emigrazione prima dispersi fra diverse amministrazioni, la legge italiana ha avvertito la stretta ed essenziale connessione fra la politica dell'emigrazione e la politica estera, mettendo gli organi speciali dell'emigrazione alle dipendenze del Ministero degli Esteri. Io ho rafforzato questa necessaria connessione, la quale, del resto, più che in disposizioni formali, deve essere attuata nella pratica quotidiana. Il Ministro degli Esteri, che ha la direzione dell'intera politica estera, ha anche la direzione della politica dell'emigrazione: e gli organi tecnici dei servizi dell'emigrazione agiscono secondo le direttive che il Ministro impartisce.

Creando questi organi speciali per i servizi dell'emigrazione, la legge fondamentale ha voluto mettere accanto ad essi un corpo consultivo al quale il Ministro degli Esteri potesse chiedere pareri sulle questioni più importanti in materia di emigrazione.

Nato in forme modeste, ma successivamente irrobustitosi, il Consiglio dell'emigrazione ha reso al Governo notevoli servizi in questo quarto di secolo di esistenza. La raccolta degli atti del Consiglio costituisce un interessante documento storico delle vicende della nostra

politica dell'emigrazione e dei nostri sforzi per sviluppare la tutela, l'assistenza e la preparazione degli emigranti. Molte tra le più importanti questioni trovano negli atti del Consiglio l'eco di una discussione sempre elevata ed approfondita, da cui esce effettivamente il contenuto prezioso di suggerimenti illuminati.

Nella presente sessione, il Consiglio ha all'ordine del giorno varie questioni di una particolare importanza. Alcune di esse, come quella sull'assicurazione degli emigranti, prospettano problemi di carattere tecnico di notevole interesse; altre, come quella relativa alla cittadinanza e alle rappresentanze delle collettività italiane all'estero, coinvolgono problemi che presentano una speciale delicatezza.

Io attendo dalle vostre discussioni il desiderato contributo di autorevoli suggerimenti che potranno fornire un'utile indicazione per la nostra azione, intesa a migliorare le sorti dell'emigrazione italiana nell'interesse degli emigranti e nell'interesse della Patria.

Con questa fiducia dichiaro aperta la sessione del Consiglio e vi invito ad iniziare senz'altro i vostri lavori ».

Al discorso dell'On. Mussolini risponde il Presidente del Consiglio Superiore, On. Senatore Rava, il quale pronuncia le seguenti parole :

« Io comprendo l'importanza dell'ufficio a cui sono stato chiamato, e ringrazio S. E. il Ministro degli Esteri e Presidente del Consiglio per le belle parole augurali che ha voluto dire per i nostri lavori. Lo ringrazio altresì del ricordo scultoreo che ha fatto della buona ed umana Legge del 1901. Ha 25 anni di vita, come il Presidente del Consiglio ha detto con illuminata parola. Sono anche per me ricordi dei primi anni di deputazione (ed io ho visto qui con soddisfazione il mio vecchio amico Comm. Miraglia e ritorniamo insieme alle speranze ed alla fiducia che si manifestava in quei giorni lontani). Sono 25 anni di opere che il Presidente del Consiglio ha riassunto magnificamente, utili alla Patria, ammirate dagli stranieri, benefiche soprattutto per i nostri fratelli che fecondano le terre lontane col proprio lavoro. Dopo 25 anni S. E. Mussolini ha avuto un'idea felice, che onora l'Italia, che sorride alle nostre speranze, l'idea di convocare in Roma, Patria del Diritto, i rappresentanti di tutti gli Stati del mondo; per esaminare, vedere, discutere il problema dell'emigrazione, concepito come problema fondamentale della vita moderna, che interessa gli Stati ed ha caratteri speciali in Italia.

S. E. Mussolini ha fatto di più. Come Ministro degli Esteri, Egli ha considerato campo fondamentale dell'opera sua e dell'opera dell'Italia, quella che si riferisce all'emigrazione, ed ha inserito l'emigrazione nel bilancio del suo Ministero, e vi ha portato l'attività sua vigile e pronta. Ha fatto comprendere a 8 milioni di nostri fratelli sparsi per il mondo, che nella discussione dei più elevati problemi della politica italiana, sono presenti sempre, che il suo pensiero è rivolto, che la sua speranza è rivolta, che la sua opera attiva è offerta a loro. Ed opera attiva ed assidua occorre per questo; perchè l'Italia Maestra di sapienti e felici costruzioni giuridiche nel campo della sociologia, da Gioran Battista Vico a Vilfredo Pareto, ha veduto svolgersi la vita e l'attività nazionale attraverso due dati fondamentali: il vero ed il certo: il certo, cioè, tutto quello che si svolge sotto ai nostri occhi nelle varie legislazioni, nei vari contrasti delle civiltà; il vero, ossia tutte le aspirazioni ideali che si affermano col progresso delle civiltà, e poi si elaborano e si trasformano in atti positivi e diventano Leggi.

Dalla Conferenza di Roma sono stati presi in esame tutti i problemi che riguardano l'emigrazione, come tutela, come trasporto, come diritto, come preparazione, come difesa delle donne e dei fanciulli, come forza lontana, che non si può, che non si deve dimenticare; come pensiero verso i lontani fratelli, che non possono e non debbono dimenticare la loro nazionalità.

Così i problemi che sono oggi all'ordine del giorno dei nostri lavori, come quello della cittadinanza degli emigrati, sono dei più gravi e sono idealità che vorrebbero diventare

fatti e leggi. Noi, confortati dalle parole con le quali siamo insediati in questo nobile ufficio di italiani; lieti che i nostri fratelli all'estero abbiano ammirato nella nave « Italia » i prodotti belli della nostra industria, ed abbiano saputo di quale sviluppo sia suscettibile l'ingegno e l'opera italiana, quei nostri fratelli, talvolta assai poveri, che sono andati a fecondare le terre dell'Argentina, del Brasile e della California, che hanno apportato alla civiltà economica, tenacia e lavoro; noi, lieti che il viaggio del Principe Umberto abbia mostrato a quei nostri fratelli il sorriso sereno della giovinezza italiana, ed abbia parlato ai loro cuori; consci dei voti e delle aspirazioni di quei nostri fratelli lontani, noi, certi dell'opera forte, rigida, nuova spesso dell'On. Ministro degli Esteri e Presidente del Consiglio, sentiamo la gravità del nostro lavoro; ma, ove almeno le nostre forze non manchino all'assunto, assicuriamo il Presidente del Consiglio che l'opera nostra, con'egli augura e spera, sarà sempre ispirata alla alta idealità della Patria e al desiderio vivo del nostro cuore, di poter essere interpreti del voto dei fratelli lontani che lavorano e guardano fidenti all'Italia».

ELEZIONI DELLE CARICHE. — Ritiratosi S. E. il Ministro, e assunta la presidenza l'On. Rava, il Consiglio ha proceduto, nella stessa seduta, alla votazione per la nomina di quattro membri in seno al Comitato permanente dell'emigrazione. Sono designati la Signora Novi Scanni e gli On. Bottai, Gentile e Rossoni. Come membri effettivo e supplente nella Commissione Centrale Arbitrale dell'emigrazione vengono eletti, rispettivamente, l'Avv. Chiri e il Duca Gallarati Scotti, mentre a far parte della Commissione arbitrale per i ricorsi dei vettori sui noli transoceanici degli emigranti, sono stati chiamati il Gr. Uff. Bargoni ed il Signor Cafassi.

LA CITTADINANZA DEGLI EMIGRANTI. — Il Consiglio ha continuato i suoi lavori il giorno successivo, presso il Commissariato Generale dell'Emigrazione, con l'intervento di tutti i Consiglieri presenti alla seduta precedente, più l'On. Jacini, nonchè, espressamente invitati, i funzionari rappresentanti dei Ministri degli Esteri (cav. uff. De Rossi Filippo), della Guerra (comm. dot. G. Barini), della Marina (Vescia Roberto, capitano di fregata), degli Affari di Giustizia e di Culto (avv. Tufaroli Teodoro), dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Gr. Uff. Toja) e della Cassa nazionale degli infortuni (avv. Basso Giovanni). È stata giustificata l'assenza dei consiglieri: cav. di gr. er. Ingianni, gr. uff. Marolla, e gr. uff. Bargoni.

Nell'aprire la discussione sul primo tema dell'ordine del giorno « cittadinanza degli emigranti », il presidente On. Rava si compiace della limpida relazione a stampa presentata dal Commissario generale sull'argomento, che tocca uno dei problemi più difficili così dal punto di vista internazionale come da quello della legislazione amministrativa moderna, e nota come in essa sia stato bene illustrato il complesso dei tentativi fatti fino ad oggi per ottenere una soluzione parziale almeno del problema.

Il Commissario Generale De Michelis, rilevata la vitale importanza morale e politica della questione, precisa che S. E. il Ministro ha ravvisato che fosse opportuno sottoporla all'esame del Consiglio allo scopo di ottenere la formulazione di uno schema di provvedi-

menti atti ad avvicinare, almeno, alla soluzione del problema, del quale sinteticamente prospetta e chiarisce i termini, ponendo in evidenza inconvenienti che dalle discrepanze dell'attuale stato della legislazione internazionale derivano, e che l'istituto della doppia cittadinanza non eliminerebbe. Donde la necessità di esaminare la situazione sotto l'aspetto dell'ordinamento giuridico italiano, per vedere quali modificazioni siano eventualmente da proporre alla nostra legge; e sotto quello internazionale, per vedere quali criteri potrebbero formularsi per addivenire a eventuali accordi coi paesi d'immigrazione, al fine di coordinare le rispettive legislazioni e di chiarirne le contraddizioni. Ritiene perciò che non sarebbe opportuna una riforma generale della legge sulla cittadinanza, nel senso di dare un riconoscimento legale della doppia cittadinanza, ma appare utile, invece, una revisione parziale della legge stessa, nel senso di facilitare il riacquisto della cittadinanza di uno stato transoceanico, riducendo a sei o a tre mesi i due anni di residenza nel Regno, richiesti dall'art. 9 della legge 1912 e di abrogare inoltre l'obbligo del servizio militare per coloro che hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato transoceanico senza concorso di volontà propria, rinunciando alla cittadinanza italiana. Osserva, da ultimo, che sembra altresì opportuno che siano rivedute le disposizioni concernenti il servizio militare per gl'italiani residenti in paesi transoceanici nel senso di estendere l'istituto delle dispense dal servizio stesso nel Regno, e che l'Italia caldeggi l'invito di promuovere con gli altri Stati americani convenzioni sulle cittadinanze analoghe a quella già conclusa col Nicaragua.

L'on. Sanminiatielli esprime la sua soddisfazione per le conclusioni della relazione del Commissario Generale e dichiara anzi che la lunga esperienza di vita vissuta all'estero lo induce ad approvare pienamente e senza riserve le conclusioni stesse, che ritiene improntate a vera praticità di intenti. Accennando all'America latina, egli porta l'eco del contrasto in cui si trovano i discendenti e talvolta i figli medesimi di quei nostri connazionali laggiù, per rilevare la saggezza della tendenza, che l'importante relazione afferma, di improntare ormai la nostra legislazione a criteri di moderazione e di conciliazione.

Perciò l'oratore concorda nell'avviso di evitare una riforma generale che ci portasse a quella « bestemmia giuridica » che è la doppia cittadinanza; mentre è desiderabile la revisione parziale proposta, concedendo al rimpatriato di provare, con qualunque mezzo, l'effettivo suo ritorno. Così pure approva l'altra proposta di allargare il campo di applicazione delle dispense militari, poichè, anche qui, l'esperienza recente ammaestra che, nella grande generalità dei casi, non è da attendersi che i figli di italiani, radicati ormai nell'Argentina, nel Cile, nel Brasile ed altrove possano essere tratti da un senso di patriottismo così vivo

e perdurante nell'animo loro, da indurli ad offrire il proprio sangue alla patria d'origine dei loro genitori e a morire per essa: essi, invece — e non giova deprecare il fatto — saranno ineluttabilmente tratti a combattere per il Cile contro il Perù, per l'Argentina contro il Cile e i discendenti dei nostri emigrati forse in futuro saranno tratti a rivolgere le armi gli uni contro gli altri. Fatto doloroso, ma fatale! Dobbiamo quindi considerare inevitabile l'assimilazione dei discendenti dei nostri emigrati nelle singole nazioni latino-ispano-americane.

Il prof. Barini, delegato del Ministero della Guerra, espone diffusamente il punto di vista della sua Amministrazione sull'argomento della cittadinanza rispetto al servizio militare. Sul principio della dispensa di cui si è parlato e che già esiste nella vigente legge sul reclutamento, si può essere concordi; si tratta di renderlo più pratico ed efficace, e non è certo facile regolamentare una materia così delicata. Ma il problema è stato studiato con molta cura dal Ministero della Guerra, che perciò si è associato a ragion veduta al progetto preparato d'iniziativa del Commissariato Generale della emigrazione per ridurre al minimo le formalità della leva all'estero, per riconoscere il servizio militare prestato in eserciti stranieri e per abbreviare i limiti di età, entro i quali l'emigrato può tornare in patria senza vedersi sottoposto ad obblighi militari. Ricorda che, a questo proposito, è stato anzi predisposto un disegno di legge, concertato tra il Ministro degli affari esteri, il Commissariato generale dell'emigrazione e i due Ministeri militari e che sarà presto portato al Parlamento. Ne illustra le principali disposizioni, affermando che esse possono considerarsi come risolutive della questione.

L'on. Dudan critica la disposizione contenuta nell'art. 9 della legge del 1912 sulla cittadinanza, secondo il quale il cittadino italiano perde automaticamente la propria cittadinanza per l'acquisto della cittadinanza straniera. Ravvisa in essa una condizione lesiva della sovranità e quindi del prestigio dello Stato italiano; perciò in questi casi, e specialmente per i cittadini nati in Italia e per la loro prima generazione, non sarebbe contrario ad ammettere il sistema della doppia cittadinanza pur di salvare il principio. Potrebbe, per questa parte, seguirsi il criterio adottato dalla convenzione brasiliano-portoghese. L'on. Dudan ha concluso proponendo che lo studio dell'importante argomento sia deferito ad una commissione del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

L'on. Barbaro ha sostenuto l'opportunità di ammettere il principio della doppia cittadinanza e di adottare un sistema secondo cui al cittadino emigrato resti una cittadinanza potenziale, da riacquistare automaticamente al ritorno in patria, ed una cittadinanza attuale effettiva, utile allo scopo della penetrazione delle nostre colonie di emigrati nei paesi esteri.

L'on. Gentile si associa alla proposta di deferire ad una speciale Commissione lo studio dell'argomento: il Consiglio dovrebbe segnare le direttive da tradurre in proposte concrete. E riguardo ad esse dichiara di dissentire dalla opinione manifestata dai colleghi on. Dudan e Barbaro circa la doppia cittadinanza, non solo per ragioni dottrinali, ma anche pratiche, che lo persuadono doversi consentire ai criteri esposti nella sua relazione dal Commissario generale. L'Italia è travagliata da un formidabile problema demografico, di cui è necessario alleggerire la pressione, ciò che non si otterrebbe con l'adozione della doppia cittadinanza. Ricorda che questa, ammessa legalmente dalla Germania nel 1913, alla vigilia della guerra, fu una delle cause maggiori che, negli Stati Uniti d'America, determinarono la campagna antitedesca e le restrizioni legislative sull'immigrazione in quella Confederazione. L'adozione di essa da parte nostra potrebbe condurre a inasprire le diffidenze dei paesi di immigrazione. Sta bene poi di facilitare il riacquisto della cittadinanza a coloro che rimpatriano; ma molti ritornano in Italia solo temporaneamente e non sarebbe avveduto di far loro riacquistare automaticamente la cittadinanza; il concorso della loro volontà, anche espresso nella maniera più semplice, è necessario per evitare che essi siano colpiti da provvedimenti maggiormente restrittivi degli attuali. Non si dissimula, infine, le difficoltà dell'attuazione pratica di trattare la conclusione di convenzioni pel regolamento delle cittadinanze: non è forse opportuno tali trattative iniziare con tutti i paesi; in questo momento converrebbe limitarle alla sola America latina, e ad ogni modo, nella conclusione di qualunque convenzione del genere, bisognerebbe ottenere sicure garanzie perchè essa fosse sempre osservata.

L'on. Jacini si dichiara sostanzialmente in pieno accordo con l'ordine di idee svolto nella relazione del Commissariato generale, in quanto, pur non essendo contrario affatto al principio della doppia cittadinanza, al quale pensa che dovremo fatalmente arrivare, ritiene che, per le ragioni pratiche indicate ora dal collega on. Gentile, non sia pel momento consigliabile di prospettare integralmente il sistema, che in realtà procurò alla Germania notevolissimi vantaggi, ma che per noi si riduce solo, in fondo, al problema di facilitare il riacquisto della cittadinanza, col minor numero di fastidi possibile per gli emigrati; e per questo non crede che vi sia bisogno di una commissione, la quale altro non potrebbe fare che accettare lo schema proposto dal Commissariato.

Interloquiscono ancora nella discussione gli on. Sanminiatielli e Dudan e il Prof. Perassi, consulente giuridico del Commissariato, il quale chiarisce che la nostra legge non subordina la perdita della cittadinanza italiana al solo fatto della legislazione straniera; ma la fa perdere col concorso di varie circostanze: il disposto della

legge straniera, la residenza all'estero, e la manifestazione di volontà da parte dell'interessato.

Chiusa la discussione generale, il presidente on. Rava ne riassume i termini, rilevando che quasi tutti gli oratori hanno lodata la relazione presentata dal Commissariato e dichiarato di accettarne le conclusioni. Domanda perciò se sia il caso di nominare una Commissione perchè presenti al Consiglio una relazione definitiva.

L'on. Dudan, constatato l'accordo pressochè unanime circa i principii informativi della relazione, è propenso a modificare la proposta da lui precedentemente avanzata, nel senso di pregare il Commissario generale perchè la formulazione delle concrete proposte definitive sia deferita al Comitato Permanente, che tenga conto delle osservazioni fatte. Interloquiscono il Presidente, i Consiglieri Ciancarelli e Cafassi; il Commissario generale De Michelis si associa alla proposta fatta dall'on. Dudan di dare incarico al Comitato Permanente dell'emigrazione di armonizzare le conclusioni del Commissariato, su cui in massima tutti hanno convenuto, integrandole con gli elementi emersi oggi dalla discussione. Propone che al Comitato Permanente composto dal Sen. Sanarelli, dagli onorevoli Dudan, Rossoni, Bottai, Gentile e dalla Signora Novi Scanni, siano aggregati per tale esame gli onorevoli Sanminiatielli, Jacini e Barbaro, che si sono occupati oggi della questione con qualche divergenza di vedute.

La proposta è approvata all'unanimità.

PER GLI ITALIANI IN DALMAZIA. — L'on. Dudan tratta quindi della condizione dei cittadini italiani in Damazia, cioè del fatto che il Ministero dell'Economia sociale jugoslavo ha recentemente decretato — con aperta violazione della convenzione consolare e di stabilimento oggi vigente — che gli operai emigranti italiani siano licenziati da tutte le industrie ed occorrendo allontanati dal territorio jugoslavo, se entro un dato termine non rinuncino alla cittadinanza italiana e non ottengano quella jugoslava.

Il Commissario generale dell'emigrazione dichiara di essersi già occupato dell'argomento, dal punto di vista tecnico, in quanto su di esso hanno portato il loro esame i competenti uffici del Ministero degli esteri. Il Ministro plenipotenziario Comm. Ciancarelli dà in proposito ampi chiarimenti e assume l'incarico di segnalare le questioni sollevate dall'On. Dudan agli Uffici competenti del dicastero che rappresenta.

I SERVIZI DEL BANCO DI NAPOLI PER I RISPAEMI DEGLI EMIGRANTI. — L'On. Miraglia, Direttore Generale del Banco di Napoli, fa una comunicazione della quale qui riassumiamo la parte sostanziale:

Il Consiglio sa — egli osserva — che fin dal 1901 il Banco di Napoli ebbe incarico, non in regime di monopolio, di raccogliere e garantire i risparmi degli emigranti. Le grandi difficoltà che si frapponavano, specialmente nei primi tempi, furono in gran parte superate, seguendo noi il sistema dei banchieri locali.

Nei primi anni, fino al 1916 i nostri emigranti raccoglievano i loro risparmi e li mandavano con certe forme che la legge stabilisce. Dal 1916 in poi questa situazione è mutata in parte. Gli emigranti acquistano titoli di Stato in America, titoli che il Banco si incarica di vendere, e dei quali paga la cedole. L'anno scorso il Banco è arrivato a pagare 38 milioni di interessi sui titoli che erano stati acquistati, pari ad un capitale di 700 milioni circa. I titoli che gli emigrati comprano sono titoli al latore. Gli emigranti mandano spesso questi titoli al Banco perchè venda, acquisti, ripartisca, etc.

Su questa trasformazione gli sembra utile richiamare l'attenzione anche del Consiglio superiore dell'emigrazione. È una trasformazione che avviene gradatamente; e quando oggi si fanno i confronti fra ciò che gli emigranti rimettevano prima e quello che rimettono adesso, bisogna tenerne conto. Quello che rimane in titoli in America non viene calcolato, mentre si tratta di quantità ingentissime.

E non solamente vi sono titoli al latore in America, ma il Ministro del Tesoro ha autorizzato anche ad iscrivere presso le filiali nostre titoli nominativi, e il Banco ha 9350 iscrizioni, che rappresentano un interesse di quattro milioni all'anno.

Ecco qualche cifra di quel che il Banco ha pagato dal 1916 ad oggi. Ha pagato, in cedole :

nel 1916, 33 mila lire; nell'anno seguente è passato da 33 mila lire a due milioni; poi a 3 milioni; poi ad 8 milioni; fra il 1919 e il 1920 si è verificata una diminuzione, scendendo a 6 milioni; ma nel 1921 la cifra è risalita fino ai 22 milioni; nel 1922 a 29 milioni; nel 1923 a 35 milioni. Per il 1924 non si hanno ancora tutte le cifre; ma già si sono fatti pagamenti per 34 milioni e saranno certamente di più. E questo a New York.

A Chicago, dove il Banco ha delle Agenzie locali e dove la legge lo consente, esso ha aperto una vera e propria Cassa di risparmio nella forma americana, e in essa ha raccolto circa quaranta milioni di depositi.

Per quel che riguarda i depositi a detta Cassa, una difficoltà sta in questo: che l'emigrante vi deposita una somma di parte, della quale può avere bisogno un giorno. Ora, quando si tratta di ritirarla, occorre tutto un meccanismo di certificati che fa perdere per lo meno un paio di mesi.

Il Banco ha perciò provveduto a semplificarlo mediante l'applicazione del vaglia speciale che serve appunto per la tra-

smissione dei risparmi e che può esigersi presso qualunque ufficio postale.

Come si distribuisce l'accennato impiego in titoli? Si hanno queste cifre: Rendita 3 e mezzo per cento: 32 mila; prestito 5 e mezzo %: 26 mila; consolidato 5 %: 372 mila; poi ancora consolidato 5 %: 3 milioni 999 mila. E la cosa si comprende. Non bisogna dimenticare che i risparmi vengono in Italia depositati, tanto alla Cassa di Risparmio del Banco, quanto alle Casse postali, al 3 e tanto per cento; invece, acquistando titoli al 5 per cento, gli emigranti hanno un vantaggio considerevole. Quindi la gran parte degli impieghi è in titoli al 5%. A suo tempo si è impiegato molto anche in buoni del Tesoro; ora non più. Riassumendo, il punto importante da considerare è il fenomeno dell'accennata trasformazione, che è stata determinata dallo stato attuale dei cambii, dal maggiore interesse. In fondo anche questo è un indice che la nostra emigrazione, in gran parte, in America si va stabilizzando, si fissa. E poichè si è parlato della cittadinanza, è da ricordarsi il lavoro che si fece due anni fa per far venire in Italia quaranta giovani figli dei nostri emigranti. Erano giovani che frequentavano le scuole in America e si trattava di farli venire in Italia, di far vedere loro com'era questo paese dei padri loro. E si fecero venire. Girarono per l'Italia; ebbero molti pranzi; si divertirono da Palermo a Roma, a Milano. Partirono entusiasti. Il Banco poi li ha seguiti e ha constatato che qualche risultato si era ottenuto. Si è allora pensato di creare una speciale fondazione destinata a far venire annualmente in Italia, non solo dall'America del Nord, ma anche dall'America del Sud dei giovanotti, figli d'italiani; ma non si potè arrivare a nulla. Di questo problema si occupò molto, a Washington, l'Ambasciatore Rolandi Ricci. Prima di partire venne a Napoli e prese gli opportuni accordi. Non si è riusciti per la forte spesa richiesta. In quell'anno solamente il Banco concorse con 150 mila lire e per la propaganda l'oratore ebbe occasione di mettersi in rapporto con eminenti personalità del Vaticano, che rese dei grandi servizi, e senza spesa, salvo qualche migliaio di lire per le spese di stampa.

Il Presidente ringrazia il Senatore Miraglia dell'interessante comunicazione, a nome di tutto il Consiglio, e il Commissario generale De Michelis nell'associarsi al Presidente, si compiace della sensibilità di cui ha dato prova il Banco di Napoli, intensificando determinati servizi e seguendo il polso dell'emigrazione e le sue condizioni negli Stati Uniti, sviluppando il collocamento, cioè, fra gli emigrati, di titoli di Stato italiano. Ma vorrebbe trarre da ciò occasione per augurare che il Banco versi la metà degli utili, come prescrive la legge, al Fondo dell'emigrazione.

L'on. Miraglia però osserva, a questo proposito, che il Banco

ha avuto periodi in cui questa gestione è stata per esso passiva; e tuttavia ha sempre dichiarato nelle sue relazioni che il servizio relativo alle rimesse degli emigranti non è un servizio di speculazione, ma un servizio di carattere sociale.

L'Avv. Chiri tiene a rilevare soprattutto il fatto già messo in rilievo dal Commissario generale, della trasformazione operatasi nell'impiego dei risparmi dei nostri emigranti: dalla tradizionale rimessa, che veniva fatta alla Madra Patria, siamo passati all'acquisto di titoli dello Stato. Questa trasformazione è di primissimo ordine per l'importanza sua nei riguardi del Tesoro dello Stato, ma lo è, anche e soprattutto, per il suo lato morale. Il fatto che l'emigrato volentieri acquisti, ed investa i propri risparmi in titoli di Stato dimostra non solo che esso, lontano dalla Patria, sente l'affetto per essa, ma anche che esso ha piena fiducia nelle condizioni finanziarie della sua Nazione. Crede perciò doveroso da parte del Consiglio superiore dell'emigrazione ringraziare il Banco di Napoli, e particolarmente Nicola Miraglia, per l'opera che ha compiuto e che ha portato a risultati di grandissima importanza.

Accenna poi all'opportunità di discutere in altra tornata del Consiglio, o meglio ancora, di sottoporre al Comitato Permanente dell'emigrazione la proposta di tradurre in realtà il programma che si era proposto il Senatore Miraglia, di stabilire cioè una permanente corrente di figli di nostri emigrati dall'America all'Italia. Questi giovani, di cui il rappresentante della Dante Alighieri ha rilevato che poco ricordano di essere, attraverso i loro genitori, figli d'Italia, dovrebbero essere messi in contatto col nostro paese, essere trasportati qui a vedere le nostre opere, le nostre industrie, la nostra attività, perchè possano diventare nei paesi di immigrazione migliori propagandisti di italianità. In questa opera potremmo avere larghi aiuti. L'anno scorso è stato fatto il tentativo per mezzo di una crociera, di mettere a contatto gli emigrati italiani coi prodotti delle nostre industrie. Ben più efficace potrebbe essere l'azione che potrebbero compiere dei giovani studiosi, che venissero in Italia a constatarvi l'effettivo progresso delle nostre industrie e che tornerebbero quindi ai paesi di immigrazione con maggior fiducia nel nostro paese e sarebbe quest'opera molto più modesta ma molto più efficace e più persuasiva.

Il Presidente on. Rava si associa al pensiero già espresso, che sia doveroso cioè occuparsi di far vedere l'Italia a questi suoi figli che non videro mai il loro paese. Far loro sentire i vincoli della lingua, è compito speciale della Dante Alighieri; farli venire in Italia a vedere questa nostra terra meravigliosa, per cui occorreranno delle spese, è opera rispondente alla voce della Patria.

L'on. Gentile si associa all'unanime plauso per Nicola Miraglia tanto più volentieri, in quanto ha seguito l'opera sua e del

Banco fin dai primi anni della istituzione delle sue sedi di New York e di Chicago; e a proposito dell'opportunità di incoraggiare la venuta in Italia, annualmente, di figli di italiani, studenti delle scuole americane, perchè possano conoscere da vicino il nostro paese, trattandosi di argomento molto interessante, chiede che se ne faccia una trattazione speciale, a momento opportuno, da parte del Consiglio Superiore.

Egli ebbe già ad apprezzare l'idea; ma nota la sproporzione fra il piccolo numero di studenti italo-americani che si possono far venire con un simile sistema in Italia (anche se l'esempio del Banco di Napoli che ha contribuito con 150 mila lire venisse seguito da tutte le nostre istituzioni) e l'imponenza grandiosa del problema. Scegliere pochi studenti dell'Università di New Orleans, altri pochi a Chicago, altri a New York, a San Francisco di California e mandarli in Italia, è troppo poca cosa in confronto del grande problema della diffusione della lingua, della cultura e del sentimento nazionale fra i figli di italiani in America. Perciò l'oratore volle recentemente richiamare alla Camera dei Deputati l'attenzione del Ministro degli Affari esteri, perchè, riuscendo ad inquadrare bene il problema della diffusione della lingua e della cultura italiana, non si avrebbe nemmeno il bisogno di piccoli aiuti, in quanto si desterebbe un interesse tale per il nostro paese, in un ambiente ricco qual'è quello degli Stati Uniti, che gli studenti verrebbero spontaneamente, così come vengono per visitare la Francia e la Germania. Perciò egli accennava alla Camera dei Deputati alla necessità di studiare il problema dal punto di vista della possibilità di inviare in quei paesi un personale insegnante adatto, perchè una delle ragioni per cui la diffusione della nostra lingua e della nostra cultura nelle Università americane è in uno stato di grande inferiorità, in confronto di altre nazioni europee, è nella mancanza di personale adatto. Il problema è complesso, ed il suo studio dovrebbe essere promosso dal Commissariato con l'accordo tra il Ministero degli esteri e quello dell'istruzione.

Il Presidente On. Rava dà, in questo senso, affidamenti che il problema sarà trattato in una prossima riunione del Consiglio.

Il Prof. Cafassi, tornando all'argomento dell'impiego e della trasmissione dei risparmi degli emigrati, esprime il voto che il Commissariato e il Banco di Napoli studino insieme il mezzo di assicurare ai nostri Istituti di credito il fenomeno, che si rivela nella Venezia Giulia, nell'Istria e nel Trentino, per cui la corrente degli emigrati di quelle regioni fa capo quasi esclusivamente ad istituti finanziari stranieri.

L'on. Miraglia dichiara che ha già avuto trattative a questo proposito e spiegato anche opera perchè gli emigranti che partono da quei porti, invece di imbarcarsi su legni non nostri, si imbarchino su legni nazionali.

L'ASSICURAZIONE DEGLI EMIGRANTI CONTRO GLI INFORTUNI. — Il Presidente on. Rava introduce il Consiglio nella discussione, osservando che il tema dell'assicurazione è stato molto trattato dalla dottrina e discusso lungamente in vari congressi. L'assicurazione degli emigranti è già entrata nella pratica, in quanto che la legislazione sugli infortuni del lavoro ha ammesso il principio che l'operaio che si trova in viaggio deve essere coperto da assicurazione.

Il Commissario Generale prof. De Michelis illustra brevemente la relazione presentata dall'Ufficio, ricordando che, dopo la stampa della relazione stessa, la questione, dalla Delegazione italiana alla Conferenza internazionale dell'emigrazione, fu portata davanti a quell'alto Consesso, il quale ha votato, con l'adesione di 52 paesi, cioè della quasi unanimità dei paesi rappresentati, la seguente risoluzione :

« La Conferenza, considerando la necessità che ogni emigrante sia garantito contro i rischi di morte a beneficio dei suoi aventi diritto o contro i rischi di invalidità, dal momento in cui comincia il suo viaggio sino a quello dell'arrivo alla destinazione indicata sul suo biglietto di passaggio,

esprime il voto :
che i Governi prendano in considerazione l'opportunità di istituire, se non l'abbiano già fatto, un sistema che garantisca i rischi di morte o di invalidità durante il trasporto, e che assicuri la liquidazione sollecita delle indennità ».

Il Commissario Generale mette quindi in evidenza l'importanza del fatto che il Consiglio Superiore prenda una deliberazione e che possibilmente gli Istituti interessati addivengano ad una soluzione pratica del problema, che è opportuno sia sollecita, anche in vista della riunione dell'Istituto Internazionale di Diritto marittimo, che avrà luogo prossimamente a Roma, e nella quale sarà presa in esame di nuovo la questione. Rileva che, dal punto di vista sostanziale la questione premerebbe poco che fosse risolta in uno od in altro modo, perchè il nostro emigrante è già tutelato in maniera speciale dalla legge sull'emigrazione, diversamente da quel che siano gli emigranti delle altre nazionalità. È sempre ammesso dalla nostra legge vigente il principio dell'indennità, tranne il caso che l'infortunio sia dovuto a colpa dell'emigrante o che da quello non sia derivata inabilità permanente al lavoro. Il Commissariato generale dell'emigrazione è però favorevole al principio dell'assicurazione obbligatoria, perchè in questo modo si potrebbero contemplare in una polizza unica tutti i rischi a cui l'emigrante si è esposto e si potrebbero anche aggiungere in questa polizza quegli altri rischi che non sono coperti da speciali istituti, come sarebbero i rischi della reiezione dal porto di sbarco. Se in una polizza unica si potessero includere tutti i rischi derivanti dal viaggio marittimo dell'emigrante, la legislazione italiana sarebbe condotta da questa

innovazione ad avere un congegno perfettamente rispondente allo spirito della legge sull'emigrazione, che intende assistere l'emigrante completamente, dal momento in cui lascia il proprio paese al momento in cui giunge al paese straniero.

Confida che gli istituti assicuratori italiani assecondino l'iniziativa di concretare, appunto, questo sistema unico, guardando anche al di là di quella che è l'importanza assicurativa speciale di ogni singolo istituto, per comprendere, in una polizza unica d'assicurazione, tutti i rischi della traversata.

L'on. Sanarelli si associa completamente alle conclusioni della relazione del Commissariato, nonchè alle proposte supplementari fatte dal Commissario generale. Però vorrebbe intrattenere il Consiglio intorno ad un problema che riguarda, non gli emigranti che partono, ma quelli che rimpatriano. Allude ad un problema di carattere tecnico, ma che assurge ad importanza sociale, economica e sanitaria altissima nel nostro paese: al problema della tubercolosi.

Ora che l'emigrazione italiana è ridotta quasi ai minimi termini, questo problema non si presenta con quella imponente gravità che aveva fino a pochi anni or sono; ma la sua gravità è sempre grande. Dà conto di alcune pubblicazioni di nostri valorosi medici, i quali hanno studiato le condizioni dell'emigrante italiano nel Nord America; e osserva che le conclusioni a cui essi arrivano, sono veramente terrificanti. Gli italiani che emigrano in certi paesi specialmente, e soprattutto quelli che provengono da certe nostre regioni, si tubercolizzano in modo spaventevole; ed è notevole che gli emigranti che danno un maggior contingente di tubercolotici sono quelli oriundi dalle regioni d'Italia meno colpite dal male. Si calcola che il 25 % dei morti nei quartieri italiani a New York, a Chicago ecc. muoiono di tubercolosi. Il dott. Stella, direttore dell'ospedale italiano di New York, che ha compiuto uno studio coscienziosissimo, ha osservato che fino a pochi anni fa erano tremila gli individui, fra quelli che tornano dall'America e specialmente fra i passeggeri di terza classe, che erano affetti da tubercolosi.

Questi emigranti tubercolizzati, quando si sono ammalati nei paesi di immigrazione, tornano in Italia. La medicina, come si sa, non ha rimedi contro il terribile morbo; e i medici, constatata l'inutilità di ogni altra cura, consigliano a tentare gli effetti di un ritorno al clima nativo. La nostalgia del paese d'origine e la speranza di guarire inducono al ritorno. E così in regioni come l'Abruzzo, la Calabria, la Basilicata, che si potevano dire immuni, in questi ultimi anni è penetrato questo flagello d'importazione, che miete numerose vittime. È un fenomeno biologico naturale. Si verificò anche nell'Irlanda quando vi cominciò il periodo dell'emigrazione. La stessa cosa è avvenuta per la Norvegia. E lo

stesso in Grecia ; lo stesso altrove. Noi siamo dunque di fronte ad una situazione tragica dal punto di vista umano.

Specialmente quelli che viaggiano in terza classe, quelli che sono fatti rimpatriare a mezzo dei consoli, vengono a finire in seno alle loro famiglie, generalmente sane e immuni, quindi sensibilissime, e le tubercolizzano : la tubercolosi in tal modo si diffonde.

Ciò premesso, l'oratore osserva che, discutendosi di assicurazione contro i rischi del viaggio di andata, il Consiglio dovrebbe prendere in esame la possibilità di intervenire anche a favore degli emigrati che tornano ammalati. Non si compirebbe soltanto un dovere civico e filantropico ; ma anche un dovere, imposto dalla necessità di un'opera di profilassi per cercar di mettere al riparo da questo contagio le nostre popolazioni.

La opportunità, e anzi la necessità, sotto tutti i riguardi, di offrire a questi tubercolotici, che versano in condizioni economiche disagiate, la possibilità di riparare in appositi asili di cura, anche per prevenire il contagio degli altri, sono evidenti. Occorre dunque studiare un metodo di assicurazione con cui completare l'attuale tutela, che lo Stato italiano dà ai suoi emigranti, preoccupandosi anche del loro ritorno. È, del resto, interesse dello Stato ridurre la morbilità per tubercolosi, dato che questa supera in Italia quella di ogni altra nazione. È interesse dello Stato, anche perchè la tubercolosi è una malattia cronica, e questi cronici si trovano a carico della pubblica beneficenza, e quindi della pubblica economia. Naturalmente non entra in questioni tecniche molto più ardue, come quelle del migliore congegno assicurativo ; ma sintetizza il suo pensiero augurando che si giunga alla costituzione, organizzazione e funzionamento di speciali Sanatori, che, a cura del Commissariato dell'emigrazione, o sotto forma cooperativa con altri istituti che gestiscono già dei sanatori, come la Croce Rossa, offrano ricovero agli ammalati, al loro arrivo in Patria, affinché non siano lasciati circolare liberamente, abbandonati a sè stessi.

Il Commissario generale De Michelis, a complemento illustrativo di quanto ha esposto autorevolmente l'on. Sanarelli, informa che dalle statistiche che il Commissariato elabora sugli emigranti che partono, i quali sono tutti sani, come viene accertato dalle rigorose visite al momento dell'imbarco, risultano, dal 1903 al 1923, le seguenti cifre : negli ultimi anni la tubercolosi polmonare si è riscontrata nella proporzione dell'8,50 per mille nei ritorni dal Nord America e del 3,80 per mille nei ritorni dal Sud America. Osserva che la cifra del Nord America è molto alta in confronto di quella degli anni precedenti che davano medie del 2,92 ; 2,77 ; 2,85 ecc. Vi è stato, invece, un forte aumento negli anni 1916, 1917 e 1918, che hanno dato rispettivamente : 15,75 ; 17,31 ; 21,94 per mille ; e sono stati gli anni in cui si sono avuti i ritorni per il servizio militare. A provare poi il carattere speciale della tubercoliz-

zazione che si verifica agli Stati Uniti, aggiunge che basta vedere le cifre dell'America del Sud, ove anche in questi tre anni abbiamo avuto rispettivamente: 3,13; 3,82; 1,19; presso a poco, cioè, la stessa proporzione della media normale di tutto il ventennio.

Il Gr. Uff. Toja, direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, osserva che la proposta avanzata dal senatore Sanarelli è tale che ognuno non può non accoglierla col più grande entusiasmo, essendo degna della più alta considerazione l'opera da svolgere a vantaggio degli emigrati che tornano al paese natale. Ma la questione però non rientra propriamente nel campo delle questioni di assicurazione: si tratta piuttosto di un problema di assistenza, ed è noto il confine fra l'assistenza e l'assicurazione. Pur non di meno l'una e l'altra attività sono adiacenti in quella vasta regione in cui si cerca il benessere, la soddisfazione dei bisogni dei nostri emigranti.

Ora il problema posto con tanta chiarezza da S. E. De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione, e lueggiato attraverso la relazione che abbiamo letta, è questo: vedere di salvaguardare dai rischi di carattere assicurativo i nostri emigranti dalla partenza all'arrivo.

Gli Istituti di assicurazione nell'uso della loro pratica scelgono la forma assicurativa che meglio si addice all'applicazione vera e propria di quel congegno economico che è l'assicurazione: quindi assicurazione contro gli infortuni, assicurazione contro la responsabilità civile, assicurazione contro l'invalidità, assicurazione contro i furti, ecc.: tutti elementi assicurativi che presentano un'aleatorietà definita, in misure che si possono apprezzare e per cui il rischio cui va incontro l'istituto assicuratore è tecnicamente definito. Pur non di meno, trattandosi di una forma che presenta un carattere di alea, io ritengo possibile che istituti, di carattere specialmente statale e parastatale, uniti armonicamente con l'intesa di riuscire a risolvere il problema, riescano effettivamente a risolverlo. Crede che questo problema si possa realmente prospettare con un carattere assicurativo, trasportandolo dal campo dell'idealità ad un campo economico, pratico e finanziario. Crede che anche i rappresentanti della Cassa Nazionale Infortuni e della Cassa delle assicurazioni sociali ed anche altri istituti metteranno tutta la loro buona volontà nello studiare questo problema globale, perchè si tratterebbe di fare una polizza globale, la polizza dell'emigrante, in modo da evitare che questi debba trovarsi in rapporto con l'impresa A, con l'impresa B, con l'impresa C, e correre dall'una all'altra senza saper mai da chi deve riscuotere; in modo da liberarlo, insomma, da quella *via crucis*, che è creata di solito da chi vuol portare le provvidenze sociali a vantaggio proprio.

Il problema posto dal senatore Sanarelli invece è molto più vasto. Esso si rannoda anche al prestigio ed alla dignità della

nazione che deve agli emigrati che rimpatriano assistenza e assicurazione.

Orbene, l'assicurazione tipo è quella sulla vita, che abbina perfettamente il concetto della previdenza con quello del risparmio.

L'assicurazione della vita, che comprende anche come accessorio l'assicurazione contro l'invalidità, sebbene non abbia alcun rapporto di carattere economico ed assicurativo con l'assicurazione contro la malattia, può tuttavia essere considerata insieme con questa, e si può studiare tutto un complesso di assicurazione, abbinando le due forme distinte.

Del resto, il problema dell'assistenza è un problema che talune imprese di assicurazione stanno esaminando e studiando. L'Istituto Nazionale, per il primo, quest'anno ha destinato due milioni alla profilassi ed all'assistenza in favore dei propri assicurati.

Questo problema è senza dubbio di grande importanza; però non rientra nelle forme assicurative che trattano propriamente della previdenza e del risparmio, ma nelle forme assicurative di carattere accidentale.

Il Comm. Medolaghi riconosce che i principi fondamentali a cui si ispira la relazione sembrano accettabili e corrispondono alle necessità dei nostri emigranti, ma ritiene che se è importante che il nostro paese accompagni con la sua tutela gli emigranti durante il periodo del viaggio per il paese di destinazione, è ugualmente e forse più importante che li accompagni con la sua tutela, mentre essi lavorano in paese straniero e, aggiunge oggi dopo le parole dell'on. Sanarelli, quando ritornano al loro paese.

Ricorda che in quasi tutti gli stati in cui questi nostri connazionali si recano a lavorare, non esistono leggi protettive per l'invalidità e la vecchiaia. Nella maggior parte di essi, per esempio del Sud America (se ne eccettua solo l'Argentina, ove però la legge esistente non ha una vera applicazione concreta), è proprio questa la situazione.

Noi abbiamo invece nel nostro paese una legge protettiva della invalidità e della vecchiaia dei lavoratori, la quale consente che forme facoltative di previdenza si volgano a vantaggio dei cittadini che risiedono all'estero. Ma è scarsamente nota; mentre è sommamente importante che i nostri lavoratori che risiedono all'estero conoscano le disposizioni della legge italiana in loro favore e siano posti in grado di profittarne. Quindi la necessità che, con l'appoggio e l'aiuto del Commissariato dell'emigrazione, e di altre organizzazioni, — come potrebbe essere, per esempio, la «Cristoforo Colombo» e qualche altra Associazione — che hanno come scopo la propaganda e la diffusione dell'italianità all'estero, e col concorso di enti finanziari, nei paesi stranieri si dia modo ai lavoratori italiani di versare i loro contributi e di provvedere alla previdenza.

L'aiuto dello Stato permetterà anche di risolvere il problema dell'assistenza sanitaria degli emigranti che tornano.

La Cassa ha iniziato già un programma di profilassi igienica e di cura delle malattie sociali, con l'istituzione di convalescenziari, che potrà completare con quella dei sanatorii e con una serie di altre iniziative, che potranno essere volte a vantaggio anche degli emigrati che tornano in Patria.

Quindi esprime il voto che sia incoraggiata in tutti i modi, e soprattutto con l'aiuto del Commissariato, la penetrazione italiana delle forme di assistenza e di previdenza sociale fra i nostri lavoratori che risiedono all'estero; che si cerchi con l'appoggio dei governi esteri di facilitare e rendere possibile a questi nostri connazionali il versamento dei loro risparmi a questo particolare scopo.

Il Sig. Cafassi propone alcune modificazioni di dettaglio alle conclusioni della relazione e fa alcune osservazioni di carattere più generale.

Egli opina che il criterio dell'assicurazione degli emigranti dovrebbe essere trasportato dal campo vero e proprio assicurativo al campo della mutualità, perchè si tratta di un'opera di assistenza per la quale le forze di tutti gli emigranti dovrebbero esser chiamate a contribuire all'assicurazione al momento di pagare il passaporto. La direttiva da assumere nel procacciare le migliori utilità possibili all'emigrante consistono nel non caricarlo troppo di spese non necessarie. Ora, l'assicurazione porterebbe la creazione di un nuovo ingranaggio, con spese visibili e spese non visibili, ma ingenti. Invece, data la pochissima quantità dei rischi, quando ogni emigrante fosse di diritto inquadrato in uno speciale fondo per l'assicurazione o per la mutualità, il fine si raggiungerebbe con minimi mezzi. Perciò tutto questo appare più una funzione del Commissariato, che una funzione di assicurazione vera e propria; e l'oratore crede che si tratti più di un complemento delle norme che regolano già l'espatrio e a cui bisognerebbe aggiungere anche il rimpatrio.

Il comm. Valente osserva come il sistema adottato dalla Spagna relativamente al meccanismo dell'assicurazione, non sia cattivo; nè sembra soverchio, per tremila *pesetas*; il premio di tre *pesetas* ivi corrisposto. Applicando, nelle grandi linee, quel sistema, si verrebbe a cifre in Italia non molto lontane. È da evitare però l'inconveniente che i singoli emigranti non sappiano nulla di quel che si fa per loro, inconveniente che, per esempio, nell'agricoltura è frequente: vi sono contadini che, pur essendo automaticamente assicurati, non ne sanno nulla.

È sarebbe bene che fossero fatte delle comunicazioni dirette agli emigranti, in modo da porli sull'avviso che, in caso di infortunio sul lavoro, hanno diritto ad una indennità. L'assicurazione dovrebbe essere obbligatoria per tutti.

Il gr. uff. Messea, associandosi all'on. Sanarelli, osserva che l'emigrazione, che tanti benefici offre al nostro paese con la sua espansione, porta con sè anche il suo lato negativo, con la introduzione in patria di forme morbose da parte di individui partiti in condizioni di perfetta sanità. Parecchi ritornano tubercolotici, qualcuno ritorna lebbroso; ed è questo il rovescio della medaglia. Assicura che questo problema del ritorno dei tubercolotici è seguito dalle autorità competenti, non solo per fare delle statistiche, ma anche per vedere il riflesso che il fenomeno può avere nei luoghi di ritorno degli emigranti. Ricorda la lotta specifica che si sta combattendo contro la tubercolosi e segnala che, se fino a pochi anni or sono si è fatta solamente la profilassi indiretta, sono ora in via di formazione i consorzi provinciali antitubercolari, che dovrebbero costituire il fulcro per la lotta contro la tubercolosi. Ormai a questa lotta lo spirito pubblico è preparato. Ha ascoltato perciò con piacere le osservazioni fatte dai signori Toia e Medolaghi, desiderosi, da parte loro, di collaborare coi loro mezzi e coi loro organismi anche al lato profilattico del problema.

Il cav. di gr. cr. Ingianni, direttore generale della Marina Mercantile, dà la sua piena adesione ai principi informativi della relazione presentata dal Commissariato generale dell'emigrazione. Il problema più ampio dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri involge questioni complesse, che si riferiscono al diritto interno ed al diritto internazionale, circa i rapporti fra passeggeri ed armatori, e questioni speciali di diritto marittimo, specialmente nei riguardi della responsabilità: è un problema esaminato con viva simpatia dagli interessati, e ne abbiamo avuta la conferma nella conferenza internazionale degli armatori. Ristretto agli emigranti, il problema è molto semplificato, sia perchè vi è l'azione dello Stato che può esercitare un controllo, sia perchè si può limitare l'indennità da corrispondere, sia perchè i vettori sono già determinati e presentano speciali garanzie. Crede quindi che la questione possa passare ormai al terreno della pratica senza alcuna difficoltà, anche per quanto si attiene ai rapporti con l'armamento, ed anche nei riguardi degli emigranti che ritornano in patria.

Il conte Sanminiatielli non dissente dai precedenti oratori; ma fa viva raccomandazione che, nell'applicare ai nostri emigranti per il viaggio di andata ed eventualmente anche per quello di ritorno il sistema dell'assicurazione, si adotti la forma di applicazione più semplice. In Spagna il Commissariato dell'emigrazione eseguisce l'assicurazione quasi con un *forfait*. Bisognerebbe vedere su quali basi precise un *forfait* potrebbe essere adottato presso di noi; e, tutto considerato, pensa che la forma migliore è quella della polizza unica. Date però le diversità di pareri e le proposte speciali emerse dalla discussione, ritiene che la questione dell'assicurazione degli emigranti dovrebbe essere demandata all'ulteriore studio di una Commissione.

Il comm. Basso fa presente che la proposta del Commissariato dell'emigrazione parla esclusivamente dell'assicurazione infortuni: gli altri argomenti prospettati sono temi più vasti, che potranno avere una soluzione pratica più tardi; quella degli infortuni può avere, invece, una soluzione pratica immediata. Bisognerebbe stabilire adunque a chi compete l'onere dell'assicurazione; quali sarebbero gli istituti assicuratori; quali le indennità da assicurare; quali i benefici da accordare.

È convinto che la mutualità presenta anche i suoi svantaggi. Intanto, non potrebbe funzionare che con un fondo iniziale scarso, incapace di affrontare i rischi gravissimi che importa la possibilità di un grande disastro. Gli istituti assicuratori hanno invece il grande vantaggio dei calcoli largamente fatti circa la probabilità degli infortuni; hanno grandi riserve accumulate; e quando si tratta di istituti statali o parastatali che fanno calcoli assai limitati, i vantaggi sono anche maggiori. Ritiene che l'assicurazione obbligatoria dovrebbe essere gestita da più enti statali o parastatali, e che la Cassa Nazionale degli infortuni potrebbe assumerla, nella forma dell'assicurazione individuale, a favore di ogni emigrante che si rechi all'estero e si esponga perciò al rischio del viaggio transoceanico, e mediante una polizza unica, e il pagamento del premio da parte dell'emigrante a mezzo di un vaglia postale.

Si potrebbe concedere una indennità, che si può fissare in 24 mila lire in capitale per il caso di invalidità permanente al lavoro, e di 20 mila lire per il caso di morte.

Il prof. De Michelis, Commissario generale, rispondendo ai vari oratori, rileva che i punti di vista prospettati dinanzi al Consiglio possono distinguersi in tre gruppi: quello che ha a base il criterio di carattere generale prevalso nell'esame delle proposte concrete sottoposte al Consiglio; quello che ha riguardo alle osservazioni particolari specifiche su determinati dettagli di procedura e di pratica attuazione delle proposte stesse; un terzo, infine, che concerne proposte connesse, come quella utilmente e competentemente svolta dal senatore Sanarelli e dal Direttore generale della Sanità. Crede che non sia il caso di esaminare partitamente, punto per punto, le critiche, i dubbi, i suggerimenti; e che un principio debba sussistere inalterato, e cioè che la responsabilità del vettore deve rimanere inalterata e intatta. Che poi il vettore si rivalga sui noli degli emigranti, questa è una incidenza economica. Bisogna quindi stabilire l'obbligo dell'assicurazione e del pagamento, per conto dell'emigrante, al vettore.

Del resto, anche oggi l'emigrante contribuisce già al pagamento delle conseguenze della responsabilità del vettore, mediante il pagamento dei noli; e con l'assicurazione obbligatoria forse si potrebbero anche diminuire i noli. La polizza, in altri termini, dovrebbe comprendere tutte le responsabilità che gravano sul

vettore per il trasporto e per le conseguenze del trasporto — compresa la reiezione dal porto estero — e questa polizza unica sarebbe una soluzione globale al problema, secondo lo spirito informatore della legge sull'emigrazione. È d'avviso che si dovrebbe delegare la soluzione pratica della questione al Commissariato, d'accordo e con l'assistenza del Direttore generale della marina mercantile, della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, della Cassa Nazionale infortuni e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il progetto definitivo, redatto da una commissione di tecnici, dovrebbe poi essere sottoposto al Comitato permanente. Sulla questione sollevata dall'on. Sanarelli, osserva che una delle preoccupazioni più gravi di tutti coloro che si occupano dell'emigrazione, è costituita appunto dalle conseguenze dell'emigrazione. Dal 1902 ai nostri giorni il Consiglio superiore si è sempre occupato di tali questioni, ma sempre incidentalmente.

Ora si potrebbe prendere occasione dalla proposta dell'on. Sanarelli per proporre al Consiglio di pregare il Ministro degli esteri perchè sia posto all'ordine del giorno di una prossima riunione del Consiglio, l'argomento, nell'insieme del quadro delle conseguenze dell'emigrazione, così dal punto di vista sanitario, che dal punto di vista economico, e da quello sociale o, per meglio dire, nazionale.

Quanto alla questione dell'assicurazione, come è stata prospettata dall'on. Sanarelli, cioè dell'assicurazione che non prevede le conseguenze strettamente connesse al contratto di trasporto, ma che può essere estesa a tutte le conseguenze del fatto dell'emigrazione, osserva che il legislatore italiano è intervenuto in questo campo, contemplando nei contratti di lavoro l'obbligo, per gli imprenditori che vogliono arruolare mano d'opera per portarla all'estero, dell'assicurazione contro gl'infortuni. E il Commissariato a parecchie riprese si è fatto parté diligente per far concludere i contratti di assicurazione per gli operai che si recavano in Francia, in Corsica, in Grecia, in Tunisia.

Analoga disposizione è stata introdotta nell'art. 14 dell'accordo con lo Stato di S. Paolo e aggiunge che alla Conferenza Internazionale del lavoro, tenutasi l'anno scorso a Ginevra, relativamente agli infortuni sul lavoro fu presa un'apposita deliberazione, dietro sua proposta.

Vi è già, dunque, tutta una intelaiatura; si tratterebbe, quindi, di organizzare meglio la propaganda per i nostri emigranti, sia in Italia prima che gli emigranti partano, sia nei paesi di destinazione, quando vi sono arrivati, e nei paesi, naturalmente, in cui i governi locali diano l'autorizzazione a farlo.

Condivide, da ultimo, il pensiero dal collega Sanminiatielli, nel ritenere che la forma di assicurazione che si escogitasse dovrebbe in ogni caso essere della più grande possibile semplicità.

Il Presidente, on. Rava, riassume la discussione, pone ai voti la relazione presentata dal Commissariato, dichiarando che il problema dovrà essere rimesso per lo studio definitivo al Comitato permanente, che potrà chiamare a collaborarvi quei competenti specializzati nelle diverse materie, che possano portare un contributo alla soluzione pratica ed efficace di esso.

L'on. Jacini e l'on. Gentile raccomandano che la commissione che dovrà studiare il progetto concreto, veda di sollevare, per quanto è possibile, gli emigranti da ogni non indispensabile formalità.

Messe a partito, le conclusioni della relazione del Commissariato sono approvate all'unanimità.

RAPPRESENTANZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE RESIDENTI ALL'ESTERO. — Il Commissario Generale De Michelis osserva che le nostre collettività all'estero, soprattutto quelle che vivono in paesi transoceanici, sono un po' avulse da tutto quello che è la nostra vita nazionale ufficiale; mentre converrebbe che esse potessero in qualche modo sentirsene partecipi. Finora sono state prospettate tre possibili soluzioni: quella di una rappresentanza elettiva in Parlamento; quella di un semplice diritto di voto; e quella della formazione di rappresentanze consultive. Ricorda che l'idea di questa rappresentanza consultiva fu introdotta nell'art. 69 della legge dell'emigrazione e potrebbe essere convenientemente svolta e appoggiata al Commissariato generale dell'emigrazione, il quale potrebbe, di fronte all'estero, assumere a questo scopo una speciale caratteristica di organo tecnico atto a trattare le questioni d'ordine tecnico che concernano gli interessi morali e materiali, di natura non politica, dei nostri emigranti. Fu, a questo scopo, costituita una Commissione di studio, presieduta dall'on. V. E. Orlando, che è pervenuta a conclusioni, che l'oratore brevemente riassume, facendo da ultimo la proposta di deferire ora a due speciali Commissioni, l'una per i paesi transoceanici e l'altra per i paesi continentali, l'incarico, tenendo presente il vasto materiale già raccolto, di rielaborare l'argomento e avanzare delle proposte concrete, da sottoporre alle deliberazioni di questo Consesso.

Il prof. Cafassi si compiace di questa proposta, che tende a portare ad una conclusione pratica una trentennale aspirazione delle colonie italiane all'estero.

Il Consigliere Chiri, mentre ritiene doversi accantonare la trattazione del più vasto e arduo problema della rappresentanza politica degli emigranti, opina invece che si possa demandare alla duplice Commissione proposta l'ulteriore studio della questione, più limitata, di una rappresentanza consultiva; ma esprime qualche dubbio circa la progettata costituzione di un Comitato permanente, di cui sarebbe difficile un regolare funzionamento.

L'on. Rossoni propone che la scelta dei componenti le due Commissioni suaccennate sia deferita al Presidente.

Messa a partito, la proposta del Commissario Generale, integrata dall'aggiunta dell'on. Rossoni, è approvata.

EMIGRAZIONE AGRICOLA IN FRANCIA. — Su richiesta del Presidente, il Commissario Generale, in sede di « comunicazioni autorizzate » al Consiglio, espone che, chiusi tutti, o quasi tutti, i mercati mondiali, tranne in parte quello dell'Argentina, il paese che ha costituito il centro di attrazione dell'emigrazione italiana è la Francia, dove quest'anno sono affluite ducentotrentamila persone, comprese quelle che, attraverso la Francia, si sono recate nel Belgio. Ora il fenomeno dell'emigrazione italiana nella vicina Repubblica, nel suo andamento generale, è questo: la Francia è il grande mercato di attrazione. Se i mestieri che occupano i lavoratori a più alto salario costituiscono un'attrattiva, ne costituisce una anche l'occupazione meno retribuita dell'agricoltura, data la disoccupazione degli agricoltori italiani e soprattutto dei cosiddetti giornalieri, che sono fra gli agricoltori i meno qualificati. In un primo periodo, quando il Commissariato si studiava di facilitare l'espatrio dei nostri lavoratori all'estero, noi abbiamo cercato di collocare anche dei lavoratori agricoli, ma in questo collocamento abbiamo incontrato grandi difficoltà, in quanto che i nostri lavoratori non si fermavano al lavoro a cui erano stati destinati. Vi era da parte dell'industria edilizia un maggior richiamo, e quindi gli emigranti che andavano in Francia col desiderio di occuparsi, ma che poi trovavano ivi una condizione inferiore a quella che avevano in Italia come lavoratori agricoli, non solo dal punto di vista, salariale, ma anche dal punto di vista della vita che conducevano, cercavano di occuparsi nelle industrie edilizie. Però è giunto un momento in cui anche le industrie sono arrivate al punto di saturazione, ed allora anche il mercato agricolo francese ha potuto trattenere una parte della mano d'opera italiana. È logico che in un paese in cui si ha bisogno di un numero enorme di braccia, ma si ha bisogno anche di capitale che abbia fiducia di essere impiegato nell'agricoltura, il lavoro della terra sia affidato a lavoratori tecnici competenti, non a lavoratori improvvisati. Ed è avvenuto appunto che i proprietari francesi, che avevamo potuto vedere alla prova la bontà dei nostri lavoratori, hanno cercato di chiamare gli italiani sotto forma diversa da quella del semplice salariato; ed abbiamo avuto così, prima contemporaneamente e poi successivamente ed in forma crescente, l'emigrazione dei proprietari e dei fittavoli di terra.

I risultati complessivi di questa nostra emigrazione sono stati per il nostro paese di grandissimo interesse economico e di grandissimo interesse pratico. La Francia deve sentire di dovere

molto agli italiani, non solo come lavoratori, ma anche come ap-
portatori di capitale nel paese.

Vi è stato dunque un esodo di lavoratori ed anche di capi-
tale, per una trentina di milioni, che sono andati impiegati in Fran-
cia nell'acquisto e nel lavoro della terra. Di fronte a questa somma,
veramente esigua, gli utili ottenuti sono evidenti. Basta pensare
al mezzo miliardo all'anno di risparmi e di rimesse in Italia. Ci sono
stati anche degli inconvenienti: inconvenienti in Italia ed incon-
venienti in Francia. L'emigrazione costituisce per molti una merce ed
offre larghissimi lucri a tutti coloro che vogliono trarre profitto dal-
l'ignoranza di coloro che costituiscono questa merce. E si è avuto
così in Italia come in Francia una quantità innumerevole di agenzie
di affari, di benefattori, di intermediarii, che hanno cercato con
ogni mezzo di frustrare l'opera di tutela e di valorizzazione che
compie il Commissariato. Questo Ufficio però ha fatto dei con-
tratti per i salariati, dei contratti per l'affitto delle terre, dei con-
tratti per l'acquisto della terra; e questa attività esso ha spiegato
con tutte le misure possibili di salvaguardia del lavoro e del capi-
tale italiano. Rende poi omaggio all'iniziativa dell'Opera Bono-
melli, che, contemporaneamente a questa azione del Commissa-
riato, ha mandato un missionario in Francia, il quale compie opera
di assistenza morale e religiosa, ed anche opera di assistenza ma-
teriale degli emigrati. Se si lascerà al Commissariato il tempo ne-
cessario perchè la sua azione sia svolta a pieno, gli inconvenienti
potranno essere eliminati o ridotti ai minimi termini.

Il Commissariato Generale dichiara inoltre che verso la Fran-
cia dobbiamo avere speciali motivi di deferenza perchè è stato
l'unico paese importante che ha stipulato con noi un trattato di
lavoro e ad esso ha prestato fede con lealtà e con spirito di colla-
borazione.

L'on. Racheli, a titolo informativo rileva che il movimento
del capitale emigrato dall'Italia in Francia è dovuto soprattutto al
fatto che il prezzo delle nostre terre, sia per la compera come per
l'acquisto, è diventato così esagerato che i nostri piccoli affittuari
ed anche i mezzadri che potrebbero diventare proprietari, prefe-
riscono andare in Francia, ove la terra è offerta a due o tremila lire
all'ettaro, con tutti gli annessi e connessi, frabbricati, attrezzi di
lavoro ecc.

Il Presidente si dichiara soddisfatto delle comunicazioni fatte
dal Commissario generale, rilevando la elevata discussione svoltasi
in seno al Consiglio superiore dell'emigrazione durante questa ses-
sione e la rapidità e la prontezza del Commissario generale De Mi-
chelisi. Augura che la prossima sessione del Consiglio possa riuscire
altrettanto proficua (*applausi*).

I PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE DINANZI AL PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI.

Discorso di S. E. Mussolini, Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, sull'emigrazione agricola nel sud-ovest della Francia.

(*Trascritta del 29 novembre 1924.*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Fontana, ai ministri degli affari esteri e dell'economia nazionale, « per sapere :

1^o) se siano a conoscenza della impressionante emigrazione specialmente di piccoli proprietari rurali italiani verso il sud-ovest della Francia ;

2^o) se conoscano le condizioni in cui si svolge questa emigrazione ;

3^o) se essa non rappresenti un danno economico e politico-sociale per l'Italia ;

4^o) se non sia il caso, come è già stato autorevolmente proposto, di ordinare subito un'indagine accurata, profonda e completa sull'anzidetto fenomeno emigratorio ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato,

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri. Darò comunicazione alla Camera della risposta che avrei dato all'onorevole interrogante ; che è assente.

Il movimento emigratorio che si è verificato verso la Francia, in questi ultimi due anni da parte di lavoratori agricoli e di piccoli proprietari, si è accentrato in prevalenza verso i dipartimenti del sud-ovest.

Nell'origine questo movimento si limitò ai lavoratori salariati ; da parte degli organi speciali fu assicurato il collocamento, con vantaggiosi patti di lavoro, ad oltre 1.300 lavoratori agricoli ; poi s'iniziarono i contratti di mezzadria, e si trasferirono allora in Francia coi loro congiunti, circa 300 capi famiglie.

Il contratto di mezzadria venne stabilito fra il nostro Commissariato generale della emigrazione e le associazioni dei proprietari francesi in modo da garantire un complesso di favorevoli condizioni economiche.

Nell'anno 1924 il movimento di emigrazione si è intensificato, grazie anche alla buona esperienza fatta dai primi nuclei di lavoratori già avviati in Francia ; nei primi mesi del 1924 si collocarono nel sud-ovest della Francia oltre 4.000 lavoratori dei quali circa 2.500 con contratti di colono e di mezzadria.

Attorno all'esodo dei veri e propri lavoratori della terra è sorto, specialmente in questo anno, il movimento di espatrio di non pochi piccoli possidenti allettati dalla convenienza dei prezzi della terra nel sud-ovest della Francia. Essi vi si recarono per impiegarvi con beneficio le loro disponibilità, sia negli affitti che negli acquisti di proprietà rurali.

Anche su questa speciale forma di emigrazione sono state rivolte le cure degli organi amministrativi competenti ; e non appena furono avvertite talune forme di speculazione,

che il rialzo dei prezzi delle terre aveva creato, per l'aumentata domanda di acquisto, le quali potevano seriamente danneggiare la classe dei possidenti agricoltori finanziariamente modesti, è stato provveduto ad emanare disposizioni atte ad impedire che su questa classe di piccoli possidenti fossero esercitate manovre di affarismi e di illeciti lucri.

Si è stabilita una rigorosa vigilanza sul rilascio dei passaporti per la Francia in modo da accertare che le persone desiderose di far acquisti di proprietà dispongano effettivamente del denaro sufficiente, ed è stata pubblicamente fatta attiva opera di propaganda perchè gli interessati si guardino dai numerosi tentativi di lucro messi in opera da sedicenti agenzie di affari, sorte numerose in Francia ed in Italia, a solo scopo di speculazione.

Accertamenti severi in confronto dei sollecitatori e degli intermediari furono fatti eseguire anche dagli uffici preposti alla tutela degli emigranti, con risultato non sempre favorevole perchè ci si trova di fronte ad una forma di emigrazione contro la quale non è agevole mettere in opera misure che non siano quelle della persuasione.

È stato a suo tempo anche prospettato al Ministero delle finanze il problema della convenienza o meno di disciplinare o di lasciare completamente libero l'esodo dei capitali impiegati in Francia nell'affitto o nell'acquisto di proprietà rurali. Ma non si è creduto opportuno di intervenire, poichè tale movimento non era, per le sue proporzioni, molto importante.

Per le considerazioni suesposte, e che stanno a provare il continuo interessamento degli organi competenti per contenere e tutelare convenientemente l'emigrazione caratteristica che si è andata determinando verso il sud-ovest della Francia, si ritiene superfluo dover promuovere indagini speciali oltre gli accertamenti normali, regolari e continui.

Non si può negare che questo fenomeno possa aver creato delle delusioni in alcuni che hanno dovuto subire i danni della propria inesperienza e della propria imprudenza nel trattare affitti o acquisti di proprietà in Francia; ma esso ha dato alla più gran parte dei nazionali, che hanno investito i loro capitali, nell'agricoltura francese e che hanno portato il loro lavoro in Francia, una confortante situazione di benessere. (*Vivi applausi.*)

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI.

Accordo italo-francese per la Tunisia.

(Tornata dell'11 dicembre 1924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 22 dicembre 1923, n. 3147, con il quale piena ed intera esecuzione è dato all'accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mediante scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il ministro francese degli affari esteri ed il Regio ambasciatore d'Italia a Parigi per regolare alcune questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa, e precisamente: la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole italiane in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia ».

Prego il senatore, segretario Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 22 dicembre 1923, n. 3147, con il quale piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mediante scambio di note in data 12 settembre 1919 fra il ministro francese degli affari esteri ed il

Regio ambasciatore d'Italia a Parigi, per regolare alcune questioni pendenti, che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa, e precisamente la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliari in Tunisia, il regime delle scuole italiane private in Tunisia, gli infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie, la fornitura di fosfati tunisini all'Italia.

ALLEGATI.

Regio decreto-legge 22 dicembre 1923, 3147 :

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno :

Udito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per le colonie e per l'economia nazionale :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso mercè scambio di note in data 12 settembre 1919, fra il ministro francese degli affari esteri ed il Regio ambasciatore d'Italia in Parigi, per regolare alcune questioni pendenti che concernono gli interessi francesi e quelli italiani in Africa, e precisamente : la rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia ; il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia ; il regime delle scuole private italiane in Tunisia ; gli infortuni sul lavoro in Tunisia ; il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi ; le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie ; la fornitura di fosfati tunisini all'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.
FEDERZONI.
CORBINO.

Visto, Il Guardasigilli : OVIGLIO.

Monsieur le Ministre,

Nos deux Gouvernements étant convenus de saisir l'occasion des négociations de la paix pour régler d'un commun accord certaines questions qui concernent les intérêts des deux Pays en Afrique, j'ai l'honneur de résumer ci-après les conclusions résultant jusqu'ici des conversations que j'ai eues avec Votre Excellence à cet effet.

Par sa décision du 7 mai dernier, le Conseil Suprême des Alliés ayant reconnu que le Gouvernement italien était fondé à réclamer le bénéfice de l'article 13 du traité de Londres, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République se sont déjà mis d'accord sur les points suivants, tout en réservant d'autres points pour un prochain examen :

Les oasis d'El Barkat et de Fehout sont attribuées à l'Italie. La route de caravanes qui réunit Ghadamès à Rhat en passant par Titagsin, Inehoartan, Hassi-El-Misselan, Zouirat et Oued Amasin, la variante qui passe par Tarz Oouli, Oued Tarat (Aoussedjim), Inehoartan, ou autre variante à l'ouest qui serait nécessaire pour assurer en tout temps et saison une bonne communication sur territoire italien ; particulièrement dans les sections de Titagsin à Inehoartan et de Hassi-El-Misselan à l'Oued Amasin sont également attribuées à l'Italie. Le tracé de la nouvelle frontière entre la Tripolitaine et l'Algérie à l'ouest de cette route de communication sera établi par voie de vérification sur les lieux. De Rhat à Tummou la frontière sera déterminée d'après la crête des montagnes qui s'étendent entre ces deux localités, en attribuant toutefois à l'Italie les lignes de communications directes entre ces mêmes localités. Le Gouvernement italien s'engage à occuper le plus tôt possible les postes de Rhat et de Ghadamès.

En Tunisie le Gouvernement de la Régence appliquera le même traitement fiscal à tous les contrats de vente de propriétés immobilières, quelle que soit la nationalité des contractants. Les écoles privées italiennes y jouiront du même régime que les écoles privées françaises. Le Gouvernement français consent à étendre à la Tunisie les engagements qu'il a pris en 1916 pour le Maroc, vis-à-vis du Gouvernement italien, quant aux accidents du travail.

La France et l'Italie se reconnaissent réciproquement la faculté de raccorder leurs chemins de fer coloniaux construits ou à construire. Un service direct sera établi sur les lignes raccordées et les tarifs ainsi que les conditions de transport ne comporteront aucun traitement différentiel des ressortissants et des marchandises des deux Puissances.

Le Gouvernement de la République fera tout son possible pour satisfaire aux besoins de l'Italie en phosphates tunisiens ; ces besoins atteignent un minimum annuel de 600 mille tonnes.

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître si ce qui précède reproduit exactement les conclusions auxquelles nous sommes arrivés jusqu'à ce jour et répond en tout point à la pensée du Gouvernement de la République, et en Vous en remerciant d'avance je saisis l'occasion pour vous renouveler les assurances de la très haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Ministre,

Paris, le 12 septembre 1919

de Votre Excellence

le très humble et très obéissant serviteur

Signé : BONIN LONGARE.

Monsieur l'Ambassadeur,

Par la lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu résumer ainsi qu'il suit les conclusions qui résultent des conversations engagées entre vous et moi au sujet de règlement d'un commun accord de certaines questions relatives aux intérêts de la France et de l'Italie en Afrique :

* Par sa décision du 7 mai dernier, le Conseil suprême des Alliés ayant reconnu que le Gouvernement italien était fondé à réclamer le bénéfice de l'article 13 du traité de Londres, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République se sont

déjà mis d'accord sur les points suivants, tout en réservant d'autres points pour un prochain examen :

Les oasis d'El Barkat et de Fehout sont attribuées à l'Italie. La route de caravanes qui réunit Ghadamès à Rhat en passant par Titagsin, Inehoartan, Hassi-El-Misselan, Zouirat et Oued Amasin, la variante qui passe par Tarz Oulfi, Oued Tarat (Aouasedgin), Inehoartan, ou autre variante à l'ouest qui serait nécessaire pour assurer en tout temps et saison une bonne communication sur territoire italien, particulièrement dans les sections de Titagsin à Inehoartan et de Hassi-El-Misselan à l'Oued Amasin sont également attribuées à l'Italie. Le tracé de la nouvelle frontière entre la Tripolitaine et l'Algérie à l'ouest de cette route de communication sera établi par voie de vérification sur les lieux.

De Rhat à Tummo la frontière sera déterminée d'après la crête des montagnes, qui s'étendent entre ces deux localités, en attribuant toutefois à l'Italie les lignes de communications directes entre ces mêmes localités. Le Gouvernement italien s'engage à occuper, le plus tôt possible, les postes de Rhat et de Ghadamès.

En Tunisie le Gouvernement de la Régence appliquera le même traitement fiscal à tous les contrats de vente de propriétés immobilières, quelle que soit la nationalité des contractants. Les écoles privées italiennes y jouiront du même régime que les écoles privées françaises. Le Gouvernement français consent à étendre à la Tunisie les engagements qu'il a pris en 1916 pour le Maroc, vis-à-vis du Gouvernement italien, quant aux accidents du travail.

La France et l'Italie se reconnaissent réciproquement la faculté de raccorder leurs chemins de fer coloniaux construits ou à construire. Un service direct sera établi sur les lignes raccordées, et les tarifs ainsi que les conditions de transport ne comporteront aucun traitement différentiel des ressortissants et des marchandises des deux Puissances.

Le Gouvernement de la République fera tout son possible pour satisfaire aux besoins de l'Italie en phosphates tunisiens ; ces besoins atteignent un minimum annuel de 600 mille tonnes ».

Votre Excellence m'a demandé si ce qui précède reproduisait exactement les conclusions auxquelles nous sommes arrivés jusqu'à ce jour et répondait en tout point à la pensée du Gouvernement de la République.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence qu'il en est ainsi et je saisis cette occasion pour lui renouveler les assurances de ma très haute considération.

Paris, le 12 septembre 1919.

Signé : PICHON.

(Copie)

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

A) Emigrazione complessiva

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1924.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio	17.154	9.475	26.629
Febbraio	29.998	13.168	43.166
Marzo	32.191	12.692	44.883
<i>Totale del 1° trimestre</i>	<i>79.343</i>	<i>35.335</i>	<i>114.678</i>
Aprile	27.732	12.260	39.992
Maggio	25.975	11.063	37.038
Giugno	23.197	7.481	30.678
<i>Totale del 2° trimestre</i>	<i>76.904</i>	<i>30.804</i>	<i>107.708</i>
Totale del 1° semestre	141.347	66.139	213.386
Luglio	23.810	5.651	29.470
Agosto	22.006	5.577	27.583
Settembre	19.929	12.460	31.489
<i>Totale del 3° trimestre</i>	<i>65.745</i>	<i>23.688</i>	<i>89.433</i>
Ottobre	22.958	16.817	39.775
Novembre	21.070	13.599	34.669
Dicembre	14.960	10.536	25.496
<i>Totale del 4° trimestre</i>	<i>58.988</i>	<i>40.952</i>	<i>99.940</i>
Totale del 2° semestre	123.842	64.640	188.482
<i>Totale dell'anno 1924</i>	<i>271.089</i>	<i>130.779</i>	<i>401.868</i>

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o che per cause eccezionali e pietose sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale, e infine coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DALLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1924.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transoceanici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transoceanici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio	16.923	11.580	28.503	9.906	9.475	19.381
Febbraio	20.643	9.573	30.216	13.983	13.168	27.151
Marzo	25.648	11.920	37.568	26.412	12.692	39.104
Aprile	25.043	10.684	35.727	20.308	12.260	32.568
Maggio	23.442	9.941	33.383	19.093	11.063	30.096
Giugno	19.526	7.450	26.985	18.167	7.481	25.648
Luglio	19.490	5.963	25.453	19.118	5.651	24.769
Agosto	18.210	9.601	27.811	17.494	5.577	23.071
Settembre	18.913	13.505	32.418	12.501	12.460	24.961
Ottobre	19.257	14.776	34.033	18.035	16.817	34.852
Novembre	17.954	11.870	29.824	16.321	13.599	29.920
Dicembre	14.283	8.410	22.693	10.313	10.536	20.849
Totale 1° trimestre .	63.214	33.013	96.287	50.391	35.335	85.626
" 2° "	68.011	28.084	96.095	57.508	30.804	88.312
" 3° "	56.613	29.069	85.682	49.113	23.688	72.801
" 4° "	51.494	35.056	86.550	44.669	40.952	85.621
Totale 1° semestre	131.225	61.151	192.382	107.869	66.139	173.948
" 2° "	108.107	64.125	172.232	93.782	64.640	158.422
Totale dell'anno . .	239.332	125.282	364.614	201.591	130.779	332.370

III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO
CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI
RILASCIATI.

Anno 1924.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. del gruppo	N. del componenti
Gennaio	25.370	18.939	6.431	1.679	1.454	20.618	7.885	28.503	22.808	2.042	5.695
Febbraio	20.222	19.618	6.604	2.141	1.853	21.759	8.457	30.216	22.876	2.361	7.340
Marzo	33.010	26.478	6.532	2.506	2.052	28.984	8.584	37.568	29.294	2.563	8.274
Aprile	31.661	25.042	6.619	2.203	1.863	27.245	8.482	35.727	28.955	2.222	6.772
Maggio	29.471	22.798	6.673	2.102	1.810	24.900	8.483	33.383	26.762	2.238	6.621
Giugno	23.786	17.870	5.916	1.628	1.571	19.498	7.487	26.985	21.343	1.846	5.642
Luglio	22.297	16.230	6.067	1.683	1.473	17.913	7.540	25.453	19.982	1.851	5.521
Agosto	24.108	17.411	6.697	1.979	1.724	19.390	8.421	27.811	21.131	2.295	6.680
Settembre	27.989	20.245	7.744	2.339	2.090	22.584	9.834	32.418	24.356	2.672	8.062
Ottobre	29.569	21.340	8.220	2.352	2.112	23.692	10.341	34.033	25.712	2.752	8.321
Novembre	25.874	19.015	6.859	2.060	1.890	21.075	8.749	29.824	22.832	2.379	6.992
Dicembre	19.654	14.284	5.370	1.589	1.450	15.873	6.820	22.693	17.588	1.760	5.105
Totale 1° trimestre	84.692	65.935	19.567	6.336	5.359	71.361	24.926	96.287	74.978	6.966	21.399
" 2° "	84.918	65.710	19.298	5.933	5.244	71.643	24.452	96.095	71.060	6.306	19.635
" 3° "	74.394	53.886	20.598	6.001	5.287	59.887	25.795	85.682	65.419	6.818	20.263
" 4° "	75.097	54.639	20.458	6.001	5.452	60.540	25.910	86.550	66.132	6.891	20.418
Totale 1° sem.	169.520	130.745	38.775	12.259	10.603	143.004	49.378	192.382	152.638	13.272	40.344
" 2° "	149.491	108.525	40.996	12.002	10.739	120.527	51.765	172.292	131.551	13.709	40.681
Totale dell'anno	319.011	239.270	79.771	24.261	21.342	263.531	101.083	364.614	283.589	26.981	81.025

IV.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1924.

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N.º dei gruppi	N.º dei componenti
Piemonte	42.904	27.516	15.478	2.571	2.308	30.087	17.876	47.963	36.010	4.580	11.953
Liguria	7.831	5.057	2.774	448	428	5.505	3.202	8.707	7.151	651	1.556
Lombardia	36.910	28.851	8.059	2.575	1.932	31.426	9.901	41.417	34.268	2.449	7.149
Veneto e Friuli	81.730	66.733	14.997	4.621	3.909	71.354	18.996	90.350	75.725	3.647	14.625
Venezia Tridentina	7.834	6.309	1.525	554	537	6.863	2.062	8.925	7.125	606	1.800
Venezia Giulia	2.980	1.830	1.150	349	321	2.179	1.471	3.650	2.520	382	1.130
Emilia	16.504	11.906	4.598	1.577	1.510	13.483	6.108	19.591	14.247	1.911	5.344
Toscana	18.603	12.723	5.880	1.504	1.287	14.227	7.167	21.394	16.401	1.832	4.993
Marche	10.156	7.227	2.929	1.263	1.153	8.490	4.082	12.572	7.528	1.444	5.044
Umbria	5.321	3.633	1.688	555	590	4.188	2.278	6.466	4.648	694	1.818
Lazio	2.950	2.161	789	198	169	2.359	958	3.317	2.703	191	614
Abruzzi e Molise	12.440	10.321	2.119	870	761	11.101	2.880	14.071	11.399	919	2.672
Campania	17.014	12.257	4.757	2.028	1.735	14.285	6.492	20.777	14.154	2.319	6.623
Puglie	8.917	6.755	2.162	680	650	7.435	2.812	10.247	8.185	644	2.062
Basilicata	4.184	3.339	845	278	228	3.617	1.073	4.690	3.807	303	883
Calabria	15.980	13.193	2.787	994	761	14.187	3.548	17.735	14.698	1.096	3.637
Sicilia	23.401	16.916	6.485	2.911	2.644	19.827	9.129	28.956	20.187	2.991	8.760
Sardegna	3.202	2.543	719	285	239	2.828	958	3.786	2.833	322	953
TOTALE	319.011	239.370	79.741	34.261	31.342	263.531	101.083	364.614	283.589	26.981	81.025

B) *Emigrazione transoceanica*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.
Anno 1924.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani											
	Totale	Stranieri	Italiani	Per sesso				Per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
						M.	F.								
Genova	69.885	5.624	64.261	40.994	12.779	5.454	5.034	718	6.980	1.258	8.204	43.460	1.643	26	1.882
Napoli	57.921	9.217	48.704	31.111	8.970	4.645	3.978	1.527	24.517	—	2.623	17.494	658	4	1.881
Palermo	11.649	—	11.649	6.876	2.336	1.308	1.129	—	5.803	—	48	5.774	24	—	—
Messina	944	70	874	687	85	58	44	52	128	—	—	—	—	—	604
Trieste	3.825	2.750	6.575	1.906	1.046	450	423	91	373	—	589	2.772	—	—	—
TOTALE	146.974	17.661	129.313	81.574	25.216	11.915	10.608	2.388	37.891	1.258	11.554	69.590	3.325	39	4.457

2. — Emigranti italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.
Anno 1924.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani											
	Totale	Stranieri	Italiani	Per sesso				Per paesi di provenienza							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
						M.	F.								
Genova	18.548	1.844	16.704	11.997	2.293	1.235	1.119	—	70	268	3.460	12.384	457	60	5
Napoli	39.615	8.308	31.307	23.728	3.904	1.947	1.728	220	26.191	—	1.274	3.212	132	22	256
Palermo	10.459	1.352	9.107	6.679	1.155	727	546	—	9.107	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	68.622	11.504	57.118	42.404	7.352	3.969	3.383	220	35.368	268	4.734	15.596	589	82	261

Nota — Cifre provvisorie.

II.

**MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.**

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1924.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . .	9.436	6.040	1.855	1.541	104	1.804	100	1.062	5.922	230	—	154	—
Febbraio . .	13.073	6.758	3.267	3.048	161	8.207	—	919	3.400	131	2	253	—
Marzo . . .	12.636	7.734	2.480	2.422	337	5.274	153	1.181	5.232	222	2	235	—
Aprile . . .	12.049	6.886	2.461	2.702	306	6.608	—	1.219	3.491	156	—	260	—
Maggio . . .	10.799	6.636	2.200	1.963	959	4.710	269	936	3.650	164	9	102	—
Giugno . . .	7.268	4.615	1.374	1.270	259	3.256	136	623	2.459	111	1	423	—
Luglio . . .	5.469	3.405	1.040	1.024	—	722	—	805	3.537	125	1	279	—
Agosto . . .	5.513	3.720	988	805	—	932	—	523	3.571	119	1	367	—
Settembre . .	12.349	8.327	2.221	1.801	3	1.595	253	1.174	8.486	271	1	566	—
Ottobre . . .	16.710	11.352	3.063	2.295	94	1.614	141	904	13.111	301	—	545	—
Novembre . .	13.502	9.134	2.268	2.100	134	1.960	146	1.088	9.140	275	—	750	—
Dicembre . .	10.509	6.967	1.999	1.543	31	1.119	—	1.120	7.501	220	13	505	—
Tot. 1° trim.	35.145	20.532	7.692	7.011	692	15.385	313	3.162	14.554	583	4	642	—
" 2° "	39.116	18.131	6.635	5.944	1.524	14.574	405	2.778	9.600	431	10	794	—
" 3° "	23.331	15.452	4.249	3.636	3	3.249	253	2.592	15.594	545	3	1.212	—
" 4° "	40.721	27.453	7.330	5.938	259	4.693	287	3.112	29.732	796	13	1.809	—
Tot. 1° sem.	65.261	38.669	13.637	12.955	2.126	29.859	718	5.940	24.154	1.014	14	1.436	—
" 2° "	64.052	42.905	11.519	9.568	262	7.942	540	5.614	45.346	1.311	16	3.021	—
Totale anno	129.313	81.574	25.216	22.523	2.388	37.801	1.258	11.554	69.500	2.325	30	4.457	—

Nota — Cifre provvisorie.

III.

**MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.**

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1924.

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	9.475	6.072	1.861	1.542	104	1.808	174	1.004	5.033	231	3	154	4
Febbraio . . .	13.168	6.838	3.281	3.049	161	8.220	46	922	3.419	132	2	253	13
Marzo	12.692	7.778	2.490	2.424	337	5.297	160	1.184	5.249	223	2	235	5
Aprile	12.900	7.069	2.479	2.712	311	6.646	14	1.219	3.497	156	1	269	147
Maggio	11.063	6.870	2.222	1.971	966	4.740	282	937	3.600	166	11	102	199
Giugno	7.481	4.800	1.394	1.287	288	3.263	170	650	2.463	111	3	423	98
Luglio	5.651	3.514	1.094	1.043	1	727	35	811	3.650	125	7	280	15
Agosto	5.577	3.765	1.004	808	5	935	35	523	3.579	119	7	367	7
Settembre . .	12.460	8.401	2.248	1.811	10	1.651	281	1.175	8.496	271	10	506	—
Ottobre . . .	10.817	11.450	3.071	2.296	111	1.620	293	905	13.118	301	1	545	13
Novembre . .	13.599	9.201	2.289	2.109	191	1.968	163	1.089	9.147	276	—	759	6
Dicembre . . .	10.536	6.990	2.000	1.546	31	1.131	3	1.124	7.505	220	14	505	3
Totale 1° trim.	35.335	20.688	7.632	7.015	602	15.325	380	3.170	14.601	586	7	642	22
" 2° "	30.804	18.739	6.995	5.970	1.565	14.649	472	2.812	9.620	482	15	794	444
" 3° "	23.688	15.680	4.346	3.662	16	3.313	351	2.509	15.725	515	24	1.213	22
" 4° "	40.952	27.641	7.360	5.951	333	4.719	369	3.118	29.770	797	45	1.809	22
Totale 1° sem.	66.139	39.427	13.327	12.985	2.167	29.974	832	5.982	24.221	1.019	22	1.436	466
" 2° "	64.640	43.321	11.706	9.613	349	8.632	720	5.627	45.495	1.313	39	3.022	44
Totale anno .	130.779	82.748	25.433	22.598	2.516	38.606	1.552	11.609	69.716	2.331	61	4.458	510

Nota — Cifre provvisorie.

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	11.580	142	3.024	57	1.088	5.846	230	10	187	96
Febbraio	9.573	292	5.245	91	559	3.207	105	18	61	55
Marzo	11.920	417	6.220	59	873	3.881	169	11	155	135
Aprile	10.684	876	4.918	36	859	3.461	110	4	180	240
Maggio	9.941	655	4.889	80	804	2.822	115	8	222	346
Giugno	7.459	439	2.937	92	634	2.820	115	12	224	186
Luglio	5.963	45	767	34	739	3.033	89	11	302	43
Agosto	9.601	5	1.038	49	758	6.776	200	24	605	146
Settembre	13.506	45	1.407	78	742	10.428	222	15	353	215
Ottobre	14.776	156	1.257	104	1.044	1.138	285	12	619	161
Novembre	11.870	247	1.397	80	925	7.913	221	29	882	176
Dicembre	8.410	140	1.375	54	698	5.178	146	11	708	100
Totale 1° trimestre . .	33.073	851	15.389	147	2.526	12.934	564	39	403	286
» 2° »	28.084	1.970	12.744	208	2.297	9.103	346	24	626	772
» 3° »	29.069	95	3.212	161	2.239	21.137	511	50	1.260	404
» 4° »	35.056	543	4.629	238	2.667	24.229	652	52	2.209	437
Totale 1° semestre . .	61.157	2.821	28.133	355	4.817	22.037	844	63	1.029	1.058
» 2° »	64.125	638	7.241	399	4.906	45.366	1.163	102	3.469	841
Totale dell'anno . . .	125.282	3.459	35.374	754	9.723	67.403	2.007	165	4.498	1.899

V.

**DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.**

Anno 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	9.294	51	999	25	251	6.802	295	50	700	121
Liguria	2.360	17	224	11	83	1.414	165	3	11	432
Lombardia	4.933	81	417	4	463	2.884	63	30	772	219
Veneto e Friuli	15.197	698	1.419	76	3.647	7.654	106	24	1.287	286
Venezia Tridentina	2.846	29	423	1	355	1.702	109	—	13	214
Venezia Giulia e Zara	1.855	6	331	24	190	1.224	34	8	23	15
Emilia	2.605	20	534	1	170	1.794	29	2	13	42
Toscana	3.749	61	1.086	24	712	1.442	135	11	207	71
Marche	6.850	174	656	3	82	5.862	65	—	3	6
Umbria	688	5	293	—	85	393	—	—	—	2
Lazio	1.548	167	968	2	81	306	4	1	2	17
Abruzzi e Molise	10.882	891	4.358	—	295	5.269	32	4	11	22
Campania	13.000	266	6.806	165	1.031	4.138	361	5	29	139
Puglie	6.123	133	2.968	1	195	2.627	30	6	148	15
Basilicata	4.413	73	809	28	567	2.582	220	1	13	90
Calabrie	16.122	488	3.610	219	1.363	9.845	259	1	238	99
Sicilia	21.903	296	9.362	159	295	10.644	88	15	1.027	107
Sardegna	914	3	52	11	8	821	12	4	1	2
TOTALE	125.282	3.459	35.374	754	9.723	67.403	2.907	165	4.498	1.899

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1924.

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	3.156	2.740	206	210	—	2.362	—	175	553	37	3	26	—
Febbraio	2.354	1.971	177	206	—	1.332	23	168	765	27	17	22	—
Marzo	3.397	2.562	235	600	4	1.473	—	375	1.473	46	3	23	—
Aprile	4.563	3.252	602	709	—	1.985	52	532	1.806	68	—	30	—
Maggio	3.950	2.502	773	504	8	2.229	—	342	1.285	70	4	21	—
Giugno	7.507	5.145	1.203	1.159	—	3.383	65	855	2.998	143	5	58	—
Luglio	5.942	4.212	981	749	—	3.155	—	396	2.298	61	16	16	—
Agosto	4.610	3.386	728	502	35	3.274	56	237	963	27	10	14	—
Settembre	4.257	3.022	559	676	89	2.677	41	432	978	20	6	14	—
Ottobre	4.833	3.507	633	693	22	3.437	—	545	765	30	14	14	—
Novembre	4.717	3.327	775	615	39	3.450	—	366	830	21	—	5	—
Dicembre	7.817	6.088	480	649	23	6.611	31	311	786	33	4	18	—
Totale 1° trimestre . .	8.997	7.273	618	1.016	4	5.167	23	718	2.791	110	23	71	—
" 2° " 	16.029	10.989	2.578	2.462	8	7.597	117	1.729	6.179	281	9	109	—
" 3° " 	14.815	10.620	2.268	1.927	124	9.166	97	1.665	4.236	168	32	44	—
" 4° " 	17.367	13.522	1.888	1.957	84	13.498	31	1.222	2.387	90	18	37	—
Totale 1° semestre . .	24.936	18.262	3.196	3.478	12	12.764	140	2.447	8.970	391	32	168	—
" 2° " 	32.182	24.142	4.156	3.884	208	22.604	128	2.287	6.626	198	50	81	—
Totale dell'anno . . .	57.118	42.404	7.352	7.362	220	35.368	268	4.734	15.596	589	82	261	—

a — Cifre provvisorie.

VII.

MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1924 .

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	3.268	2.844	212	212	1	2.430	1	177	583	38	3	26	—
Febbraio	2.446	2.051	182	213	1	1.388	23	169	701	27	20	22	5
Marzo	3.630	2.770	249	611	4	1.670	2	377	1.493	48	3	23	10
Aprile	4.708	3.385	611	712	—	2.118	63	532	1.897	68	—	30	—
Maggio	4.493	3.062	814	617	8	2.593	5	349	1.358	73	77	22	8
Giugno	7.909	5.495	1.240	1.174	8	3.713	70	858	3.043	143	7	61	6
Luglio	6.315	4.530	1.014	771	—	3.474	6	396	2.329	65	24	16	5
Agosto	5.055	3.760	760	535	40	3.648	64	244	1.001	28	12	14	4
Settembre	4.598	3.348	571	679	94	2.960	46	434	1.014	20	6	14	1
Ottobre	5.352	3.939	671	742	23	3.018	1	547	794	36	14	16	3
Novembre	4.961	3.552	787	622	42	3.673	1	369	850	21	—	5	—
Dicembre	7.941	6.798	483	660	27	6.073	31	318	832	33	8	18	1
Totale 1° trimestre . .	9.344	7.665	643	1.036	6	5.497	26	723	2.867	113	26	71	15
„ 2° „	17.110	11.942	2.665	3.503	16	8.424	138	1.739	6.298	284	84	113	14
„ 3° „	15.968	11.638	2.345	1.985	134	10.091	116	1.074	4.344	113	42	44	10
„ 4° „	18.254	14.289	1.941	1.324	92	14.264	33	1.234	2.476	90	22	39	4
Totale 1° semestre . .	26.454	19.607	3.308	3.539	22	13.921	164	2.462	9.165	397	110	184	29
„ 2° „	34.222	25.927	4.286	4.009	226	24.355	149	2.308	6.820	103	64	83	14
Totale dell'anno . . .	60.676	45.534	7.594	7.548	248	38.276	313	4.770	15.985	600	174	267	43

Nota — Cifre provvisorie.

C) Emigrazione non transoceanica

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO (1).

Anno 1924.

MESI	Totale degli emigranti espatriati	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Gennaio	17.154	15.566	235	59	36	456	42	43	10	3	65	134	7	16	89	215	114	36	18	10
Febbraio	20.998	19.196	515	82	55	403	57	76	13	1	38	129	17	9	60	196	104	27	9	11
Marzo	32.191	28.843	1.417	181	50	725	68	88	25	3	113	216	11	10	52	263	87	18	11	71
Aprile	27.732	22.434	2.368	527	106	864	197	60	14	3	60	430	20	3	52	462	63	13	9	29
Maggio	25.975	20.447	2.004	533	158	1.266	464	94	12	1	53	245	21	10	53	471	96	23	8	16
Giugno	23.197	18.156	2.349	186	81	1.272	498	95	5	3	24	211	23	4	44	177	33	8	9	19
Luglio	23.819	19.357	1.855	221	68	1.299	399	83	1	7	18	125	16	5	56	220	39	9	15	23
Agosto	22.006	18.404	1.195	105	114	1.111	298	62	6	4	32	112	24	9	72	371	46	12	15	14
Settembre	19.029	16.882	506	100	90	630	177	72	4	14	20	61	48	6	81	215	36	8	10	45
Ottobre	22.958	19.875	443	169	71	1.242	159	118	3	4	52	104	23	6	105	363	164	15	18	19
Novembre	21.070	18.694	470	137	108	609	85	64	3	5	26	74	18	8	80	437	221	5	9	17
Dicembre	14.900	13.236	530	82	89	342	45	34	2	1	13	43	8	7	81	313	136	2	8	8
Totale 1° trimestre	70.343	63.685	2.167	322	141	1.584	161	207	51	7	216	479	35	35	201	674	305	81	38	28
» 2° »	76.904	61.937	6.731	1.246	345	3.402	1.159	258	31	7	146	886	64	17	149	1.110	192	44	26	64
» 3° »	64.854	54.643	3.536	438	278	3.040	874	217	11	25	79	298	88	20	209	806	121	29	40	82
» 4° »	58.988	51.895	1.443	368	268	2.193	289	216	13	10	91	231	49	21	266	1.113	521	22	35	44
» 1° semestre	147.347	124.642	8.888	1.568	486	4.986	1.326	465	32	14	362	1.365	99	52	350	1.784	497	135	64	92
» 2° »	123.842	106.448	4.999	806	546	5.233	1.163	433	24	35	170	519	137	41	475	1.919	642	51	75	126
Totale dell'anno	271.689	231.090	13.887	2.374	1.032	10.219	2.489	898	106	49	532	1.884	236	93	825	3.703	1.139	176	139	218

(1) Si veda la nota al prospetto a pag. 98.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

MESE	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie It.	Altri paesi
Gennaio	16.923	15.230	289	70	48	443	50	39	16	1	29	160	5	25	75	224	123	46	32	18
Febbraio	20.643	18.614	607	101	46	381	40	76	22	1	37	193	12	14	94	245	101	35	16	8
Marzo	25.648	22.180	1.457	220	62	610	43	75	21	4	141	266	16	11	66	334	90	27	20	5
Aprile	25.043	20.692	2.055	466	106	711	159	70	14	4	59	351	25	6	75	797	68	15	15	6
Maggio	23.442	17.916	2.298	469	152	1.191	438	80	11	1	38	335	34	5	64	359	59	18	14	11
Giugno	19.526	15.115	2.030	163	92	990	420	104	3	4	25	91	89	7	69	292	29	8	15	30
Luglio	19.490	15.785	1.240	197	80	1.090	367	69	1	6	21	143	11	8	65	306	48	10	26	17
Agosto	18.210	15.404	828	90	118	828	248	54	2	6	26	102	16	10	87	307	40	10	26	8
Settembre	18.913	16.627	525	103	109	610	141	94	6	18	42	75	30	4	102	333	43	12	19	20
Ottobre	19.257	16.429	449	153	65	974	122	117	8	6	41	122	25	9	161	325	183	16	31	24
Novembre	17.954	15.793	463	128	110	521	52	66	3	3	26	62	11	4	109	430	196	3	16	18
Dicembre	14.283	12.653	437	59	75	318	42	47	1	3	17	56	6	10	95	336	104	1	14	9
Totale 1° trimestre	63,214	56,024	2,333	391	156	1,434	133	190	59	6	207	619	33	50	235	803	314	198	68	31
" 2° "	68,011	53,063	6,323	1,098	359	2,892	1,017	272	28	9	122	777	98	18	368	1,448	156	41	44	47
" 3° "	56,613	47,816	3,593	399	397	2,528	756	217	9	30	89	320	57	22	254	946	131	32	71	45
" 4° "	51,494	44,812	1,349	340	259	1,813	216	230	12	12	84	240	42	23	363	1,091	483	20	61	51
Totale 1° semestre	131,225	109,687	8,676	1,489	596	4,326	1,150	462	87	15	329	1,396	131	68	443	2,251	470	149	112	78
" 2° "	108,107	92,628	3,942	730	557	4,341	972	447	21	42	173	560	99	45	649	2,037	614	52	132	96
Totale dell'anno	239,332	201,715	12,618	2,219	1,063	8,667	2,122	909	108	57	502	1,956	230	113	1,062	4,288	1,084	201	244	174

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

MESI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
Gennaio	9.906	6.362	2.551	969	9.081	94	26	11	268	18	27	1	4	63	57	5	3	61	116	58	13	—
Febbraio	13.983	9.331	3.385	1.267	12.994	258	37	42	279	50	40	2	1	27	31	15	3	12	88	71	14	10
Marzo	26.412	20.244	4.369	1.790	24.330	890	85	22	568	65	68	22	1	50	100	4	6	22	112	55	5	7
Aprile	20.308	15.746	3.206	1.356	16.616	1.803	308	60	691	159	37	9	12	54	346	9	—	14	24	37	7	38
Maggio	19.033	14.303	3.465	1.265	15.420	1.112	401	107	887	324	65	9	—	47	85	4	11	25	400	93	19	15
Giugno	18.167	12.954	3.840	1.367	14.358	1.796	141	44	1.063	302	55	5	1	15	236	1	—	8	19	25	5	3
Luglio	19.118	13.111	4.276	1.731	15.582	1.719	169	35	1.019	287	66	—	5	9	67	15	1	29	72	18	5	20
Agosto	17.404	11.150	4.727	1.608	14.489	1.085	80	71	960	236	47	8	1	23	82	22	6	34	295	34	10	14
Settembre	12.501	7.546	3.740	1.215	11.217	344	70	52	428	145	30	—	5	8	28	17	5	35	42	18	1	50
Ottobre	18.035	10.405	5.511	2.119	15.817	284	124	51	1.032	133	78	0	1	44	53	14	2	22	288	90	8	8
Novembre	16.321	9.124	4.705	2.492	14.643	312	97	69	469	82	40	3	6	18	58	17	0	29	290	164	5	10
Dicembre	10.313	6.159	3.092	1.062	9.111	422	44	70	243	32	11	2	—	5	17	6	2	41	185	115	3	4
Totale 1° trimestre	50.301	35.937	10.305	4.059	46.405	1.242	148	75	1.115	133	144	25	6	140	188	24	12	95	316	184	32	17
„ 2° „	57.508	43.003	10.517	3.988	46.403	4.711	935	320	3.641	875	157	23	3	116	667	14	11	47	443	155	31	56
„ 3° „	49.113	31.816	12.743	4.554	41.285	3.148	325	158	3.497	668	143	8	11	40	177	54	12	98	409	70	16	84
„ 4° „	44.669	25.688	13.308	5.673	39.571	1.918	365	190	1.744	247	129	11	7	67	128	37	13	92	743	369	16	22
Tot. 1° semestre	107.809	78.940	20.822	8.047	92.808	5.953	1.083	325	3.756	1.008	301	48	9	256	855	38	23	142	759	339	63	73
„ 2° „	93.782	57.504	26.051	10.227	80.856	4.166	590	348	4.151	915	272	19	18	107	305	91	25	190	1.152	439	32	106
Totale dell'anno	201.591	136.444	46.873	18.274	173.664	10.119	1.673	643	7.907	1.923	573	67	27	363	1.160	129	48	332	1.911	778	95	179

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatriati che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO
IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria-Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marecco	Colonie italiane	Altri paesi
Piemonte	38.669	36.468	1.608	30	44	109	59	116	—	1	54	30	9	9	32	10	53	9	12	16
Liguria	6.347	5.890	78	15	23	8	5	26	1	4	78	15	7	13	18	35	84	7	37	3
Lombardia	36.484	28.775	6.719	102	59	364	123	36	1	2	52	36	21	11	68	28	49	8	8	22
Veneto e Friuli	75.153	62.974	3.036	1.396	325	5.847	623	37	8	11	15	1.024	11	14	238	22	13	6	31	22
Venezia Tridentina	6.079	4.111	384	376	121	1.028	20	12	—	1	—	15	—	2	1	—	8	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	1.795	1.021	5	88	4	24	—	1	—	17	9	556	—	8	33	2	5	4	—	18
Emilia	16.986	15.364	344	21	31	426	78	129	1	1	16	26	1	6	58	151	294	—	14	25
Toscana	17.645	16.375	224	61	59	320	22	178	30	1	113	28	8	2	48	72	86	4	4	10
Marche	5.722	4.666	36	—	—	605	347	3	—	1	—	1	2	1	18	1	7	—	13	11
Umbria	5.778	5.091	10	2	2	86	562	1	—	—	5	—	—	4	6	1	—	—	8	—
Lazio	1.769	1.406	56	25	30	43	6	15	—	4	12	11	11	6	13	30	5	—	—	6
Abruzzi e Molise	3.189	2.695	7	13	5	66	268	36	—	—	1	4	2	—	4	—	3	87	3	—
Campania	7.777	6.230	45	64	351	165	4	210	65	6	64	36	36	17	186	62	273	3	8	12
Puglia	4.124	3.564	11	3	2	31	2	4	—	8	1	132	112	14	110	47	15	—	47	21
Basilicata	277	250	—	3	1	—	—	1	—	—	11	—	—	—	2	—	8	—	—	1
Calabria	1.613	1.438	5	2	—	26	—	2	—	—	6	3	1	1	56	16	44	1	12	—
Sicilia	7.053	2.803	47	17	6	21	8	100	2	—	61	29	9	5	171	3.565	89	69	44	7
Sardegna	2.872	2.504	3	1	—	58	—	2	—	—	4	—	—	—	—	46	48	3	3	—
TOTALE	239.332	201.715	12.618	2.215	1.063	8.667	2.122	909	108	57	502	1.956	230	113	1.082	4.288	1.084	201	244	174

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovac. e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi
Piemonte	35.668	21.126	12.063	2.479	34.157	1.080	19	25	86	56	59	1	1	43	18	7	9	11	6	69	7	5
Liguria	5.207	3.047	1.820	340	4.936	52	4	19	10	4	22	—	—	48	5	—	3	3	39	55	3	4
Lombardia	27.326	18.762	5.902	2.662	21.180	5.364	70	40	334	99	32	1	2	35	33	9	1	49	35	33	4	5
Veneto e Friuli	69.189	53.582	10.702	4.905	58.291	2.696	1.122	253	5.263	644	30	6	15	25	735	4	3	60	4	15	4	19
Venezia Tridentina	4.605	3.323	867	415	3.151	295	246	99	790	1	13	—	—	—	6	1	—	—	—	—	3	—
Venezia Giulia e Zara	1.415	752	414	249	983	7	109	6	21	3	—	—	—	7	269	1	3	2	—	—	4	—
Emilia	13.195	8.103	3.509	1.583	11.988	270	5	19	321	68	85	1	—	14	19	3	4	13	165	208	4	8
Toscana	15.587	9.190	4.470	1.927	14.610	182	30	38	211	22	115	21	—	74	16	5	5	23	96	112	4	24
Marche	4.552	2.861	1.055	639	3.694	29	1	3	523	275	2	—	1	1	0	—	1	5	—	—	6	1
Umbria	5.076	3.051	1.284	741	4.455	7	1	—	88	507	—	—	—	5	3	6	4	—	—	—	—	—
Lazio	1.531	998	395	168	1.279	42	17	6	35	6	10	—	3	9	6	4	1	1	24	3	3	82
Abruzzi e Molise	2.447	1.812	424	211	2.095	6	6	2	53	227	19	—	—	1	1	4	—	3	2	1	27	—
Campania	5.335	3.497	1.355	483	4.653	30	27	129	59	4	126	32	5	50	15	8	3	5	28	155	2	4
Puglie	3.264	1.988	864	480	2.971	16	7	—	24	1	—	—	—	1	19	75	11	92	26	5	—	16
Basilicata	217	144	49	24	208	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	3	—	—
Calabrie	1.251	928	228	95	1.176	1	—	—	18	—	—	—	—	5	—	2	—	11	11	27	—	—
Sicilia	3.697	1.999	1.071	627	2.162	28	4	4	17	6	60	5	—	38	7	—	—	53	1.235	40	30	8
Sardegna	2.029	1.281	449	299	1.675	4	5	—	54	—	—	—	—	4	—	—	—	1	241	43	2	—
TOTALE	201.591	136.444	46.873	18.374	173.664	10.119	1.673	643	7.907	1.933	373	67	37	363	1.160	139	48	323	1.911	778	95	179

Vedasi l'avvertenza a pag. 78 e 90.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MO
(Emigranti in età superiore ai 15 anni)

PROFESSIONE O CONDIZIONE	TOTALE emigranti di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneto Tridentina		Venezia Giulia e Trentino
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.
	Addetti all'agricoltura	21.916	5.120	5.155	1.882	628	233	4.903	566	4.132	1.282	393	52
Addetti alle industrie estrattive	13.593	—	871	—	63	—	1.033	—	8.073	—	622	—	303
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	26.697	1.476	2.293	291	297	49	2.276	70	9.671	148	126	10	37
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc.	43.557	—	6.811	—	334	—	6.905	—	23.443	—	1.124	—	81
Addetti alle industrie siderurgiche, metalurgiche e meccaniche	4.221	—	1.071	—	527	—	492	—	872	—	78	—	76
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	4.744	5	613	1	462	—	373	—	1.984	1	216	—	44
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	86	658	34	290	—	4	14	153	23	261	—	8	2
Cabotai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	382	8	207	2	32	—	56	4	69	—	9	—	4
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	488	1.830	106	477	16	56	69	269	51	148	9	14	1
Addetti alle industrie alimentari	455	26	186	—	10	—	25	—	85	25	3	—	4
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	558	26	72	6	46	2	36	1	41	3	5	1	4
Operai, industriali senz'altra specificazione	12.254	3.181	1.808	603	221	34	1.520	369	3.456	1.199	671	56	45
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	1.725	122	572	46	92	9	402	27	143	7	13	2	16
Addetti all'industria del trasporto	868	—	274	—	47	—	101	—	67	—	10	—	5
Esercenti il piccolo traffico	1.146	54	70	22	127	6	8	3	12	4	5	—	—
Addetti ad aziende commerciali	324	65	113	34	32	11	12	4	24	3	5	—	3
Impiegati pubblici e privati	324	70	113	42	13	3	37	9	23	6	1	1	8
Addetti al culto	86	291	38	83	3	2	16	44	—	24	—	1	2
Professioni liberali	84	56	21	26	4	5	11	11	6	2	1	—	3
Incisori, disegnatori e decoratori	432	19	90	3	6	—	50	12	230	2	5	—	6
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	301	130	22	26	8	4	62	30	21	4	—	—	2
Addetti ai servizi domestici	182	3.128	33	1.005	3	131	107	940	4	333	5	100	—
Appartenenti a condizioni non professionali	699	197	228	43	27	4	111	43	86	59	12	4	21
Attendenti alle cure domestiche	—	30.431	—	7.966	—	1.297	—	3.347	—	7.191	—	618	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	822	—	285	—	49	—	140	—	166	—	10	—	8
TOTALE	136.444	46.873	21.126	12.063	3.047	1.820	18.762	5.902	53.582	10.762	3.323	867	752

ENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
 (anni in su)

24.

Emilia	Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
1.160	285	1.825	183	130	35	272	48	324	16	403	110	1.162	282	329	16	42	5	372	75	331	27	258	15
428	—	253	—	292	—	290	—	19	—	48	—	7	—	46	—	1	—	39	—	106	—	209	—
2.076	197	3.161	301	1.329	103	1.416	158	202	7	964	19	729	67	639	14	10	—	303	17	690	11	418	10
1.688	—	829	—	645	—	531	—	71	—	86	—	113	—	441	—	13	—	83	—	169	—	195	—
28	—	223	—	56	—	83	—	24	—	24	—	99	—	89	—	42	—	19	—	118	—	48	—
409	2	155	—	56	—	65	—	20	—	16	—	63	1	121	—	10	—	21	—	77	—	39	—
4	2	2	—	12	—	5	1	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	8	5	—	—	—
57	1	84	—	32	—	47	—	13	—	23	—	99	1	29	—	5	—	23	—	83	—	10	—
33	97	62	121	7	35	10	36	4	11	7	14	53	33	3	384	1	5	13	23	38	92	5	5
18	—	19	1	8	—	6	—	—	—	3	—	26	—	24	—	—	—	1	—	30	—	4	—
8	6	267	5	2	1	5	1	1	—	2	—	49	—	1	—	1	—	7	—	10	—	1	—
1.633	285	1.250	264	270	104	238	27	58	6	198	19	434	65	144	9	8	1	25	1	127	38	49	4
74	1	157	9	6	1	22	—	42	7	8	—	92	6	21	—	4	—	4	—	53	1	4	2
55	—	104	—	7	—	33	—	8	—	10	—	32	—	6	—	1	—	4	—	30	—	18	—
10	1	480	15	—	—	1	—	1	—	2	—	398	2	3	—	1	—	—	—	23	1	—	—
15	5	65	4	1	—	4	1	3	—	—	—	30	1	5	—	—	—	3	—	4	—	5	—
9	2	49	3	2	—	9	—	2	—	—	—	19	1	5	—	—	—	2	—	31	1	3	—
4	8	7	22	—	—	2	2	3	96	—	—	4	3	—	1	1	—	—	—	4	3	2	—
10	4	10	2	—	1	1	—	1	1	—	—	4	—	3	1	1	—	—	—	2	6	—	2
10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	6	34	15	1	1	—	—	77	1	2	4	29	15	8	1	1	4	1	—	16	9	1	—
8	138	13	286	—	14	3	17	2	30	1	8	1	41	1	8	1	—	—	14	—	27	—	9
—	—	52	12	5	1	8	1	40	1	4	—	32	—	4	—	—	—	5	—	26	1	4	4
34	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	—	200	—
—	2.445	—	3.226	—	657	—	988	—	179	—	249	—	836	—	410	—	34	—	—	—	—	—	—
49	—	96	—	10	—	12	—	17	—	8	—	18	—	8	—	—	—	3	—	17	—	6	—
8.163	3.509	9.190	4.470	2.861	1.055	3.651	1.384	998	365	1.812	434	3.497	1.355	1.988	846	144	49	928	228	1.999	1.601	1.381	449

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVI

(Emigranti in età

Anno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria e Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	21.916	5.120	19.859	4.818	1.172	218	43	9	11	4	201	34	38
Addetti alle industrie estrattive	13.593	—	11.003	—	393	—	76	—	4	—	1.769	—	244	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	20.697	1.476	23.604	1.408	485	15	119	6	32	—	1.277	30	554	8
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	43.557	—	96.270	—	3.755	—	645	—	71	—	1.965	—	477	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	4.921	—	3.555	—	148	—	32	—	30	—	134	—	16	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	4.744	5	4.078	5	115	—	48	—	68	—	70	—	13	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	86	658	60	488	17	151	—	—	—	1	2	16	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	882	8	765	6	31	—	2	—	6	—	10	2	6	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	488	1.830	400	1.543	33	171	2	14	—	6	9	28	3	5
Addetti alle industrie alimentari	455	26	328	1	11	25	44	—	—	—	4	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	558	26	368	19	11	1	7	—	3	—	62	6	—	—
Operai, industriali, senz'altra specificazione	12.254	3.181	10.785	2.716	331	240	103	25	38	9	530	150	250	16
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	1.725	122	1.204	66	253	35	35	5	14	6	54	1	8	—
Addetti all'industria dei trasporti	808	—	707	—	42	—	8	—	5	—	4	—	3	—
Esercenti il piccolo traffico	1.146	54	928	44	7	5	15	—	107	4	9	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	324	65	238	56	18	1	6	2	11	—	10	1	4	1
Impiegati pubblici e privati	324	70	240	57	13	6	9	1	5	2	6	—	—	—
Addetti al culto	86	291	64	207	7	28	—	2	1	4	2	4	—	2
Professioni liberali	84	56	37	46	19	6	5	1	3	—	2	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	432	19	303	9	19	—	3	—	6	1	62	—	5	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	301	120	65	34	35	10	17	4	9	—	13	6	1	—
Addetti ai servizi domestici	182	3.128	83	1.979	95	940	2	45	—	18	—	29	—	6
Appartenenti a condizioni non professionali	690	197	505	106	71	28	25	2	6	6	8	44	2	3
Attendenti alle cure domestiche	—	30.421	—	27.236	—	881	—	208	—	110	—	743	—	144
Professioni e condizioni ignote e non specificate	822	—	725	—	44	—	7	—	7	—	4	—	4	—
Totale	136.444	46.873	116.174	40.844	7.125	2.736	1.253	349	437	171	6.207	1.094	1.629	191

MONTI DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

(a 15 anni in su)

924

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
29	14	4	3	—	—	10	—	263	10	2	—	—	—	1	—	237	3	33	1	7	—	6	—
3	—	—	—	1	—	—	—	11	—	1	—	—	—	—	—	33	—	54	—	1	—	6	—
51	3	19	3	1	—	31	—	154	—	4	1	1	—	7	—	250	1	80	1	22	—	6	—
13	—	6	—	5	—	5	—	131	—	2	—	8	—	21	—	60	—	95	—	10	—	18	—
15	—	—	—	—	—	25	—	62	—	12	—	3	—	20	—	77	—	88	—	8	—	6	—
6	—	2	—	1	—	15	—	31	—	11	—	1	—	5	—	171	—	101	—	5	—	3	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	2	—	5	—	1	—	—	—	3	—	38	—	6	—	2	—	2	—
5	6	—	—	—	—	3	1	8	5	1	1	—	1	1	10	17	25	5	8	—	6	1	—
1	—	—	—	—	—	9	—	27	—	1	—	1	—	1	—	13	—	14	—	—	—	—	—
—	—	12	—	—	—	30	—	2	—	—	—	1	—	—	—	9	—	42	—	—	—	2	—
15	4	—	—	—	—	10	1	60	11	10	1	2	—	2	—	74	6	38	2	3	—	3	—
1	6	—	—	2	—	25	2	22	1	2	—	—	—	11	—	16	—	11	—	3	—	4	—
9	—	1	—	—	—	9	—	5	—	9	—	1	—	11	—	25	—	12	—	—	—	16	—
4	—	2	—	2	—	30	—	7	—	3	—	1	—	3	—	23	1	—	—	—	—	5	—
10	1	8	—	1	—	2	—	4	2	3	—	—	—	1	—	5	—	2	1	—	—	1	—
6	—	—	—	—	—	2	1	5	2	1	—	2	—	10	1	22	—	1	—	2	—	—	—
2	13	—	—	—	1	6	—	3	1	—	5	—	2	—	16	1	6	—	—	—	—	—	—
2	1	2	—	1	—	1	—	2	—	—	1	2	—	3	1	4	—	1	—	—	—	—	—
7	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	15	9	3	—	—	—	1	—	—	—
17	10	1	—	—	—	44	31	3	2	3	1	—	—	12	14	14	8	1	—	—	—	66	—
—	32	—	—	—	3	—	1	1	22	—	—	—	1	1	31	—	15	—	3	—	—	—	3
15	3	—	—	—	—	8	—	12	3	2	—	2	1	14	1	14	—	1	—	1	—	13	—
—	144	—	2	—	4	32	—	184	—	28	—	—	9	—	76	—	466	—	121	—	15	—	18
1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	3	—	1	—	—	—	16	—	3	—	—	—	—	—
175	238	58	8	16	8	279	69	818	243	74	38	26	14	144	159	1.124	531	588	138	65	21	152	21

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

MESI	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi	
Gennaio	4.273	3.032	959	282	3.621	150	42	22	225	36	29	1	—	12	66	1	—	6	55	4	1	—	2
Febbraio	5.232	3.680	1.250	392	4.434	241	61	21	318	43	19	1	—	9	33	5	—	4	28	13	5	—	—
Marzo	7.697	5.164	2.059	474	6.747	255	86	29	283	47	45	—	—	9	76	7	—	1	35	54	13	10	—
Aprile	6.949	4.688	1.839	422	6.015	203	77	37	230	55	27	4	—	25	63	12	6	6	91	75	26	3	—
Maggio	6.483	4.860	1.795	328	5.607	164	87	23	142	30	28	1	3	56	49	11	6	28	155	78	6	9	—
Giugno	7.210	4.712	2.039	459	6.467	232	47	16	140	33	18	—	—	29	64	2	2	43	25	83	9	—	—
Luglio	7.250	4.579	2.253	424	6.328	282	120	36	163	45	41	1	2	29	66	14	4	33	60	21	5	6	—
Agosto	10.220	6.333	3.143	744	8.164	1.079	190	64	254	65	86	3	2	25	78	25	—	39	79	53	4	10	—
Settembre	11.305	7.743	2.962	600	8.900	1.180	334	57	323	70	114	3	5	14	84	14	5	5	46	46	—	2	4
Ottobre	11.794	9.122	2.032	640	9.776	929	244	23	422	69	91	4	5	21	87	10	—	7	78	22	—	—	6
Novembre	14.126	12.223	1.287	616	10.733	2.033	216	69	599	161	29	14	—	17	221	4	1	2	6	17	4	—	—
Dicembre	14.876	12.074	1.271	631	11.361	1.914	150	42	968	218	13	3	7	7	147	13	2	6	10	12	—	—	4
Totale 1° trimestre	17.202	11.876	4.268	1.058	14.802	646	189	72	826	126	93	2	1	30	175	13	1	45	137	36	16	2	—
» 2° »	26.642	13.760	5.663	1.219	18.089	599	211	76	512	118	73	5	3	110	176	25	14	162	255	187	18	9	—
» 3° »	28.781	18.655	8.358	1.768	23.482	2.550	644	151	740	180	241	7	9	68	228	53	9	77	185	120	11	20	—
» 4° »	40.796	34.319	4.590	1.887	31.870	4.876	619	134	1.919	448	133	21	12	45	455	27	3	15	94	51	4	10	—
Totale 1° semestre	37.844	25.636	9.931	3.277	32.891	1.245	406	148	1.338	244	166	7	4	140	351	38	15	267	392	313	34	11	—
» 2° »	69.577	52.974	12.948	3.665	55.352	7.426	1.263	291	2.719	628	374	28	21	113	683	80	12	92	279	171	15	30	—
Totale dell'Anno	107.421	78.610	22.879	5.932	88.243	8.671	1.663	439	4.057	872	540	35	25	253	1.034	118	27	299	671	384	49	41	—

Avvertenza. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

IX.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati				Stati di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	20.565	18.216	9.806	1.543	28.135	1.023	12	27	86	31	97	—	12	37	15	5	2	40	8	35	7	3
Liguria	4.400	2.811	1.553	135	4.324	34	3	11	17	2	15	—	1	32	4	1	—	1	34	15	2	3
Lombardia	18.076	13.917	3.303	796	12.327	5.030	70	22	345	82	36	4	7	34	22	6	10	37	13	16	2	4
Veneto e Friuli	20.462	25.639	2.479	1.344	22.172	2.032	1.228	239	2.619	447	41	7	1	31	611	5	1	8	3	7	3	7
Venezia Tridentina	1.130	884	180	60	524	111	190	15	254	—	2	1	3	—	28	—	—	3	—	1	—	—
Venezia Giulia e Zara	571	339	174	58	165	7	79	7	17	1	—	—	—	2	282	—	11	—	—	—	—	—
Emilia	5.501	4.033	1.040	428	4.716	202	10	4	261	22	43	1	—	10	15	—	—	7	94	114	1	1
Toscana	9.120	6.207	2.222	691	8.305	144	20	21	218	24	162	4	5	61	19	12	1	20	45	49	4	6
Marche	1.140	839	218	92	893	21	—	—	135	75	—	—	—	3	—	—	—	16	—	4	—	—
Umbria	2.059	1.305	520	234	1.884	5	2	—	22	130	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—
Lazio	405	273	121	11	309	20	17	3	5	4	6	—	1	8	4	4	2	4	9	1	—	8
Abruzzi e Molise	746	505	127	24	646	3	1	6	13	42	4	—	—	1	—	4	—	—	—	—	26	—
Campania	2.204	1.500	529	265	1.840	20	26	75	39	2	92	17	3	16	10	16	—	30	13	95	—	—
Puglie	808	598	127	83	660	—	—	1	4	—	2	—	—	1	11	58	—	57	5	2	—	9
Basilicata	64	54	7	3	56	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	21	15	9	—	—
Calabria	467	369	67	31	413	1	—	1	2	1	—	—	—	2	14	3	—	53	340	15	4	—
Stellia	975	647	243	85	473	6	5	7	2	—	40	1	—	12	—	—	—	92	15	—	—	—
Sardegna	530	384	97	49	401	2	—	—	18	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	107.421	78.610	32.879	5.932	88.243	8.611	1.663	439	4.957	872	540	35	25	253	1.634	118	27	299	671	384	49	41

Vedasi l'avvertenza a pag. 99.

X.

EMIGRAZIONE ITALIANA PER PAESI DI DESTINAZIONE
NELL'ANNO 1924 IN CONFRONTO AL 1923.

Paesi di destinazione	1923	1924	Differenza
Francia e Principato di Monaco	190.589	231.090	+ 40.501
Svizzera	9.573	13.887	+ 4.314
Austria, Ceca-Slovacchia e Ungheria	2.026	2.374	+ 348
Germania	561	1.032	+ 471
Belgio e Olanda	15.199	10.219	- 4.980
Lussemburgo	1.099	2.489	+ 1.390
Gran Bretagna e Irlanda	1.129	898	- 231
Stati Scandinavi	107	106	- 1
Russia e Polonia	42	49	+ 7
Spagna e Portogallo	526	532	+ 6
Stati Balcanici e Jugoslavia	2.311	1.884	- 1.327
Grecia	199	236	+ 37
Turchia	177	93	- 84
Egitto	941	825	- 116
Tunisia	3.034	3.793	+ 669
Algeria	974	1.139	+ 265
Marocco	258	176	- 82
Altri paesi	309	357	+ 48
Totale paesi non transoceanici	229.854	271.089	+ 41.235
Canada	6.459	2.516	- 3.943
Stati Uniti	57.686	38.006	- 19.680
Centro America	1.110	1.572	+ 462
Brasile	15.946	11.609	- 3.437
Argentina	93.284	69.716	- 23.568
Uruguay	2.796	2.331	- 465
Africa non mediterranea	70	61	- 9
Australia	1.150	4.458	+ 3.308
Altri paesi	252	510	+ 258
Totale paesi transoceanici	177.853	139.779	- 47.074
Totale	407.707	401.868	- 5.839

XI.

EMIGRATI ITALIANI RIMPATRIATI NELL'ANNO 1924
IN CONFRONTO AL 1923.

Paesi di provenienza	1923	1924	Differenza
Francia e Principato di Monaco	63.396	88.243	+ 24.847
Svizzera	5.374	8.671	+ 3.297
Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	1.401	1.063	+ 262
Germania	365	439	+ 74
Belgio e Olanda	4.773	4.057	- 716
Lussemburgo	1.434	872	- 562
Gran Bretagna e Irlanda	540	540	—
Stati Scandinavi	20	35	+ 15
Russia e Polonia	8	25	+ 17
Spagna e Portogallo	199	253	+ 54
Stati Balcanici e Jugoslavia	1.073	1.034	- 39
Grecia	20	105	+ 85
Turchia	8	38	+ 30
Egitto	149	295	+ 146
Tunisia	409	667	+ 258
Algeria	241	382	+ 141
Marocco	58	61	+ 3
Altri paesi	30	41	+ 11
Totale paesi non transoceanici	79.498	107.421	+ 27.923
Canada	85	248	+ 163
Stati Uniti	23.981	38.276	+ 14.295
Centro America	209	313	+ 104
Brasile	5.561	4.770	+ 1.209
Argentina	11.035	15.985	+ 4.950
Uruguay	382	600	+ 218
Africa non mediterranea	41	174	+ 133
Australia	349	267	- 82
Altri paesi	37	43	+ 6
Totale paesi transoceanici	39.680	69.676	+ 29.996
Totale	119.178	168.097	+ 48.919

XII.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI, DISTINTO PER PAESI CONTINENTALI E TRANSOCCEANICI NELL'ANNO 1924 IN CONFRONTO AL 1923.

(Emigranti in età da 15 anni in su)

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1923			1924		
	Emigrazione			Emigrazione		
	Conti- nentale	Transo- ceanica	Totale	Conti- nentale	Transo- ceanica	Totale
Addetti all'agricoltura	19.500	70.989	90.489	27.036	47.726	74.762
Addetti alle industrie estrattive	10.986	1.356	12.341	13.593	828	14.421
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	20.832	24.244	45.076	28.173	13.883	42.056
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	39.175	7.830	47.005	43.557	4.997	48.554
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche.	4.598	5.328	9.926	4.221	3.207	7.428
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	5.684	4.124	9.808	4.749	2.638	7.387
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili.	1.231	458	1.689	744	344	1.088
Calzalai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli.	904	3.600	4.504	890	1.962	2.852
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico.	2.112	3.643	5.755	2.318	2.621	4.939
Addetti alle industrie alimentari.	560	1.689	2.249	481	1.290	1.771
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	614	1.077	1.691	584	974	1.558
Operai industriali senz'altra specificazione	12.520	5.956	18.476	15.435	4.316	19.751
Addetti a servizi ed esercizi pubblici.	1.525	1.721	3.246	1.847	1.308	3.155
Addetti all'industria dei trasporti.	1.318	2.636	3.954	898	1.524	2.392
Esercenti il piccolo traffico	901	680	1.581	1.200	589	1.789
Addetti ad aziende commerciali	669	1.398	2.067	389	1.392	1.781
Impiegati pubblici e privati	35	739	774	394	671	1.065
Professioni liberali	429	401	830	140	335	475
Addetti al culto	105	61	166	377	79	456
Incisori, disegnatori e decoratori.	481	275	756	451	229	680
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	373	276	649	421	347	768
Addetti ai servizi domestici	3.225	563	3.788	3.310	1.036	4.346
Appartenenti a condizioni non professionali.	1.038	1.147	2.185	896	872	1.768
Attendenti alle cure domestiche	24.654	16.330	40.984	30.421	16.582	47.003
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate	184	3.949	4.133	822	1.179	2.001
TOTALE	153.716	160.469	314.185	183.317	110.929	294.246

COMENTO AI DATI STATISTICI DELL'ANNO 1924

I dati statistici numerici relativi all'emigrazione italiana per l'estero sono desunti da fonti diverse secondo che si tratta di emigrazione continentale o di emigrazione transoceanica.

Quelli concernenti l'emigrazione continentale sono ricavati: 1° dai registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di pubblica sicurezza; 2° dalle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti.

Rispetto all'emigrazione transoceanica, i dati sono tratti: 1° dai suaccennati registri dei passaporti; 2° dalle liste degli emigranti che ogni comandante di piroscafo italiano o straniero ha l'obbligo di presentare all'Ispettore di emigrazione al momento della partenza o dell'arrivo del piroscafo.

Senonchè, mentre, per ciò che riguarda l'emigrazione transoceanica, le differenze che si riscontrano fra i dati desunti dalle due fonti di informazioni non sono molto rilevanti, non è così per i dati dell'emigrazione continentale, rispetto ai quali vi sono notevoli divergenze fra i risultati ottenuti mediante le due diverse indagini.

Tali divergenze dipendono da varie cause. In primo luogo è da notare che vi sono emigranti i quali espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo. Taluni poi, pur essendo emigranti, si provvedono di passaporti a libretto, che, come è noto, non sono muniti delle cedole di espatrio e rimpatrio e perciò non sono soggetti a rilevazione.

Si aggiunga che il controllo dei passaporti alla frontiera non è sempre fatto con tutta la regolarità e talora le cedole non ne vengono distaccate.

Va tenuto conto altresì di coloro che per cause eccezionali e pietose sono fatti espatriare con documenti di identità diversi dal passaporto speciale, e infine di coloro che emigrano clandestinamente.

Per queste ragioni le statistiche dell'emigrazione continentale — tanto quella fatta in base ai passaporti, quanto quella compilata in base alle cedole — non rappresentano il movimento effettivo dell'emigrazione stessa. Sono dati che peccano sicuramente per difetto. Si è ritenuto pertanto necessario integrare questi dati con quelli desunti dalle indagini sussidiarie eseguite presso le stazioni di confine circa il transito degli emigranti, siano questi muniti o no di regolari documenti.

Sono state perciò compilate, per l'emigrazione continentale, due tabelle speciali, che chiameremo di correzione (pag. 79 e 90), nelle quali le cifre che ne rappresentano il movimento si avvicinano con maggiore approssimazione al vero.

Non occorre dire che i dati contenuti nelle altre tabelle sono quelli desunti dalle fonti ordinarie di rilevazione.

1. Secondo i risultati dell'eseguita integrazione, l'emigrazione complessiva dal Regno si mantenne, nel 1924, quasi nella stessa intensità dell'anno precedente. Gli espatri ascennero a 401.868, con una differenza in meno di 5839 rispetto al 1923. Notevoli furono invece le variazioni nelle due forme di emigrazione di cui si compone il movimento complessivo: mentre, infatti, il numero degli emigranti per paesi continentali aumentò di circa un quinto — espatriarono nel 1924 per paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo 271.089 persone in confronto di 229.854 nell'anno precedente — per i paesi transoceanici l'emigrazione diminuì di 47.074 persone, essendo discesa da 177.053 a 130.779.

L'emigrazione continentale raggiunse la massima intensità nei mesi di marzo, aprile e maggio, nei quali partirono rispettivamente 32, 27, e 25 mila persone, e la minima nel dicembre, in cui ne partirono 15 mila; negli altri mesi si aggirò (fra le 19 e le 23 mila persone, con una media mensile di circa 21 mila. Sbalzi più sensibili si osservano per l'emigrazione transoceanica: da un minimo di circa 6 mila in ciascuno dei mesi di luglio e agosto si arriva ad un massimo di 17 mila in ottobre. Le partenze più numerose si ebbero, oltre che in ottobre, in febbraio e novembre (circa 13 mila) e in marzo, aprile e settembre (circa 12 mila).

Secondo i dati forniti dalla statistica compilata in base ai passaporti, l'emigrazione complessiva avvenuta nell'anno 1924 (364.614) si compone per circa il 72 per cento di maschi (263.531) e per il 28 per cento di femmine (101.083). I minorenni d'ambo i sessi rappresentano circa il 12 per cento del totale.

In grande maggioranza gli emigranti partirono soli (283,589); quelli che partirono a gruppi di famiglia (81,025) furono poco più del 22 per cento.

Le regioni che diedero il maggior contributo all'emigrazione complessiva furono il Veneto con 90 mila emigranti, il Piemonte con 48 mila, la Lombardia con 41 mila e la Sicilia con 29 mila. Seguono la Toscana e la Campania con 21 mila, l'Emilia con 20 mila, le Calabrie con 18 mila, gli Abruzzi e Molise con 14 mila e le Marche con 13 mila. Il minor numero di emigranti è dato dal Lazio, dalla Venezia Giulia e dalla Sardegna (oltre 3 mila).

2. Nel 1924 partirono per paesi d'oltre mare 130,779 emigranti italiani, compresi quelli (circa 1500) che per imbarcarsi si recarono in porti esteri.

L'emigrazione degli adulti di sesso maschile è ascesa a 82,748 con una percentuale sul totale di 63; quella femminile a 25,433 corrispondente a 19 per cento, e, quella minorile a 22,598, cioè del 18 per cento.

Oltre la metà degli emigranti transoceanici si diressero all'Argentina (69,710) e poco meno di un terzo agli Stati Uniti (38,006). Correnti abbastanza numerose di emigrazione si ebbero anche per il Brasile (11,600), per l'Australia (4,458), per il Canada (2,516) e per l'Uruguay (2,331).

Dall'esame della distribuzione regionale dei passaporti rilasciati ad emigranti con destinazione a paesi d'oltre mare risulta che il maggior contingente di espatri è dato dalla Sicilia con 22 mila emigranti, vengono poi le Calabrie con 16 mila, il Veneto con 15 mila, la Campania con 13 mila, gli Abruzzi e Molise con 11 mila, il Piemonte con 9 mila, le Marche e le Puglie con 6 mila. Hanno il minor numero di espatri il Lazio (1518), la Sardegna (914) e l'Umbria (688).

I paesi transoceanici per i quali fu rilasciato il maggior numero di passaporti ad emigranti sono: in primo luogo l'Argentina e gli Stati Uniti, quindi il Brasile, l'Australia e il Canada. Furono infatti rilasciati per l'Argentina passaporti per 67 mila emigranti (dei quali 11 mila della Sicilia, 10 mila delle Calabrie, 8 mila del Veneto, 7 mila del Piemonte, 6 mila delle Marche, 5 mila degli Abruzzi e Molise, 4 mila della Campania, ecc.); per gli Stati Uniti passaporti per 35 mila emigranti (dei quali 9 mila della Sicilia, 7 mila della Campania, 4 mila degli Abruzzi e Molise e delle Calabrie, 3 mila delle Puglie, ecc.); per il Brasile passaporti per 9700 emigranti (specialmente del Veneto, delle Calabrie e della Campania); per l'Australia 4500 emigranti (in prevalenza del Veneto, della Sicilia, della Lombardia e del Piemonte); per il Canada 3400 emigranti (soprattutto degli Abruzzi e Molise, del Veneto, delle Calabrie, della Sicilia e della Campania).

Il movimento di rimpatria da paesi transoceanici fu, nel 1924, abbastanza rilevante: ritornarono, infatti, 60,676 emigranti, con un notevole aumento (20.906) rispetto al 1923, in cui erano stati 39,680. La grande maggioranza di essi proveniva dagli Stati Uniti (38.276) e dall'Argentina (15.985).

Tre quarti degli emigranti rimpatriati erano uomini, il 13 per cento donne, e il 12 per cento minori di 15 anni.

La proporzione dei ritornati sui partiti fu di poco superiore al 46 per cento.

3. L'emigrazione per paesi continentali fu nel 1924, di 271,089 persone, delle quali il 68 % erano maschi, il 23 % femmine e il 9 % minori di 15 anni.

Come di consueto, la grandissima maggioranza dei nostri connazionali si diresse in Francia, per il qual paese ne partirono 231,090, con un aumento di oltre 40 mila in confronto del 1923. Seguono, ma a grande distanza, la Svizzera con 13,887 (4.300 più che nel 1.923), il Belgio e l'Olanda con 10,219 (5 mila in meno), la Tunisia con 3,703, il Lussemburgo con 2,489, l'Austria, la Cecoslovacchia e l'Ungheria con 2374.

Anche per l'emigrazione continentale esaminiamo come essa si distribuisca per regioni di provenienza e per paesi di destinazione riferendoci alla statistica in base ai passaporti rilasciati. A differenza di quanto si è osservato per l'emigrazione transoceanica, sono le regioni settentrionali che contribuiscono maggiormente all'emigrazione per paesi europei e mediterranei. Va innanzi a tutti il Veneto con 75 mila emigranti, diretti per oltre quattro quinti in Francia; il Piemonte con 39 mila anch'essi recatisi quasi tutti in Francia; la Lombardia con 36 mila, dei quali oltre 28 mila (circa i quattro quinti) in Francia e quasi 7 mila nella Svizzera. Vengono dopo la Toscana e l'Emilia con circa 17 mila emigranti ciascuna e, a

maggior distanza, la Campania con quasi 8 mila, la Sicilia con 7 mila, la Liguria con 6300, la Venezia Tridentina con 6 mila, l'Umbria e le Marche con 5700 e le Puglie con 4 mila. Le altre regioni ebbero un numero di emigranti inferiore a 3500.

Avute riguardo alla professione esercitata in patria dagli emigranti continentali, si osserva che per i maschi le categorie più numerose sono quelle dei muratori, manovali, scalpellini, ecc. (43.557), dei braccianti, giornalieri, terrazzieri, ecc. (26.697), degli addetti all'agricoltura (21.916) e alle industrie estrattive (13.593). Dopo queste quattro categorie, che, prese insieme costituiscono oltre il 77 per cento del totale, vengono gli operai industriali senz'altra specificazione (12.254), i falegnami, ebanisti, ecc. (4.744), gli addetti alle industrie metallurgiche e meccaniche (4.221), gli addetti a servizi ed esercizi pubblici (1.725) e gli esercenti il piccolo traffico (1.146). Le altre categorie sono rappresentate ciascuna da meno di mille emigranti. Quanto alle donne, la grandissima maggioranza (30.421 sul totale di 46873) si dichiararono attendenti alle cure domestiche. Delle rimanenti, 5120 erano addette all'agricoltura, 3128 ai servizi domestici, 1830 all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico, 658 alle industrie tessili; 1476 erano braccianti e giornalieri e 3181 operai senz'altra specificazione. Le regioni che fornirono in più larga misura ai paesi stranieri la nostra mano d'opera edilizia sono il Veneto, la Lombardia e il Piemonte; quella dei braccianti il Veneto, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia; quella agricola il Piemonte, la Lombardia e il Veneto; quella addetta alle industrie estrattive il Veneto.

La Francia ha assorbito la quasi totalità degli addetti all'agricoltura (20.340 su 27.036); dei braccianti e giornalieri (25.012 su 28.173); dei muratori, manovali, scalpellini (36.270 su 43.557); degli operai industriali (13.501 su 15.435); dei minatori (11.003 su 13.593) e di alcune altre categorie professionali come i falegnami, calzolari ed operai in genere. Gli altri paesi non danno motivo per ciò che riguarda le professioni degli emigranti a speciali rilievi.

Nell'anno 1924 si è verificato, in confronto dell'anno 1923, un notevole aumento di espatri di emigranti addetti all'agricoltura (+ 7536); di braccianti e giornalieri (+ 6343); di muratori, manovali, ecc. (+ 4382); di operai addetti alle industrie (+ 2915); di minatori (+ 2607) e di attendenti alle cure domestiche (+ 5767).

Gli emigranti che rimpatriarono da paesi continentali nel 1924 furono complessivamente 107.421, con un aumento di 27.923 in confronto del 1923. La percentuale dei ritornati sui partiti fu del 53, più che doppia di quella dell'anno precedente, che era stata del 23.

Degno di nota è il fatto che il movimento dei rimpatri, dopo essere rimasto quasi stazionario, salvo qualche oscillazione, nei primi sei mesi dell'anno, andò costantemente crescendo dal luglio al dicembre, tanto che il numero dei rimpatriati nel dicembre (14876) fu più che doppio di quello del luglio (7256).

Quasi tre quarti dei rimpatriati erano di sesso maschile. La grandissima maggioranza di essi proveniva dalla Francia (88.243); ma parecchie migliaia ne ritornarono anche dalla Svizzera (8.671) e dal Belgio (4.057). Le regioni ove si diressero di preferenza sono anzitutto il Piemonte e il Veneto (29.000) ciascuno, e poi, la Lombardia (18.076), la Toscana (9120), l'Emilia (5500), la Liguria (5000), la Campania (2300) e l'Umbria (2000).

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA.

Decreto Presidenziale 26 ottobre 1924, che regola il soggiorno degli stranieri in Francia (*Journal Officiel de la République Française*, 1 novembre 1924).

ART. 1. — Ogni straniero che debba risiedere in Francia più di quindici giorni ed abbia più di quindici anni, è tenuto, dentro le quarantotto ore dal suo arrivo, a presentarsi al Commissariato di polizia e alla *mairie* della località di sua residenza per farvi una domanda di carta di identità.

Di tale domanda gli sarà rilasciata ricevuta.

A corredo della sua domanda egli deve unire quattro fotografie, prese di faccia e senza cappello, e fornire inoltre le seguenti indicazioni, per la compilazione di due schede (*fiches*) individuali:

Cognome, nome, filiazione (con data e luogo di nascita), professione, nazionalità, stato di famiglia, nome, età e nazionalità del coniuge; nomi ed età dei figli minori di quindici anni; ultimo domicilio all'estero.

Egli deve, naturalmente, giustificare le sue dichiarazioni con documenti autentici, e, nel caso in cui desideri stabilirsi in Francia in modo definitivo, indicare i nomi di due cittadini francesi che consentano a farsi suoi garanti.

Una delle due schede individuali è conservata alla Prefettura del dipartimento che rilascia la carta; l'altra è inviata al servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

ART. 2. — La carta d'identità riproduce le indicazioni registrate sulla scheda individuale di cui all'articolo precedente. Essa è sempre rilasciata dalla Prefettura.

La fotografia deve essere bollata col timbro secco su due dei suoi angoli.

ART. 3. — In caso di cambiamento di domicilio, lo straniero deve fare vistare la sua carta d'identità alla *mairie* o al Commissariato di polizia del suo nuovo domicilio.

Di tale visto sarà fatta menzione in un foglio accluso alla carta di identità.

Menzione del visto è ugualmente fatta su registri speciali de-

posti nelle *mairies* e nei Commissariati di polizia; i *maires* e i commissari di polizia debbono dare immediatamente avviso di ogni cambiamento di domicilio alla Prefettura del dipartimento che informerà subito il servizio centrale d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

ART. 4. — La carta d'identità tiene luogo di permesso di soggiorno.

Essa può essere ritirata ai titolari che trascurino di conformarsi ai regolamenti vigenti o che cessino di presentare le garanzie richieste.

In caso di rifiuto o di ritiro della carta, lo straniero deve lasciare il territorio francese nel termine di otto giorni; tuttavia, tale termine può essere modificato, secondo le circostanze, dal Ministero dell'interno su proposta dell'autorità amministrativa.

ART. 5. — I lavoratori stranieri che si presentino a uno degli uffici di immigrazione o dei posti di frontiera, provvisti di un titolo di arruolamento riconosciuto valido a seconda delle condizioni previste dalle istruzioni dei Ministri del lavoro e dell'agricoltura, sono muniti (sotto riserva dell'applicazione dei regolamenti sanitari e di polizia) a cura del commissario speciale della frontiera, d'un salvacondotto che serve loro per recarsi alla località dove trovano da occuparsi.

Nelle quarantotto ore dal loro arrivo in questa località, i lavoratori stranieri debbono segnalare la propria presenza al commissario di polizia o, ove questi manchi, al *maire* e fornirgli le fotografie e le indicazioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, per la compilazione della loro carta d'identità regolare.

Il rilascio della carta d'identità è demandato pure al commissario di polizia o, in mancanza, al *maire* della località di residenza per quei lavoratori stranieri che non si siano presentati agli uffici di frontiera, ma, in questo caso, gli interessati debbono dimostrare di essere muniti d'un titolo d'arruolamento riconosciuto valido a seconda delle condizioni previste dalle istruzioni dei Ministri del lavoro e dell'agricoltura.

In ogni caso, la carta di identità non è rilasciata ai lavoratori stranieri se non dopo inchiesta di esito favorevole compiuta dalla Prefettura.

ART. 6. — I proprietari, gli albergatori, gli affittacamere debbono segnalare nelle ventiquattro ore al commissario di polizia o al *maire* la presenza degli stranieri che alloggino nei loro immobili o stabilimenti. Hanno tale obbligo anche i trattori o proprietari di pensioni di famiglia che ospitano abitualmente stranieri.

I datori di lavoro che arruolino lavoratori stranieri debbono pure darne avviso al commissario di polizia o al *maire*. Debbono inoltre assicurarsi, prima d'ogni arruolamento, che i lavoratori

stranieri non abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'art. 5.

ART. 7. — I *maires* debbono avvisare il prefetto del dipartimento di ogni decesso di straniero di cui abbiano redatto l'atto. Il prefetto ne informa subito il servizio centrale delle carte d'identità degli stranieri al Ministero dell'interno.

ART. 8. — Le carte d'identità sono valide per una durata di tre anni, contando ogni anno incominciato per un anno intero. Ogni carta scaduta è senza valore.

ART. 9. — Può essere rilasciato un duplicato della carta d'identità che sia stata perduta, colle formalità indicate dall'articolo 1º, paragrafi 2 e 3. Sulla nuova carta sarà fatta menzione del duplicato, del cui rilascio si informerà il servizio centrale delle carte di identità al Ministero dell'interno.

ART. 10. — Ogni straniero che abbia grattato, ritoccato, falsificato una carta di identità, o che, nell'adempire un atto amministrativo, si sia servito di una carta diversa dalla sua, sarà espulso dal territorio francese, senza pregiudizio di ogni altra sanzione penale che possa intervenire.

ART. 11. — La carta d'identità non è richiesta ai rappresentanti diplomatici o consolari dei paesi stranieri accreditati in Francia e alle loro famiglie.

ART. 12. — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste dall'art. 471, paragrafo 15, del codice penale, senza pregiudizio del diritto d'espulsione che compete al Ministro dell'interno in virtù della legge del 3 dicembre 1849 (art. 7).

ART. 13. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

ART. 14. — Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, le cui disposizioni sono egualmente applicabili all'Alsazia Lorena ed all'Algeria.

IUGOSLAVIA.

Regolamento 9 luglio 1924, concernente la protezione degli operai nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

ART. 1. — A senso dell'istruzione di cui al paragrafo 103 della Legge sulla Protezione degli operai, nessun datore di lavoro sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni può dar lavoro ad operai sudditi esteri, fino a che non ottenga speciale permesso dal Ministero per la Politica Sociale, rispettivamente da suoi organi dipendenti, ad eccezione di casi espressamente previsti da questo Regolamento.

ART. 2. — Per operaio, a senso di questo Regolamento, s'intende qualsiasi lavoratore manuale o intellettuale senza riguardo al sesso, alla specie della sua professione e all'importo della remunerazione, che venga nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per porre la sua forza fisica o intellettuale al servizio di una terza persona a scopo di guadagno od ammaestramento, in quanto questo servizio non sia di carattere pubblico.

ART. 3. — La persona o le imprese che desiderino operai stranieri hanno l'obbligo, allo scopo di ottenere il permesso previsto all'art. 1 di questo Regolamento, di presentare alla più vicina Ispezione del Lavoro una speciale domanda, in cui indicheranno il numero degli operai stranieri che si proporrebbero di impiegare specie del loro impiego, tempo per il quale intenderebbero impiegarli, chi sia stato addetto finora al lavoro al quale desiderano impiegare gli operai stranieri, la loro età, nazionalità e cittadinanza, e, possibilmente, i loro nomi e cognomi esatti. Alla domanda hanno l'obbligo di allegare il parere della competente Camera, come quello della Borsa del Lavoro, in quanto queste ultime si trovino nel rispettivo territorio, esprimendo se nel territorio della loro giurisdizione vi siano operai nazionali della rispettiva specie, senza lavoro.

ART. 4. — L'Ispezione del Lavoro giudicherà liberamente sulle domande dirette ai sensi dell'art. 3 di questo Regolamento, se gli operai domandati debbono essere o no concessi al richiedente e prenderà in tal senso le sue decisioni, tenendo presente che i *permessi rilasciati non possono in nessun caso avere una durata maggiore di tre mesi nè possono essere prorogati se in origine siano stati rilasciati per un periodo minore di tre mesi.*

Nel caso che il petente chieda l'impiego di mano d'opera straniera o la proroga del permesso rilasciato sino a 3 mesi per un termine superiore ai tre mesi, l'Ispezione invierà le rispettive istanze, subito dopo aver preso in merito le sue decisioni provvisorie, al Ministero per la Politica Sociale per l'ulteriore decisione.

Contro la decisione dell'Ispezione del Lavoro, con la quale non si permette ai datori di lavoro l'impiego di mano d'opera straniera, possono gli interessati ricorrere con speciali rimostranze al Ministero per la Politica Sociale per il tramite della stessa Ispezione del Lavoro, la quale avrà l'obbligo di trasmettere subito l'intera pratica al Ministero della Politica Sociale, unendovi la propria opinione, per l'ulteriore svolgimento della pratica stessa.

ART. 5. — Nei casi in cui ai richiedenti non sia possibile indicare esattamente le persone che intendono far venire dall'estero, pel fatto di non averle ancora trovate, ma soltanto specificare la specie e il numero degli operai necessari, possono nell'istanza citare soltanto questi dati, coll'obbligo, tuttavia, da parte dell'impresa,

all'arrivo dei rispettivi operai, di fare le necessarie notifiche alla competente Ispezione del Lavoro.

ART. 6. — Gli operai stranieri che già si trovino sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e siano già impiegati presso nazionali datori di lavoro i quali non abbiano ancora per essi chiesto il permesso per il lavoro dal Ministero per la Politica Sociale, possono soltanto in questo caso rimanere nel rispettivo lavoro, se i loro datori di lavoro presentano le rispettive domande alle autorità competenti a senso delle disposizioni di questo Regolamento non più tardi di un mese dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Nel caso contrario le competenti autorità amministrative di polizia ritireranno loro i permessi di soggiorno nelle rispettive località che essi già detengono. A tali persone non potrà essere concesso un nuovo permesso di soggiorno in nessuna altra località, nè ad eventuali ulteriori istanze dei loro datori di lavoro verrà rilasciato da parte degli organi del Ministero per la Politica Sociale a questi operai qualsiasi ulteriore permesso a senso dell'art. 1 di questo Regolamento.

ART. 7. — Gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 di questo Regolamento non valgono per quegli operai stranieri che vengano nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per conto di Ditte estere, e allo scopo di montare o riparare macchine speciali, eseguite e fornite da parte delle rispettive Ditte, in quanto tale lavoro non duri più a lungo di tre mesi. In questi casi le autorità amministrative e di polizia, ed in base a prove autentiche sullo scopo della venuta di questi operai, rilasceranno anche ad essi il permesso per il tempo indicato, tenendo presente che la notifica del rispettivo datore di lavoro deve essere nel più breve tempo inviata alla competente Ispezione del Lavoro, la quale terrà nota diligente dei singoli casi.

Qualora la natura del lavoro richieda che gli operai in discorso rimangano sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni oltre il termine previsto al primo alinea di questo articolo, le persone o le imprese presso le quali i detti operai siano impiegati, hanno l'obbligo di chiedere per il loro ulteriore lavoro un permesso speciale a senso delle prescrizioni di questo Regolamento, tenendo presente che le istanze per questi permessi debbono essere presentate alle competenti Ispezioni, al più tardi un mese prima della scadenza del primo trimestre della loro occupazione al rispettivo lavoro; in caso contrario, la chiesta proroga non verrà loro in nessun caso accordata.

ART. 8. — Le Camere Operaie hanno l'obbligo di rilasciare alle persone interessate o alle imprese il parere a senso dell'art. 3 di questo Regolamento, al più tardi nel termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta; in caso contrario la pratiche verranno prese in esame anche senza il loro parere. Nel caso che le Camere

Operai non ritengano che possa essere rilasciato il permesso alle persone o ditte che domandino d'impiegare operai stranieri domandati, esse dovranno fornire a quelle persone o ditte le necessarie indicazioni perchè possano provvedersi altrimenti della mano d'opera occorrente, e se dai documenti di questi operai si confermasse che essi non dispongono delle necessarie qualità per i lavori richiesti, informeranno di ciò la competente Ispezione di Lavoro, la quale in base alle loro istanze, secondo il proprio modo di vedere, prenderà la propria decisione a sensi delle prescrizioni di cui all'articolo 4 di questo Regolamento.

ART. 9. — Il Ministero per la Politica Sociale prenderà le sue decisioni sulle istanze presentategli a senso dell'art. 3 di questo Regolamento nel termine massimo di 15 giorni dalla loro ricezione, e quindi le trasmetterà alla competente Ispezione del Lavoro, che, a mezzo di appositi formulari, le trasmetteranno subito alle persone interessate, rispettivamente, alle imprese.

I datori di lavoro che desiderino che agli operai stranieri da essi impiegati sia prorogato il termine stabilito in origine da parte del Ministero per la Politica Sociale, hanno l'obbligo di presentare le istanze a tal fine alle competenti Ispezioni del Lavoro al più tardi un mese prima della scadenza del termine che venne loro in origine stabilito, per ognuno dei rispettivi operai e nei casi in cui il permesso fosse stato soltanto per un mese, 15 giorni prima della scadenza del termine prefisso; diversamente la chiesta prolungazione non verrà in nessun caso approvata.

ART. 10. — I permessi per lavorare si rilasceranno: 1) per un tempo determinato, e ciò soltanto fino a quando i rispettivi operai siano impiegati presso l'impresa che li ha richiesti; o 2) per un tempo indeterminato, senza che si tenga conto della loro attuale occupazione. Il termine dei permessi di lavoro rilasciati incomincia a decorrere dal giorno della comunicazione del permesso ai richiedenti da parte delle competenti Ispezioni del Lavoro, rispettivamente delle autorità amministrative o di polizia, e quindi le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 e 9 di questo Regolamento.

Nessun operaio straniero, il quale è stato autorizzato, solo per un certo tempo, a lavorare presso un'impresa nazionale, può, all'atto dell'entrata in vigore di questo Regolamento, entrare a lavorare presso un'altra impresa, fino a che ciò non sia previamente autorizzato, a sensi di questo Regolamento, da parte delle competenti autorità.

I datori di lavoro, ai quali è stato permesso l'impiego di operai stranieri, hanno l'obbligo, al più tardi nel termine di tre giorni dal congedo dei rispettivi operai da essi impiegati, informare per iscritto la competente Ispezione del Lavoro, la quale ne informerà subito l'autorità amministrativa da parte della quale fu rilasciato il permesso di soggiorno ai detti operai.

ART. 11. — I datori di lavoro hanno l'obbligo di concludere con gli operai stranieri arruolati contratti scritti, nei quali debbono assicurare a questi almeno le stesse condizioni di lavoro che agli operai nazionali della stessa professione e capacità. Nel contratto deve essere esattamente precisato quanto si riferisce al diritto delle spese di viaggio di detti operai per la loro venuta e ritorno, come pure all'importo di esse.

Questi contratti, al più tardi nel termine di 15 giorni dall'assunzione al lavoro di detti operai, debbono essere legalizzati presso la competente autorità amministrativa o di polizia: un esemplare deve essere consegnato agli operai con i quali furono stipulati i contratti.

ART. 12. — Gli organi del Ministero per la Politica Sociale e del Ministero dell'Interno sono in dovere, nella applicazione di questo Regolamento, di collaborare a che i permessi di soggiorno per gli operai stranieri siano rilasciati ai sensi delle disposizioni di questo Regolamento e giusta le disposizioni del Ministero dell'Interno sulla esecuzione del contratto per gli stranieri.

ART. 13. — I datori di lavoro che trasgrediscano le disposizioni di questo Regolamento andranno soggetti, oltre che alle sanzioni previste dall'art. 6 di questo Regolamento, anche alla multa ai sensi della Legge sulla protezione degli operai.

ART. 14. — Questo Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel *Giornale Ufficiale*.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Decreto Reale 18 dicembre 1924, che modifica la costituzione del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio Decreto legge 16 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il Regio Decreto legge 16 novembre 1922 n. 1607 ;

Visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore dell'emigrazione, approvato con Regio Decreto 9 agosto 1911, n. 1086 ;

Viste le proposte fatte dalle Organizzazioni, Enti ed Associazioni precedentemente designate dal nostro Ministro per gli Affari Esteri e le determinazioni adottate ;

Visto altresì il risultato delle elezioni indette per la nomina dei rappresentanti delle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato generale dell'emigrazione ;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei membri deceduti, o scaduti per cessato mandato, nominati col precedente Decreto del giorno 11 marzo 1923 ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri :

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1. — La composizione del Consiglio Superiore dell'emigrazione costituito col Regio Decreto 11 marzo 1923, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo detto, resta modificata come segue :

DE MICHELIS Cav. Gr. Cr. S. E. Giuseppe, Commissario Generale dell'emigrazione, quale Delegato del R. Ministro degli Affari Esteri ;

INGIANNI Cav. Gr. Cr. Giulio, Direttore Generale della Marina Mercantile ;

MAROLLA Gr. Uff. Avv. Guido, Direttore Generale del Lavoro e della Previdenza Sociale ;

MIRAGLIA Gr. Cr. Nicola, Direttore Generale del Banco di Napoli ;

MEDOLAGHI Comm. Prof. Paolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ;

BARGONI Gr. Uff. Foscolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale di Assicurazioni per gli infortuni sul lavoro ;

MESSEA Gr. Uff. Dott. Alessandro, Direttore Generale della Sanità Pubblica ;

RAVA On. Prof. Luigi, Senatore del Regno, scelto dal Ministro degli Affari Esteri fra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione.

BOTTAI On. Dott. Giuseppe, Deputato al Parlamento, idem ;

CAPPA On. Avv. Innocenzo, Deputato al Parlamento, idem ;

ROSSONI On. Comm. Edmondo, in rappresentanza della Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali fasciste ;

POSTIGLIONE On. Comm. Gaetano, in rappresentanza del Sindacato Italiano delle Cooperative ;

RACHELI On. Comm. Mario, in rappresentanza della Corporazione dei lavoratori della terra ;

GIANNITELLI Cav. Lamberto, in rappresentanza della Confederazione italiana dei lavoratori ;

CHIRI Comm. Avv. Ercole, in rappresentanza della Confederazione Cooperativa italiana ;

VALENTE Comm. Dott. G. Batta, in rappresentanza della Confederazione della Mutualità e delle Assicurazioni Sociali ;

D'ARAGONA On. Lodovico, in rappresentanza della Confederazione Generale del Lavoro ;

QUAGLINO On. Felice, in rappresentanza della Federazione italiana degli operai edili ;

CABRINI On. Angiolo, in rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative ;

GALLARATI SCOTTI Duca Tommaso, in rappresentanza dell'Associazione per gli interessi morali ed economici del Mezzogiorno d'Italia ;

SANMINIATELLI Conte Cav. di Gr. Cr. Donato, in rappresentanza della Società Nazionale Dante Alighieri ;

CAFASSI Francesco, in rappresentanza delle Istituzioni di assistenza per gli emigranti riconosciute dal Commissariato Generale dell'emigrazione ;

JACINI On. Stefano, Deputato al Parlamento, idem ;

NOVI SCANNI Sig.ra Giuseppina idem ;

MORPURGO On. Barone Gr. Cr. Elio, Senatore del Regno, quale componente la Commissione Parlamentare di Vigilanza ;

SANARELLI On. Gr. Cr. Prof. Giuseppe, Senatore del Regno,
idem ;

LIBERTINI On. Gr. Cr. Dott. Gesualdo, Senatore del Regno,
idem ;

DUDAN On. Avv. Alessandro, Deputato al Parlamento,
idem ;

GENTILE On. Giuseppe, Deputato al Parlamento, idem ;
BARBARO On. Avv. Michele, Deputato al Parlamento, idem ;
CIANCARELLI Gr. Uff. Bonifazio, Ministro plenipotenziario
e capo dell'Ufficio di coordinamento economico del Ministero degli
Affari Esteri, quale Delegato del Ministero predetto a norma del-
l'art. 2 v^o capoverso della Legge sull'emigrazione del 13 novem-
bre 1919 n. 2205 ;

PAULUCCI DE' CALBOLI BARONE Marchese Giacomo, Con-
sigliere di Legazione, idem ;

Art. 2 — È nominato Presidente del Consiglio Superiore del-
l'emigrazione :

L'On. Senatore Luigi RAVA
e sono nominati Vice-Presidenti del Consiglio predetto :

NOVI SCANNI Sig.ra Giuseppina

ROSSONI Comm. Edmondo.

Art. 3 — È incaricato dell'Ufficio di Segretario del Consiglio
il Comm. RUSSO Giovanni, Consigliere dell'emigrazione, che sarà
coadiuvato dai Consiglieri aggiunti: GENCO Comm. Bernardo
Attilio e ARENA Comm. Celestino.

Art. 4 — Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei
Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei Conti

il 27 gennaio 1925, reg. II. F. E. fog. 103.

**Regio Decreto 14 novembre 1924, n. 2267. — Ripartizione
degli uffici nel Ministero degli affari esteri (Gazz. Uff.
del 23 gennaio 1925, n. 18).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1468 ;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 3 ;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 543 ;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La trattazione degli affari concernenti il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, attualmente assegnata all'ufficio II della Direzione generale degli affari politici, commerciali e privati per l'Europa e Levante, sarà devoluta ad un nuovo ufficio distinto con il numero IIIy della stessa Direzione generale.

Art. 2.

La ripartizione degli uffici della Direzione generale affari politici, commerciali e privati di Africa, America, Asia e Australia è modificata come segue :

Ufficio I. — America del Nord ed Australia ;

Ufficio II. — America latina ;

Ufficio III. — Asia ed Africa (salvo le regioni attribuite alla Direzione generale Europa e Levante) ;

Ufficio IV. — Affari privati in America del Nord e in Australia (rogatorie, estradizioni, atti giudiziari, atti di stato civile, pensionati, ricerche nell'interesse di cittadini italiani, successioni di cittadini italiani) ;

Ufficio V. — Affari privati in America latina, Asia e Africa non mediterranea (rogatorie, estradizioni, atti giudiziari, atti di stato civile, pensionati, ricerche nell'interesse di cittadini italiani, successioni di cittadini italiani).

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 gennaio 1925.

Atti del Governo, registro 232, foglio 175. — GRANATA.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1924, col quale sono estese a favore del personale del Commissariato Generale dell'emigrazione le disposizioni di cui al R. D. Legge 25 ottobre 1924, n. 1944, ed al R. D. 20 novembre 1924, n. 1945, contenenti disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato alloggi a condizioni favorevoli per mezzo dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6 del Regio Decreto 18 gennaio 1923, n. 169 ;

Visto il Regio Decreto Legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante le disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli ;

Visto il Regio Decreto 20 novembre 1924, n. 1945, che approva le norme per l'esecuzione del R. D. Legge 25 ottobre 1924, n. 1944, suddetto ;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione ;

DECRETA.:

Articolo unico. — Sono estese al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni, di cui ai Regi Decreti 25 ottobre 1924, n. 1944, e 20 novembre 1924, n. 1945, riguardanti l'Istituto per le case degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 15 dicembre 1924.

MUSSOLINI.

Regio Decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944. — Disposizioni per fornire agli impiegati dello Stato civili e militari alloggi a condizioni favorevoli. (*Gazz. Uff.* del 9 dicembre 1924, n. 286).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, riguardante l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ;

Visto il testo unico approvato col R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche ;

Visto l'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, riguardante la capitalizzazione degli'interessi sui mutui edilizi ;

Visto il R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, portante nuovi provvedimenti sull'edilizia popolare;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1357, portante provvedimenti per le città di Messina e di Reggio Calabria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, con preferenza per quelli dei gradi minori, alloggi a condizioni favorevoli nelle città capo luoghi di Provincia, si provvederà per mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati statali avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni di Stato ai soli effetti fiscali.

L'Istituto predetto avrà sede in Roma e rappresentanza nelle altre città capoluoghi di Provincia dove sia necessario che esso svolga la sua azione.

Art. 2.

L'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, di cui all'articolo 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, continuerà ad avere bilancieo ed amministrazione propria per tutto quanto è connesso con le costruzioni eseguite, in corso di costruzione o finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

L'Istituto cooperativo predetto funzionerà altresì come sezione dell'Istituto nazionale per la città di Roma di cui all'art. 1 e per lo scopo di cui all'articolo stesso.

L'ordinamento dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma sarà modificato con decreto Reale ai sensi dell'art. 5, 2° capoverso, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di cui all'art. 1 sarà amministrato da un Comitato centrale composto di un presidente, nominato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, di un rappresentante:

della Cassa depositi e prestiti;

di ognuno dei due Ministeri medesimi e di quello dell'economia nazionale;

di ciascuno degli Enti finanziatori indicati nel successivo art. 4;

del presidente dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, che sarà vice-presidente dell'Istituto nazionale, e di un ispettore superiore del Genio civile.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale nei capoluoghi di Provincia sarà costituita da un Comitato provinciale con sede presso l'Intendenza di finanza e presieduto dall'intendente e composto da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo del Genio civile e del sindaco o di loro delegati.

Art. 4.

La Cassa di risparmio per le Provincie lombarde, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro e il Monte dei Paschi di Siena sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case di cui all'art. 1 fino a raggiungere, per ora, l'importo complessivo di L. 500.000.000 aumentabili gradualmente con disposizioni da adottarsi per decreto Reale.

Il saggio d'interesse sulle somme, che la Cassa depositi e prestiti destinerà per l'operazione di cui trattasi, sarà del 4,50 per cento.

Le somme che saranno versate in conto corrente dagli altri Istituti sopra indicati frutteranno un interesse non superiore al 5,25 per cento netto con decorrenza dal giorno dell'invio graduale di esse da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'Istituto mutuuario ai sensi dei seguenti articoli 5 e 11.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti, valendosi delle somme indicate nel precedente art. 4, è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di cui all'art. 1, per costruzione di case, mutui fino all'ammontare complessivo di L. 500.000.000 come all'art. 4, con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che risulterà dalla media tra il 4,50 per cento e gli interessi passivi del conto corrente stabilito dallo stesso art. 4.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti è fissata dal 1° gennaio successivo all'ultimazione delle case, constatata da organi tecnici governativi.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

Art. 6.

I mutui di cui al precedente articolo saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni, non che da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile dell'affitto.

La concessione e la somministrazione dei mutui sarà fatta dalla Cassa, con le norme del proprio Istituto sul nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, che approverà i progetti e riconoscerà la regolarità dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico dell'Istituto mutuuario in base agli stati dei lavori.

Art. 7.

La proprietà delle case è dell'Istituto nazionale creato col presente decreto.

Lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 8.

L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito della rispettiva rata d'interesse, della quota proporzionale per manutenzione e spese generali e della quota occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali affitti, svalutazioni e altri oneri imprevisi.

Il canone d'affitto decorrerà dal giorno in cui l'alloggio è dato in concessione all'impiegato e cesserà il giorno in cui l'impiegato trasferito dovrà raggiungere la nuova residenza.

L'ordine di trasferimento dell'impiegato vale di pieno diritto come atto esecutivo di sfratto a tutti gli effetti di legge; e pari effetto avranno le ordinanze di rescissione o fine del contratto nei casi da indicarsi col decreto Reale di cui al successivo art. 15.

Art. 9.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà costituito un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare le quote di fitto di cui all'art. 8 in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni secondo che delibererà il Comitato centrale dell'Istituto nazionale.

Il fondo di cui sopra sarà costituito di un contributo di L. 5.500.000 annue da erogarsi dall'*Opera di previdenza* a favore degli impiegati civili e militari dello Stato.

Per diminuire il costo di costruzione potranno essere assegnate, a titolo gratuito, aree demaniali nelle città ove sia possibile destinarne a tale scopo. In mancanza si pro-

cederà all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite dalla legge 15 gennaio 1855, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

In relazione agli alloggi che potranno essere assegnati agli impiegati degli Enti finanziatori come all'ultima parte dell'art. 10, alle rispettive quote di affitto non sarà applicato il contributo di cui al presente articolo, quando non trattisi di impiegati dello Stato.

Art. 10.

Le case costruite dall'Istituto nazionale coi mezzi di cui al presente decreto saranno date in affitto agli impiegati dello Stato dando la precedenza a quelli forniti di minore stipendio.

Le case potranno anche essere date in affitto ai pensionati dello Stato, preferibilmente a quelli che, in qualità di impiegati, sono stati inquilini dell'Istituto, nonchè agli impiegati degli Enti finanziatori di cui al precedente art. 4 limitatamente però per questi ultimi ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascun Ente.

Ai pensionati si potranno dare soltanto gli alloggi sfiti per mancanza di impiegati ai quali assegnarli.

Art. 11.

L'Istituto nazionale provvederà:

1) Per gli edifici da esso costruiti:

a) alla riscossione degli affitti delle case di cui al presente decreto;

b) al versamento alla Cassa mutuante delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi;

c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonchè a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma e la conservazione della proprietà delle case;

2) Per le case costruite dalle cooperative edilizie fuori Roma finanziate direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, alla manutenzione straordinaria tutte le volte che ne sia richiesto dalla Commissione di vigilanza indicata nell'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412. All'uopo sarà impiegato il fondo di cui all'art. 16 dello stesso Regio decreto-legge e della costituzione di tale fondo si accerterà, caso per caso, anche l'Istituto nazionale.

Art. 12.

Per le costruzioni in Roma i compiti indicati nel precedente articolo saranno demandati all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, anche come sezione dell'Istituto nazionale.

Art. 13.

Fino a quando l'Istituto nazionale non si troverà in efficienza per modo da poter fronteggiare le spese di amministrazione con le quote comprese nelle pigioni delle case ai termini del precedente art. 8, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare — sui mutui — all'Istituto nazionale la spesa occorrente, in base a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici.

L'Istituto giustificherà quindi la spesa mediante rendiconto da approvarsi dal Ministero stesso, sentito il proprio ufficio delle case popolari.

Nel periodo precedente alla riscossione dei fitti, l'Istituto dovrà funzionare presso la sede dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati, al quale rimborserà la quota di spese, servendosi di parte delle anticipazioni di cui sopra.

Art. 14.

Dai provvedimenti di cui al presente decreto sono esclusi gli impiegati statali delle città di Messina e di Reggio Calabria, per i quali esistono disposizioni speciali emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908 ed ai quali gli alloggi saranno dati, d'ora innanzi, unicamente in affitto, e sono esclusi anche i ferrovieri per cui esistono pure provvidenze speciali.

Art. 15.

Con decreto Reale su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici sarà provveduto alle norme per la esecuzione del presente decreto. Con le norme stesso saranno stabiliti i tipi di alloggi economici che si dovranno costruire con i finanziamenti di cui al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 5 dicembre 1924.

Atti del Governo, registro 231, foglio 43. — GRANATA.

Regio Decreto 20 novembre 1924, n. 1945. — Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;

Visto il testo unico 30 novembre 1919, n. 2318;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, creato con decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:

- 1) Acquistare terreni e renderli edificabili;
- 2) Ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 7 del suindicato decreto-legge;
- 3) Costruire od, eccezionalmente, acquistare o rilevare, da altri Enti, case, e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, la manutenzione e la loro buona conservazione;
- 4) Contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale compete al presidente.

L'Istituto può valersi per la consulenza e la rappresentanza e difesa giudiziaria della Regia avvocatura erariale, e per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili

può valersi della facoltà di cui al R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1790, concernente la vigilanza tecnica sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativa e finanziaria, ed è considerato come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Art. 3.

L'Istituto costruirà, o, eccezionalmente, acquisterà case di abitazione che abbiano i requisiti di case popolari ed economiche secondo le leggi in vigore.

Salvo casi eccezionali, le case saranno costruite coi sistemi intensivi e col criterio di assicurare la più grande economia di spese e di utilizzare lo spazio, in modo da alloggiare il maggior numero possibile di impiegati.

Sono quindi vietati adattamenti non economici secondo il regolamento interno.

Art. 4.

Gli alloggi saranno dati in affitto mediante contratti a termine rinnovabili. Dovranno essere abitati esclusivamente dal locatore e dalle persone che risultano a suo carico e conviventi.

Chi aspira ad ottenere un alloggio nelle case dell'Istituto nazionale dovrà presentare domanda, a far tempo dal giorno che sarà stabilito dal Comitato centrale.

I richiedenti sono prenotati in appositi registri secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Nessuno potrà ottenere o conservare la iscrizione su tale registro se non possieda i requisiti richiesti per ottenere l'alloggio nelle case dell'Istituto nazionale, oppure se egli o il coniuge sia proprietario di case nel Comune di sua residenza od occupi, a qualsiasi titolo, case di cooperative o di pubblici istituti edilizi.

Art. 5.

Possono ottenere alloggi nelle case dell'Istituto soltanto gli impiegati governativi di ruolo, gli ufficiali in attività di servizio, quelli della Real Casa e del Magistero Mauriziano.

Per gli impiegati degli Enti finanziatori valgono le disposizioni dell'art. 10 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n° 1944.

Le case possono essere locate ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi di sfitti per mancanza di richieste d'impiegati in attività di servizio.

Art. 6.

Gli alloggi saranno dati in affitto dalle rappresentanze dell'Istituto che stabiliranno la misura del canone in base ai criteri sanciti nell'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e secondo le istruzioni che al riguardo verranno date dal Comitato Centrale dell'Istituto.

I canoni delle case costruite in una stessa città, in epoche ed a costo diverso, dovranno essere in massima perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

Art. 7.

Negli affitti dovrà darsi la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio ed aventi famiglia a carico.

Saranno anche titoli di preferenza, a giudizio insindacabile dell'Istituto, le seguenti condizioni:

a) che l'impiegato sia trasferito da altra sede dove abitava già una casa dell'Istituto nazionale, oppure che sia stato trasferito per disposizione di legge da un a ad altra sede l'ufficio al quale l'impiegato appartiene;

b) che abbia famiglia più numerosa;

c) che sia privo di alloggio in locazione diretta;

d) che sia iscritto da maggior tempo nel libro delle prenotazioni.

A parità di stipendio e di componenti la famiglia, saranno preferiti gli impiegati che siano stati combattenti e i mutilati di guerra.

Art. 8.

Sarà motivo di anticipata rescissione del contratto:

- a) il trasferimento;
- b) l'uso irregolare della casa;
- c) la destituzione e le volontarie dimissioni dall'impiego, nonché la morte dell'impiegato.

Se però l'impiegato deceduto lasci la vedova e i figli minorenni, le rappresentanze dell'Istituto, tenute presenti le particolari circostanze del caso, avranno la facoltà di mantenere l'affitto per il tempo necessario a procurarsi l'alloggio e in ogni caso non oltre sei mesi dalla morte dell'impiegato.

La rescissione o la fine del contratto nei casi di cui alle lettere a), b), c) suindicate, saranno dichiarate dal presidente dell'Istituto Nazionale o dai presidenti delle rappresentanze con motivate ordinanze, sentiti i rispettivi Comitati.

Le ordinanze valgono come titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Alla riscossione degli affitti si provvede con ritenuta sugli stipendi.

Ove, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non sia possibile o sufficiente, verrà applicata la procedura di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali:

- a) il Comitato centrale di amministrazione;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) i Comitati provinciali di rappresentanza.

Le prestazioni dei membri di tali organi sono gratuite e si farà solo luogo al pagamento delle spese sostenute e di studi necessari al loro adempimento.

Art. 11.

Il Comitato centrale di amministrazione è convocato dal presidente e si aduna in Roma.

Di esso farà parte un segretario generale nominato dal Comitato centrale.

Tale nomina dovrà essere comunicata ai Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, per la ratifica.

Al segretario generale non è applicabile l'ultimo comma dell'art. 10.

Il Comitato è chiamato a deliberare:

- a) sul regolamento interno;
- b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- c) sui programmi di costruzione;
- d) sull'ordinamento dell'ufficio tecnico e di quello amministrativo sia presso il Comitato centrale, e, occorrendo, presso le rappresentanze provinciali;
- e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano particolare importanza per l'Istituto;
- f) sull'opportunità di avvalersi dell'opera di preesistenti Istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell'edilizia popolare.

Art. 12.

La Giunta esecutiva si compone del presidente del Comitato centrale, del vicepresidente, dei rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, di un rappresentante degli Enti finanziatori designato dal Comitato centrale e del segretario generale.

Alla Giunta esecutiva spetta di decidere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal Comitato.

Art. 13.

I Comitati provinciali di rappresentanza saranno costituiti a norma delle prescrizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, man mano che esso potrà estendere la sua azione nei vari capoluoghi.

Ogni Comitato avrà un segretario nominato dall'intendente di finanza fra gli impiegati statali del capoluogo di Provincia.

Art. 14.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre.

Il bilancio preventivo sarà approvato entro dicembre: il conto consuntivo entro marzo.

Il bilancio riapogherà tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzioni e comprenderà gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

È esclusa qualunque spesa od erogazione non direttamente rivolta ai fini del presente decreto.

Art. 15.

Le somme strettamente occorrenti per il servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, saranno depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito. Le disponibilità finanziarie saranno investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versate in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 16.

Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'Istituto è ammesso ricorso alla Giunta del Comitato centrale che deciderà inappellabilmente.

Art. 17.

Un Collegio di revisori di conti composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, avrà il compito di esaminare i registri di contabilità e metterli in confronto coi documenti giustificativi facendo presenti le eventuali osservazioni al presidente dell'Istituto nazionale, di rivedere il bilancio consuntivo e di fare la relazione al Comitato centrale.

CAPO II.

Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 18.

L'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, comprende due gestioni:

a) azienda propria;

b) sezione, per Roma, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Saranno tenuti conti e bilanci separati per ciascuna gestione. Ma i servizi amministrativi e tecnici saranno comuni.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cui restano devolute le attribuzioni già spettanti all'assemblea dei delegati, è composto del presidente e di:

a) sei membri elettivi;

b) un funzionario delegato dal Ministero delle finanze;

c) un ingegnere del corpo reale del Genio civile delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

I due membri di diritto di cui alle lettere b) e c) faranno parte del Comitato esecutivo, Il Collegio dei Sindaci è costituito di tre titolari e di due supplenti. Un sindaco titolare e un supplente sono eletti dai soci: un titolare e un supplente sono designati dalla Cassa depositi e prestiti e l'altro sindaco titolare dal Ministero delle finanze.

I consiglieri ed i sindaci elettivi saranno nominati direttamente dai soci con le norme dello statuto.

Per quanto riguarda la rappresentanza dell'Istituto nazionale nella città di Roma, il Comitato dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati è costituito dal presidente e dai consiglieri di nomina governativa.

Art. 20.

Gli articoli 2 e 15 del presente decreto si applicano anche all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma al quale si applicano pure gli ultimi due capoversi dell'art. 8 nei casi di rescissione da stabilirsi dallo statuto.

Art. 21.

All'assegnazione degli appartamenti l'Istituto provvederà:

- a) secondo i propri ordinamenti per tutti gli edifici di sua proprietà;
- b) secondo gli ordinamenti e le istruzioni dell'Istituto nazionale per le case di proprietà dell'Istituto stesso.

Art. 22.

Entro quattro mesi si provvederà:

- a) alla riforma dello statuto dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 2150), al fine di coordinarlo col presente decreto, unificare le graduatorie di prenotazione e provvedere a quanto altro occorre al migliore ordinamento dell'Ente;

- b) alla revisione dell'elenco dei soci dell'Istituto, dal quale saranno anche eliminati quanti si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente decreto od abbiano alloggi in edifici di cooperative edilizie costruiti con contributo statale o dell'Istituto delle case popolari, e vi saranno compresi quegli impiegati mutilati di guerra per i quali esista speciale designazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti in occasione di mutui già concessi.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fino a quando non siano rinnovati i membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, i sindaci ora in carica resteranno in funzione e l'amministrazione sarà affidata ad una Commissione straordinaria composta del presidente dell'Istituto, di un delegato della Cassa depositi e prestiti e uno del Ministero dei lavori pubblici e dei due consiglieri in carica più anziani dell'Istituto, l'uno della categoria inquilini e l'altro della categoria non inquilini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — SARROCCI — NAVA.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 44. — Granata.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Disposizioni varie riguardanti il personale di ruolo.

Con Decreto Ministeriale 25 novembre 1924:

Scarlati Guido, usciere, trasferito da Bardonecchia al costituendo Ufficio di emigrazione di Udine dal 1° Dicembre 1924.

Con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1924:

Labriola Gr. Uff. Franz Alberto è promosso, per merito comparativo, Consigliere dell'emigrazione di I^a classe ed è collocato nel grado quinto della tabella di classificazione di cui all'allegato I del Regio Decreto Legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Con Decreti Ministeriali 31 dicembre 1924 e 28 gennaio 1925:

Poggi Comm. Cesare; *Villari* Comm. Dr. Luigi sono promossi, per merito comparativo, Consiglieri dell'emigrazione di II^a classe e sono collocati in soprannumero nel grado sesto della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° febbraio 1925.

Con Decreti Ministeriali 31 dicembre 1924:

Ferrino Cav. Uff. Tito è promosso, per merito comparativo, Segretario Capo di Ragioneria ed è collocato nel grado ottavo della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D.L. 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Collari Cav. Arturo; *Ferrero* Cav. Antonio sono promossi, per merito comparativo, archivisti capi e sono collocati nel grado nono della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R.D.L. 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Parmegiani Cav. Tancredi; *Rebecca* Cav. Domenico; *De Rosa* Cav. Giuseppe; *Vitelli* Cav. Raffaele; *Girardi* Cav. Adolfo; *Sanchez* Cav. Giuseppe sono promossi, per merito comparativo, Primi Archivisti, e sono collocati nel grado decimo della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R.D.L. 26 giugno 1924, n. 1603 con lo stipendio inerente al grado stesso e con la decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Con Decreto Ministeriale 28 gennaio 1925 :

Majetta Pietro, applicato, già destinato con Decreto Ministeriale 5 agosto 1924 a prestare servizio presso l'Ufficio di emigrazione di Ventimiglia, è destinato a datare dal 15 febbraio 1925 in temporanea missione presso l'Ufficio di emigrazione di Torino.

Con Decreto Ministeriale 28 gennaio 1925 :

Molari Emilio, applicato, già destinato con Decreto Ministeriale 16 settembre 1924 a prestare servizio presso il R. Ufficio di emigrazione di Milano, è destinato a datare dal 15 Febbraio 1925 in temporanea missione presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di Palermo.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 DICEMBRE 1924, N. 70.

OGGETTO

Influenze delle migrazioni di ritorno dall'estero sulle condizioni igienico-sanitarie del Regno.

Ai Signori Ufficiali Sanitari delle provincie di Milano, Torino, Trieste, Genova, Napoli, Palermo, ecc.

È intendimento di questo Commissariato generale dell'emigrazione di studiare se e quali influenze hanno gli emigranti che ritornano dall'estero sulla salute pubblica del Regno, ed integrare dati statistici sanitari, già in nostro possesso, con osservazioni pratiche. Queste notizie possono dare soltanto i sanitari, che hanno il loro campo di lavoro in centri eminentemente emigratori.

Ci rivolgiamo quindi alla S. V. I. perchè voglia cortesemente rispondere sui quesiti seguenti, corredandoli di tutte le osservazioni che saranno ritenute utili, e di ogni pratica proposta di difesa sociale, che si reputi necessaria.

A. — Se e quanto delle migliorate condizioni igieniche generali del paese è dovuto :

- a) all'emigrazione ;
- b) all'emigrante che ritorna :

1° Si nota un miglioramento nelle condizioni igieniche generali del paese nell'ultimo ventennio ?

2° una maggiore pulizia : a) personale, b) delle case, c) generale ?

3° una diminuzione o scomparsa di ectoparassiti ?

4° un miglior tenore di vita ?

5° una migliore e più completa alimentazione ?

6° una più larga conoscenza delle elementari norme igieniche ?

B. — Quanta e quale può essere stata su ciò l'influenza dell'emigrazione ?

C. — Condizioni sanitarie dell'emigrante che ritorna ed eventuale ripercussione sui nuclei familiari :

1°	È in aumento :	la tubercolosi ?
2°	» » »	la sifilide ?
3°	» » »	il tracoma ?
4°	» » »	la malaria ?
5°	» » »	l'alcoolismo ?
6°	» » »	il tabagismo
7°	Sono » »	le malattie professionali ?
8°	» » »	le malattie esotiche ?
9°	È » »	la lebbra ?

Si è notato nell'ultimo ventennio il sorgere di malattie localmente sconosciute ?

Quale, se mai, ne può essere la causa ?

D — Quanta e quale influenza si può logicamente attribuire al ritorno di emigranti malati sul variare della morbilità nei riguardi delle malattie soprascritte ?

Sarei grato se la S. V. I. volesse farmi pervenire monografie, pubblicazioni, statistiche, fotografie, e in genere tutte le indicazioni che possano riguardare gli argomenti di cui sopra.

Nella pubblicazione di tale studio che verrà fatta a cura di questo Commissariato generale dell'emigrazione sarà accennato al particolare contributo apportato dalla classe sanitaria italiana e dalla S. V. I. Con ringraziamenti e distinti ossequi. — De Michelis.

CIRCOLARE 20 DICEMBRE 1924, N. 73.

OGGETTO

Tassa per gli atti di richiamo di membri di famiglie agrarie.

Ai RR. Consoli d'Italia in Francia, e per conoscenza :

Al R. Ufficio dell'emigrazione italiana a Parigi. — Ai Patronati di assistenza per gli emigranti italiani in Francia. — Ai RR. Uffici dell'emigrazione e Delegati provinciali dell'emigrazione nel Regno. — Agli Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno.

Risulta che numerosi capi di famiglia già collocati in Francia per lavori agricoli, come mezzadri, come coloni e come salariati giornalieri per lavori di campagna, allorchè si rivolgono ai vari Consolati in Francia per richiamare i loro congiunti (moglie e figli), sono costretti a corrispondere la somma di lire dieci oro per ottenere il visto consolare sugli atti di chiamata.

Poichè i predetti membri di famiglia di lavoratori agricoli sono da considerarsi anch'essi veri e propri emigranti che espartiano a scopo di lavoro, per completare il nucleo familiare richiesto, con regolare contratto di lavoro, per la coltivazione della tenuta

agricola, si ritiene che gli atti di richiamo che si riferiscono a questa speciale categoria di connazionali debbono essere considerati come altrettanti documenti di chiamata a scopo di lavoro. E questi documenti debbono perciò essere vidimati in esenzione della tassa di lire 10 oro, in base alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 5 aprile 1923 n. 700, oggetto della circolare n. 62 del R. Ministero Affari Esteri del 13 agosto 1923.

Gli atti predetti però sono sempre sottoposti alla tassa stabilita dall'Art. 35 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione e la tassa di cinque franchi deve essere naturalmente percepita per ogni membro di famiglia (moglie e figli) di età superiore ai 15 anni, colla apposizione e annullamento delle prescritte marche sul documento che deve giustificare l'ingresso in Francia dei famigliari richiesti. — **Mussolini.**

CIRCOLARE 21 DICEMBRE 1924, N. 74.

OGGETTO

Richiesta di dati circa l'analfabetismo.

Ai RR. Delegati provinciali dell'emigrazione.

Questo Commissariato generale, mentre provvede intensamente a valorizzare la mano d'opera nostra, istruendola ed educandola con corsi agricoli ed industriali, non estende la sua attività alla istruzione elementare. E ciò, perchè non vuole nè può disperdere le proprie energie in troppi intenti; ma contro l'analfabetismo lotta contribuendo all'attività dell'Ente nazionale istituito per combatterlo.

Perchè questo Ente possa convergere la sua attenzione e la sua attività nei punti dove maggiore è il bisogno, prego la S. V. di riferirmi circa la percentuale di analfabeti nella Provincia e circa quanto si fa e si potrebbe fare per diminuirne il numero. **De Michelis.**

CIRCOLARE 21 DICEMBRE 1924, N. 75.

OGGETTO

Richiesta di dati relativi all'attività svolta dagli uffici dei Delegati provinciali.

Ai Sigg. Delegati provinciali dell'emigrazione.

Allo scopo di poter avere dagli Uffici dipendenti notizie sulla loro attività durante l'anno in corso, invito le SS. LL. a far pervenire a questo Commissariato generale, non oltre il 10 Gennaio p. v., una breve relazione sull'attività svolta.

La materia da trattare nella relazione dovrà essere ripartita come segue:

a) Mercato del lavoro (aumento o diminuzione della disoccupazione rispetto agli anni precedenti: professioni dominanti fra i disoccupati).

b) Movimento emigratorio (per quali paesi vi è maggiore tendenza ad emigrare?).

c) Emigrazione clandestina (Numero delle denunce da parte delle SS. LL. o da parte delle Autorità di polizia, dei procedimenti definiti e loro esito, dei procedimenti in corso. Cooperazione da parte delle Autorità di P. S. e dei RR. CC.).

d) Istruzione professionale degli emigranti (Corsi istituiti dal Commissariato o da altri enti privati. Svolgimento ed esito).

e) Cattedra ambulante dell'emigrazione (Numero dei comuni visitati. Efficacia dell'Istituzione).

f) Arruolamento di mano d'opera per l'estero (Numero degli operai arruolati isolatamente o in comitiva da parte delle SS. LL.).

g) I. C. L. E. (propaganda svolta dalle SS. LL. e opinione pubblica al riguardo).

h) Altri argomenti speciali in relazione alle peculiari esigenze delle Province assegnate.

Raccomando vivamente l'immediata esecuzione della presente richiesta. Mi diano assicurazione. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 24 DICEMBRE 1924, N. 76.

OGGETTO

Emigrazione in Australia.

RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno, per notizia: Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno. — Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.

In seguito al quesito che alcuni Uffici Circondariali di P. S. hanno posto a questo Commissariato generale relativamente alla Circolare in data 11 luglio u. s. n. 3245/11900/A. 2, del Ministero dell'Interno, si ritiene opportuno di far presente che l'obbligo della scorta di denaro, ivi prevista, nella misura di cinque sterline, non è, di per sè, sufficiente per autorizzare l'emigrazione in Australia dei nostri lavoratori.

Oltre a questa scorta minima di denaro è, infatti, necessario che l'emigrante abbia con sè un contratto di lavoro assicurato, che gli garantisca l'immediato collocamento al suo arrivo nel Dominio.

In mancanza di tale documento l'emigrante, che desidera dedicarsi all'agricoltura ed abbia la preparazione necessaria per riuscirci, deve dimostrare di avere seco una somma sufficiente, di ALMENO QUARANTA STERLINE, di cui possa disporre per superare le prime difficoltà e trasferirsi poi al luogo di destinazione, dove avrà potuto proficuamente occuparsi.

Si fa presente, nell'occasione, che le condizioni attuali dell'Australia non permettono nè promettono largo impiego di mano d'opera straniera.

Prima di avventurarsi in un viaggio lungo e costoso occorre, perciò, che il nostro emigrante abbia precise e sicure direttive, avvertendo che è sempre preferibile richiedere ed attendere l'atto di chiamata da una persona del posto.

Per coloro che non si trovassero in queste condizioni, gli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco si regoleranno a seconda delle disposizioni in precedenza dettate.

Comunque gli Uffici Circondariali di P. S. NON dovranno giammai rilasciare il passaporto per quella destinazione se non quando venga esibito il *certificato di assicurato imbarco*, con le formalità in uso.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 12 GENNAIO 1925, N. 2.

OGGETTO

Rapporto settimanale.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco. — Ai Capi degli Uffici dell'emigrazione nel Regno.

Debbo rilevare, con rammarico, che non tutti gli Uffici dipendenti da questo Commissariato generale si sono finora attenuti alle disposizioni della circolare n. 53, relativa all'invio settimanale di notizie concernenti il mercato del lavoro ed il movimento emigratorio.

A cominciare dal corrente anno esigo pertanto, che tali Uffici ottemperino, tutti indistintamente e regolarmente, alla predetta disposizione, per evitare inecresciosi provvedimenti. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 24 GENNAIO 1925, N. 5.

OGGETTO

Arruolamento di operai per l'estero.

Ai RR. Ispettorati e Uffici dell'emigrazione. — Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.

L'uso invalso da parte di non pochi Uffici e Delegati provinciali dell'emigrazione di far eseguire *direttamente* dagli Istituti ed Enti privati di Assistenza agli emigranti i reclutamenti collettivi di nostri operai per l'estero, lasciando loro piena libertà nelle operazioni di ingaggio, ha dato e continua a dare luogo a seri e gravi inconvenienti che, nell'interesse del buon andamento del servizio e per il prestigio stesso di questa Amministrazione, occorre assolutamente eliminare.

A tal uopo dispongo che, d'ora innanzi i dipendenti *Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione e i Delegati provinciali* procedano direttamente e sotto la loro responsabilità alla scelta e all'ingaggio degli operai numericamente richiesti dalle imprese e ditte straniere — con domande-contratto collettive.

Gli Istituti od Enti privati di assistenza dovranno — dietro richiesta degli Uffici e Delegati stessi — limitarsi a comunicare i nominativi richiesti di volta in volta togliendoli dagli elenchi contenenti le generalità complete e gli indirizzi precisi degli operai disposti a collocarsi all'estero, distinti per categorie di mestiere, che essi, Istituti ed Enti, compilano. Ma tutte le operazioni relative alla scelta e all'ingaggio dei lavoratori e soprattutto la compilazione e la firma degli estrattini-contratto da consegnarsi dai singoli operai dovranno essere espletate direttamente ed esclusivamente dai Regi Uffici e dai Delegati ai quali il reclutamento viene affidato.

Gli Istituti e gli Enti privati, sono responsabili del reclutamento difettoso: devono, cioè, fornire operai secondo la specialità e condizioni richieste. Ove manchino a questo dovere saranno eliminati dalla funzione del reclutamento.

Ad eliminare poi i numerosi reclami delle ditte richiedenti per il fatto che gli operai — pur di espatriare — accettano qualsiasi offerta di lavoro, sebbene non appartengano alla speciale categoria richiesta, e per evitare che questi nostri lavoratori, giunti a destinazione corrano il rischio di vedersi respinti per incapacità professionale e di essere costretti ad accettare salari più bassi di quelli fissati nei contratti per la speciale categoria indicata, i RR. Uffici e Delegati provinciali faranno firmare dagli operai al momento dell'ingaggio, una dichiarazione dalla quale risulti:

- 1) che hanno presa conoscenza delle condizioni di lavoro offerte;
- 2) che appartengono realmente alla speciale categoria del mestiere richiesto;
- 3) che accettano integralmente le condizioni del contratto.

Sarà cura degli Istituti ed Enti privati e dei Delegati di fornire largamente agli interessati le notizie riferentisi al numero ed alle condizioni di cui al numero tre.

Rammento infine a tutti gli Uffici dipendenti che gli arruolamenti di nostra mano d'opera per l'estero devono essere espletati con la maggiore possibile sollecitudine e in un periodo di tempo non superiore al massimo a tre settimane dalla data della relativa autorizzazione da parte di questo Commissariato generale, potendo le ditte richiedenti, alla scadenza di detto termine, rifiutarsi di accettare gli operai reclutati.

Prego accusare ricevuta della presente e darmi assicurazione dell'esatto adempimento. — **De Michelis.**

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS. Section italienne. — *Le problème des travailleurs intellectuels en Italie*. — Imprimerie Riccardo Garzoni, Rome, 1924.

Il fascioletto contiene la nota sul problema dei lavoratori intellettuali in Italia, presentata dalla Sezione italiana alla Sessione del Comitato internazionale dell'Associazione per la lotta contro la disoccupazione (Praga, 30 settembre 1924).

La nota è stata redatta dal dott. Vincenzo Castrilli, che a più riprese si è occupato dell'argomento, e illustra fra l'altro l'opera spiegata dal Commissariato generale dell'emigrazione pel collocamento all'estero dei professionisti italiani.

Albores (rivista mensual): *Visita de S. A. R. Humberto de Piemonte a los Colegios Salesianos, Republica Argentina*. — Agosto de 1924.

L'elegante fascicolo d'agosto di *Albores*, riccamente illustrato, reca un diffuso resoconto delle visite che S. A. R. il Principe di Piemonte, durante il suo recente viaggio in Argentina, fece ai collegi salesiani della Repubblica, e cioè al *San José* di Rosario de Santa Fé, al *Tulio Garcia Fernandes* di Tucumán, al *Pío X* di Cordoba, al *Don Bosco* di Mendoza, al *Pío IX* di Buenos Aires.

L'opuscolo, oltre che interessante documento di un avvenimento di notevole interesse per le nostre colonie di Argentina, è testimonianza dell'opera culturale che svolgono in quella repubblica i salesiani e degli alti sensi di patriottismo a cui si ispira il loro insegnamento.

Atto finale della Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. — (Roma, 15-31 maggio 1924). — Roma, 1924 — Tipografia della Camera dei Deputati (Ditta Carlo Colombo).

In elegante fascicolo in-4° di circa 100 pagine è pubblicato questo « Atto finale » documento riassuntivo dei principali dati relativi alla Conferenza Internazionale della emigrazione e dell'immigrazione, tenuta a Roma dal 15 al 31 maggio 1924, redatto in un solo originale, in lingua italiana, dal Presidente della Conferenza stessa, assistito dal Segretario, come disponeva la risoluzione adottata dalla Conferenza nella seduta plenaria del 31 maggio.

Di questo documento che è firmato, in data 10 giugno 1924, dal Presidente onorario della Conferenza Benito Mussolini, dal Presidente effettivo Giuseppe De Michelis e dal Segretario Tomaso Perassi e che fu, come di norma, depositato negli Archivi del R. Ministero degli Affari Esteri, fu disposta la pubblicazione il 10 ottobre u. s.

L'« Atto finale » comprende: la lista dei Governi che presero parte alla Conferenza internazionale dell'emigrazione ed immigrazione; — la composizione delle rispettive delegazioni designate ad assistere alla Conferenza; — la costituzione delle quattro Sezioni della Conferenza e il gruppo delle questioni che ciascuna Sezione aveva il compito di esaminare; — le risoluzioni adottate dalla Conferenza. Al testo di ciascuna risoluzione segue l'elenco delle Nazioni che votarono a favore della risoluzione stessa.

GRAPPA dott. CARLO. — *Il fenomeno emigratorio e la sua tutela giuridica.* —
(Estratto da « L'Amministrazione Locale »). — Foligno, Reale Stabilimento Soc. Poligr. F. Salvati, 1924.

L'indole dell'opuscolo è ben sintetizzata dalle parole seguenti, che l'A. medesimo promette alle pagine del suo lavoro: « Senza nessuna pretesa, allo scopo soltanto di contribuire modestamente alla maggiore e necessaria conoscenza di uno dei più assillanti problemi della vita nazionale ». Ed in realtà, all'infuori di questo lodevole intento divulgativo, il lavoro non presenta alcun altro interesse.